

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

926^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-89

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 91-282

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 283-319

I N D I C E

| | | | |
|---|--------|--|--|
| RESOCONTO SOMMARIO | | | |
| RESOCONTO STENOGRAFICO | | | |
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 1 | | |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO | 2 | | |
| CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA | | | |
| Variazioni: | | | |
| PRESIDENTE | 2, 3 | | |
| MIGONE (DS) | 2 | | |
| DISEGNI DI LEGGE | | | |
| Seguito della discussione: | | | |
| (4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri) | | | |
| (1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità | | | |
| | | | (263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza |
| | | | (2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale |
| | | | (4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale |
| | | | (4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000: |
| | | | TIRELLI (LFNP) Pag. 4 |
| | | | PERUZZOTTI (LFNP) 4 |
| | | | Votazione nominale con scrutinio simultaneo 4 |
| | | | PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI GRAVI AVVENIMENTI IN MEDIO ORIENTE |
| | | | PRESIDENTE 5, 7 |
| | | | PERUZZOTTI (LFNP) 5 |
| | | | FALOMI (DS) 5 |
| | | | PIANETTA (FI) 6 |
| | | | ZANOLETTI (CCD) 6 |
| | | | RUSSO SPENA (Misto-RCP) 6 |
| | | | MARINO (Misto-Com) 6 |
| | | | MULAS (AN) 6 |
| | | | CORTELLONI (UDEUR) 7 |
| | | | CARELLA (Verdi) 7 |
| | | | MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) 7 |
| | | | DISEGNI DI LEGGE |
| | | | Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663: |
| | | | BONATESTA (AN) 8, 14 |
| | | | PASTORE (FI) 10, 12 |
| | | | GUBERT (Misto-Centro) 10, 13 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP.

| | |
|--|--|
| TURCO, ministro per la solidarietà sociale Pag. 10, 14 | Ordine del giorno n. 950 Pag. 143 |
| RUSSO SPENA (Misto-RCP) 10, 14 | Articolo 10, proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno nn. 20 e 500 144 |
| STIFFONI (LFNP) 10, 12 | Articolo 11 ed emendamenti 170 |
| Annuncio di presentazione 14 | Articolo 12 ed emendamenti 178 |
| Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663: | Articolo 13 ed emendamenti 187 |
| PRESIDENTE 15, 19, 23 e <i>passim</i> | Articolo 14 ed emendamenti 191 |
| GUBERT (Misto-Centro) 19, 22, 30 e <i>passim</i> | Articolo 15 ed emendamenti 196 |
| TURCO, ministro per la solidarietà sociale . 24, 25, 34 e <i>passim</i> | Articolo 16 ed emendamenti 204 |
| PASTORE (FI) 19, 21, 27 e <i>passim</i> | Articolo 17 ed emendamenti 213 |
| BONATESTA (AN) 23, 28, 53 e <i>passim</i> | Articolo 18, emendamenti e ordine del giorno n. 30 217 |
| RUSSO SPENA (Misto-RCP) 23, 25, 33 e <i>passim</i> | Articolo 19 ed emendamenti 231 |
| STIFFONI (LFNP) 22, 32, 41 e <i>passim</i> | Articolo 20, emendamenti e ordine del giorno n. 900 239 |
| ZANOLETTI (CCD) 33, 42 | Articolo 21 ed emendamenti 252 |
| DIANA LINO (PPI) 34, 65, 72 e <i>passim</i> | Articolo 22 ed emendamenti 256 |
| MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) 34, 48, 64 e <i>passim</i> | Articolo 23 ed emendamenti 275 |
| MULAS (AN) 45, 60, 65 e <i>passim</i> | |
| MANTICA (AN) 55 | ALLEGATO B |
| BATTAFARANO (DS) 72 | GOVERNO |
| NAPOLI ROBERTO (UDEUR) 73 | Richieste di parere su documenti 283 |
| MICELE (DS) 77 | Trasmissione di documenti 283 |
| SUI LAVORI DEL SENATO | Atti preparatori della legislazione comunitaria 283 |
| PRESIDENTE 88 | MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI |
| ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 2000 89 | Annuncio 88 |
| ALLEGATO A | Mozioni 284 |
| DISEGNO DI LEGGE N. 4641: | Interpellanze 289 |
| Articolo 6 ed emendamenti non posti in vota- zione nella seduta antimeridiana 91 | Interrogazioni 290 |
| Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno n. 850 100 | Interrogazioni da svolgere in Commissione . 319 |
| Articolo 8 ed emendamenti 108 | |
| Articolo 9 ed emendamenti 132 | |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 9 140 | |

RESOCONTO SOMMA RIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha confermato che nella seduta antimeridiana di martedì 17 ottobre il Ministro degli esteri riferirà all'Assemblea sulla mancata elezione dell'Italia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successivamente sulla prossima Conferenza intergovernativa di Nizza. Comunica altresì che la questione della Carta dei diritti d'Europa è stata deferita alla Commissione affari esteri affinché quest'ultima possa riferire in occasione del dibattito di martedì, che se necessario si protrarrà nella seduta notturna.

MIGONE (DS). La Commissione affari esteri ha convenuto che non ci sono i tempi tecnici per poter approfondire l'argomento ad essa deferito prima dell'appuntamento in Aula di martedì prossimo, anche nella consi-

derazione che nel frattempo si terrà la Conferenza di Biarritz. Sarebbe più opportuno quindi attendere che il Ministro riferisca sugli esiti della Conferenza di Biarritz, dando alla Commissione il tempo per svolgere un'attività fruttuosa in vista di un dibattito da tenersi prima della successiva Conferenza intergovernativa di Nizza.

PRESIDENTE. Il Ministro degli esteri terrà sicuramente conto delle indicazioni della Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Proccaccini ed altri)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 4641, tra i quali restano ancora da esaminare gli emendamenti 6.1, 6.38, 6.39, 6.102 e 6.19 sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che il senatore Zanoletti ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma ad eccezione del 6.83, del 10.44 e del 23.13.

Passa alla votazione dell'emendamento 6.1; poiché i presentatori ne chiedono, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, la votazione nominale elettronica, sospende la seduta per far decorrere il termine previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 16,28.

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 6.1. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dispone la votazione nominale elettronica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 16,50.

Per comunicazioni del Governo sui gravi avvenimenti in Medio Oriente

PERUZZOTTI (LFNP). Poiché notizie di agenzie segnalano gravi scontri tra e israeliani e palestinesi, con ripercussioni negative sul prezzo del petrolio e sull'andamento delle borse, chiede che il Governo venga con urgenza a riferire al Parlamento.

PRESIDENTE. È già previsto che nella seduta antimeridiana di martedì intervenga il ministro Dini sulla situazione internazionale.

FALOMI (DS). Esprime la preoccupazione del suo Gruppo, ritenendo opportuna un'anticipazione del dibattito parlamentare.

PIANETTA (FI). Considerata la drammaticità della situazione, sostiene la richiesta di un incontro immediato con il Governo.

PRESIDENTE. Poiché alla richiesta si associano anche i senatori ZANOLETTI (CCD), RUSSO SPENA (Misto-RCP), MARINO (Misto-Com), MULAS (AN), CORTELLONI (UDEUR), CARELLA (Verdi) e MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU), la Presidenza prende atto di tale unanime sollecitazione. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato già informato e la Presidenza è in attesa di una risposta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PERUZZOTTI (LFNP). Reitera la richiesta di votazione del 6.1.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta non risulta appoggiata, il 6.1 è improcedibile. È altresì improcedibile il 6.38.

BONATESTA (AN). Ritira il 6.39.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Chiede che il 6.102 e il 6.19 siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta in entrambi i casi non appoggiata, il 6.102 e il 6.19 sono improcedibili.

Con successive votazioni, il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 7.1, 7.10, 7.11, 7.19, 7.13, 7.16 e 7.17 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti gli emendamenti ad eccezione del 7.100.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 7.105.

BONATESTA (AN). Mantiene il 7.19, che illustra, ritirando tutti gli altri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. Chiede inoltre al presentatore di trasformare il 7.12 in un ordine del giorno, che dichiara di accogliere.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Ritira il 7.12 e presenta l'ordine del giorno n. 850. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 850 non verrà posto in votazione. Gli emendamenti 7.10, 7.11 e 7.19 sono improcedibili.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 8.100, 8.5, 8.11, 8.9, 8.125, 8.31, 8.32, 8.40, 8.45, 8.46, 8.49, 8.42, 8.43, 8.44, 8.51, 8.47, 8.134 e 8.56 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti gli emendamenti.

STIFFONI (LFNP). Illustra l'8.1 e dà per illustrati i restanti emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti.

BONATESTA (AN). Ritira tutti gli emendamenti, salvo l'8.53.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo si esprime in senso contrario su tutte le proposte di modifica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica la presentazione da parte del Governo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 279 del 2000, in materia di protezione civile e sulle calamità idrogeologiche che hanno investito la regione Calabria.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

Con successive votazioni, il Senato respinge l'8.1, l'8.3 e l'8.4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.5, 8.32, 8.40, 8.45, 8.46, 8.47, 8.56, 8.9, 8.31 e 8.44 sono improcedibili, così come l'8.55 e l'8.53 in quanto identici all'8.134, ritirato dai presentatori.

Con successive votazioni, il Senato respinge tutti gli emendamenti a firma dei senatori Tirelli e Stiffoni, nonché l'8.102, l'8.103, l'8.105, l'8.106, l'8.108 e l'8.109, presentati dal senatore Gubert.

GUBERT (*Misto-Centro*). Chiede spiegazioni sul parere contrario all'8.110.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il richiamo al decreto legislativo n. 112 del 1998, contenuto nell'articolo 8, rende pleonastico l'emendamento.

Il Senato respinge quindi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 9.100, 9.1, 9.101, 9.0.100, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (*FI*). Ritira tutti gli emendamenti, tranne il 9.0.3 e il 9.0.6, che illustra.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra i propri emendamenti, tendenti a limitare il centralismo che ispira l'articolo 9, in particolare per quanto riguarda la definizione dei principi e degli obiettivi della politica sociale,

l'individuazione dei livelli minimi essenziali e la fissazione dei requisiti richiesti agli operatori sociali. Protesta per la procedura adottata, che rende impossibile seguire l'andamento delle votazioni.

PRESIDENTE. Verrà mantenuto l'ordine delle votazioni comunicato dal Presidente della seduta antimeridiana.

BONATESTA (AN). Mantiene l'emendamento 9.16, ritirando il 9.0.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando i presentatori del 9.0.100 a trasformarlo in un ordine del giorno.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Accoglie l'invito del Ministro e trasforma l'emendamento 9.0.100 nell'ordine del giorno n. 950. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non verrà pertanto posto ai voti. L'emendamento 9.1 è improcedibile.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9, che risulta approvato.

PASTORE (FI). Ritiene incomprensibile il parere contrario della Commissione bilancio sul primo comma dell'emendamento 9.0.3, mentre sarebbe disposto a ritirare il comma 2.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere negativo sull'intero emendamento.

PASTORE (FI). Ritira gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.6, per confluire nell'ordine del giorno n. 950.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e della proposta di stralcio, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.76, 10.107, 10.21, 10.23, 10.27, 10.49, 10.127 e 10.70.

BONATESTA (AN). Mantiene la proposta di stralcio n. 1 e gli emendamenti 10.2, 10.40 e 10.72, ritirando tutti gli altri presentati da senatori del Gruppo Alleanza Nazionale.

PASTORE (FI). Mantiene l'emendamento 10.100, soppressivo dell'articolo, al fine di evitare le ricadute negative delle nuove norme e del-

l'esercizio della delega sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Mantiene inoltre gli emendamenti 10.20, per conservare questi istituti ai loro scopi statutari, 10.118, per mantenere la separazione tra la gestione dei servizi e quella del patrimonio, 10.54, per specificare che nella riforma sono coinvolte soltanto le IPAB che svolgono funzioni socio-assistenziali. Mantiene infine gli emendamenti 10.47, 10.53 e 10.62, ritirando tutti gli altri a sua firma.

GUBERT (*Misto-Centro*). Propone la soppressione dell'articolo 10 poiché appare inopportuno attribuire a fine legislatura una delega che pone l'enorme patrimonio delle IPAB a disposizione del Governo. I restanti emendamenti mirano a contenere gli eccessi della delega al Governo ed a garantire l'autonomia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

STIFFONI (*LFNP*). Illustra l'emendamento 10.6, interamente sostitutivo dell'articolo, tendente a conservare le IPAB nella configurazione individuata dai vincoli statutari. Ricorda che a tale proposito è stato presentato l'ordine del giorno n. 900, cui ha apposto la firma per spirito di obbedienza, giudicando inconsistenti i vincoli posti alla delega al Governo. Anche l'istituzione di un serbatoio finanziario pubblico cui le regioni potranno attingere senza vincolo di destinazione per reperire le risorse per le attività assistenziali non è soddisfacente, poiché tutte queste attività dovranno fare riferimento al modello individuato nel presente provvedimento, che la Lega Nord non condivide.

ZANOLETTI (*CCD*). L'emendamento 10.44 chiarisce in modo definitivo il destino delle IPAB scolastiche. Consapevole dell'esito negativo della votazione sull'emendamento, ha sottoscritto l'ordine del giorno n. 900.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Dà per illustrati i propri emendamenti, approfittando dell'occasione per chiedere alla Presidenza notizie in ordine alle comunicazioni del Governo sulla situazione in Palestina.

PRESIDENTE. La Presidenza è in attesa di una risposta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DIANA Lino (*PPI*). Illustra l'ordine del giorno n. 20, con il quale si chiede al Governo che nell'esercizio della delega escluda dalla previsione della lettera g) dell'articolo 10 le IPAB che gestiscono attività e servizi scolastici.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). L'ordine del giorno n. 500 (Nuovo testo) impegna il Governo a prevedere che le Confraternite con fini prevalenti di culto o di assistenza esistenti alla data della 7 giugno 1929 possano assumere la personalità giuridica di diritto privato.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. È contraria alla proposta di stralcio e agli emendamenti che propongono la soppressione della delega; è altrettanto contraria agli altri emendamenti, che peraltro appaiono superflui, considerando il dettato dell'articolo 10. Accoglie infine gli ordini del giorno nn. 500 (Nuovo testo) e 900.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno non verranno posti in votazione. Gli emendamenti 10.6, 10.107, 10.21, 10.23, 10.49, 10.15 e 10.76 sono improcedibili.

Con separate votazioni, il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1 e tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 11.4 e 11.10 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti gli emendamenti di cui è firmatario.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.4 e 11.10 sono improcedibili.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

STIFFONI (LFNP). La Lega voterà contro l'articolo 11, in quanto esso non provvede a trasferire nel modo dovuto le competenze e le risorse agli enti locali.

Il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 12.3, 12.4, 12.1, 12.118, 12.119, 12.11 e 12.120 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti i propri emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti, tendenti a limitare l'eccessivo centralismo previsto dal testo.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

MULAS (AN). Ritira gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo AN.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. È contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.1 e 12.11 sono improcedibili.

Il Senato respinge i restanti emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Tirelli, nonché gli emendamenti 12.102, 12.103, 12.104 e 12.106 a firma del senatore Gubert.

GUBERT (*Misto-Centro*). Insiste nel chiedere l'approvazione del 12.107.

Vengono quindi respinti i restanti emendamenti presentati dal senatore Gubert.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 12.118 e 12.120 decadono.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-RI*). Voterà a favore dell'articolo 12, che finalmente pone riparo ad una costante disattenzione da parte dei vari Ministri in materia di riconoscimento delle figure professionali e sociali.

Il Senato approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 13.1 e 13.7 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti gli emendamenti di cui è firmatario.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dà conto del 13.102.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. È contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.1 e 13.7 sono improcedibili.

Vengono quindi respinti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, che viene approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 14.9, 14.103 e 14.5 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutte le proprie proposte di emendamento.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 14.102.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, sottolineando l'importante innovazione del sostegno individualizzato per i disabili introdotta dall'articolo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.9 e 14.5 sono improcedibili.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, che viene approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 15.1, 15.17, 15.19, 15.11 e 15.12 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti i propri emendamenti.

BONATESTA (AN). Ritira i propri emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). Dà conto dei propri emendamenti.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. È contraria a tutti gli emendamenti; invita in particolare a ritirare il 15.1, considerando come le risorse per i malati non autosufficienti siano aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo sanitario nazionale.

STIFFONI (LFNP). Chiede al Ministro se l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 15 non sia in contrasto con l'emendamento presen-

tato al disegno di legge finanziaria, in esame presso la Camera dei deputati, che prevede il non vincolo di destinazione delle risorse a disposizione delle regioni.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. L'emendamento in questione prevede comunque il riferimento alle leggi di settore. Si predisporrà un piano sociale, con obiettivi condivisi, mentre la funzione di controllo sulla spesa spetterà comunque allo Stato.

MANTICA (AN). Auspica che quanto chiarito dal Ministro rappresenti una garanzia circa l'inesistenza in futuro di eventuali contraddizioni.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Prende atto delle dichiarazioni del Ministro. Nell'attuale fase non è ancora opportuno cancellare la distinzione tra la sanità e l'assistenza. Desta preoccupazione peraltro la possibile eliminazione dello spazio riservato al settore pubblico a favore del privato, che potrebbe portare alla precarizzazione dei servizi sociali.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.11, 15.12 e 15.1 sono improcedibili.

Il Senato respinge quindi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15, che viene approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 16.101, sul 16.11 e sul 16.12 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (FI). Ritira tutti gli emendamenti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 16.104, su cui chiede la votazione nominale con scrutinio simultaneo elettronico, nonché gli altri emendamenti a sua firma.

MULAS (AN). Dà conto del 16.13.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.101, 16.11 e 16.12 sono improcedibili.

Dopo che la richiesta del senatore Gubert non è risultata appoggiata, il Senato respinge il 16.104, il 16.105, il 16.106, il 16.107 e il 16.109.

GUBERT (*Misto-Centro*). Nel dichiarare il voto favorevole al 16.111, dà atto al Governo degli sforzi compiuti a tutela della famiglia.

Il Senato, con successive votazioni, respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro il voto favorevole all'articolo 16.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Preannuncia il voto favorevole sull'articolo e complessivamente sul provvedimento.

Il Senato approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 17.4, 17.102 e 17.7.

PASTORE (*FI*). Ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

BONATESTA (*AN*). Ritira il 17.10.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo è contrario a tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Tirelli. Inoltre, il 17.102 è improcedibile.

Il Senato respinge il 17.1 e il 17.3 e approva l'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 18.100, 18.3, 18.101, 18.105, 18.8, 18.114, 18.1, 18.15, 18.17, 18.123 e 18.19 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (*FI*). Ritira gli emendamenti di cui è primo firmatario, nonché quello presentato insieme al senatore Costa.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 18.108.

MULAS (*AN*). Dà per illustrato il 18.23 e sottoscrive gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Tirelli.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DIANA Lino (*PPI*). Illustra l'ordine del giorno n. 30.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti e accoglie l'ordine del giorno n. 30.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione. Gli emendamenti 18.3, 18.8, 18.15, 18.1, 18.17 e 18.19 sono improcedibili.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 18, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 19.4, 19.101, 19.102 e 19.7 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (*FI*). Ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra il 19.111.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Tirelli, stante l'assenza dei proponenti. Inoltre, il 19.102 è improcedibile.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 20.100, 20.5, 20.6, 20.7, 20.103, 20.105, 20.106, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.114, 20.12, 20.13, 20.15, 20.116, 20.117, 20.2, 20.118 e 20.4 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (*FI*). Ritira gli emendamenti di cui è primo firmatario lui stesso o il senatore Lauro, nonché quello presentato del senatore Piccioni, che sottoscrive.

MULAS (*AN*). Ritira il 20.117.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Tirelli, stante l'assenza dei proponenti. Inoltre, il 20.106, il 20.2 e il 20.4 sono improcedibili.

Con distinte votazioni, il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

FERRANTE (DS). Dà lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. (v. *Resoconto stenografico*).

MULAS (AN). Richiama le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'ordine del giorno n. 900, che impegna il Governo ad individuare i livelli minimi essenziali per gli interventi e l'erogazione dei servizi sociali, in nome certamente del principio di sussidiarietà ma anche di quello della concertazione con le regioni.

BATTAFARANO (DS). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'ordine del giorno di cui è cofirmatario, auspicando che il trasferimento delle risorse in un'unica soluzione non produca la cancellazione delle leggi settoriali.

DIANA Lino (PPI). Condividendo le osservazioni del senatore Battafarano, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Richiama l'impegno dei ministri Toia e Turco, di cui si è fatto garante il Presidente del Senato, per la soluzione da adottare in sede di esame della manovra finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento che eviti un aggravamento dei bilanci delle regioni meridionali, e dichiara il proprio voto favorevole.

PASTORE (FI). Sottolinea l'importanza degli aspetti sia politici sia di contenuto dell'ordine del giorno, che auspica il Governo voglia accogliere, anche per il superamento dei vincoli che finora non hanno consentito una gestione migliore dei fondi destinati alle regioni.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). L'ordine del giorno n. 900 sancisce l'accordo raggiunto tra le forze politiche su un testo che, per la sua importanza, farà onore alla legislatura.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Ribadisce l'accogliamento dell'ordine del giorno. Il Governo ha difeso strenuamente il testo in esame, considerandolo il miglior risultato possibile nell'attuale fase.

MICELE (DS). Ricorda che era stata raggiunta l'intesa di dare maggior forza all'ordine del giorno con un voto.

Il Senato approva l'ordine del giorno n. 900. (Applausi dal Gruppo DS). Viene quindi approvato l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 21.1, 21.103 e 21.105.

PASTORE (FI). Ritira tutti i suoi emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive gli emendamenti del senatore Tirelli.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.1 è improcedibile.

Il Senato respinge i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 22.62, 22.63, 22.54, 22.7, 22.6, 22.1, 22.8, 22.35, 22.36 e 22.52.

PASTORE (FI). Ritira tutti i suoi emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive gli emendamenti del senatore Tirelli.

BONATESTA (AN). Ritira tutti gli emendamenti ad eccezione del 22.56, del 22.60, del 22.59 e del 22.61.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.7, 22.6, 22.8, 22.35, 22.36, 22.52 e 22.1 sono improcedibili. L'emendamento 22.65 è decaduto per assenza del presentatore.

Il Senato respinge i restanti emendamenti all'articolo 22, che risulta approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 23.4, 23.2, 23.7, 23.11, 23.12, 23.14, 23.9 e 23.101.

PASTORE (FI). Ritira tutti i suoi emendamenti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Sottoscrive gli emendamenti dei senatori Tirelli e Tarolli.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 23.4, 23.7, 23.11, 23.12, 23.14, 23.9, 23.2 e 23.101 sono improcedibili. Gli emendamenti 23.17 e 23.18 si intendono ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.5, 23.6, 23.8, 23.10, 23.15, 23.16 e 23.13.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 23.13 per l'istituzione del minimo vitale. Lo scarso numero di presenti in Aula testimonia del disinteresse, oltre che sul provvedimento in generale, su questa importante misura che dovrebbe accompagnarsi ad un sostegno più deciso alla famiglia.

BONATESTA (*AN*). Le affermazioni del senatore Gubert sono smentite dal grande impegno con cui la Casa delle libertà ha lavorato in Commissione ed in Aula per il conseguimento di risultati positivi, inducendo alla fine il Governo a collaborare con l'opposizione.

PASTORE (*FI*). Si associa alle affermazioni del senatore Bonatesta nello stigmatizzare le ingenerose parole del senatore Gubert.

Il Senato respinge l'emendamento 23.1.

GUBERT (*Misto-Centro*). Non intendeva sminuire l'impegno profuso nel corso della discussione tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione, ma si limitava a constatare l'esiguo numero di senatori presenti in Aula al momento della votazione degli emendamenti all'articolo 23.

Il Senato approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che il Governo riferirà nel corso della seduta di domani sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annuncio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 13 ottobre. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,04.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bernasconi, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Cioni, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Elia, Fumagalli Carulli, Giovannelli, Leone, Manconi, Maritati, Masullo, Occhipinti, Passigli, Pettinato, Piatti, Piloni, Rocchi, Salvato, Sarto, Taviani, Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Robol e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Dolazza e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Palombo e Tabladini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Daniele Galdi, per partecipare ai lavori della 104^a Conferenza dell'Unione Interparlamentare; Larizza, Monteleone, Parola e Sella di Monteluca, per partecipare alla seconda sessione della Conferenza interparlamentare europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,08*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha confermato che nella giornata di martedì 17 si svolga un dibattito di politica estera.

Alle ore 10, il Ministro degli esteri risponderà alle interrogazioni presentate sul tema della mancata elezione dell'Italia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Replicherà un interrogante per ciascun Gruppo parlamentare.

Successivamente, il Ministro degli esteri riferirà sulla Conferenza intergovernativa di Nizza. Interverrà un oratore per gruppo per non più di dieci minuti. Il Gruppo Misto avrà un tempo complessivo di venti minuti. La Presidenza del Senato ha inoltre deferito alla Commissione esteri «l'affare» relativo alla Carta dei diritti d'Europa. La Commissione, udita la Giunta per gli affari delle Comunità europee, riferirà all'Assemblea le proprie conclusioni in modo che l'Aula possa tenerne conto in occasione del citato dibattito, che si svolgerà anche alla luce della risoluzione approvata dalla Giunta il 15 marzo scorso sempre sul tema della Carta dei diritti.

Se necessario, il dibattito stesso potrà proseguire nella seduta notturna di martedì.

MIGONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGONE. Signor Presidente, riguardo alle comunicazioni che ha appena dato all'Assemblea, vorrei informarla che la 3^a Commissione si è riunita e ritiene che non vi siano i tempi tecnici per giungere ad una conclusione prima della seduta di Assemblea del 17 ottobre, soprattutto tenendo conto che tra la giornata odierna e martedì prossimo, vi è l'appuntamento decisivo, l'evento, cioè la Conferenza di Biarritz.

Suggeriamo, quindi, che il ministro Dini riferisca all'Assemblea sullo svolgimento della Conferenza di Biarritz, con riferimento sia alla Carta dei diritti, sia ai grandi temi internazionali relativi ai Paesi balcanici e al Medioriente, temi che saranno discussi in quella sede.

Ho nominato una relatrice perché la Commissione non intende sottrarsi all'impegno, condiviso con la Giunta degli affari delle Comunità europee, di riferire in merito alla Carta dei diritti. Purtroppo il Presidente della Giunta, senatore Bedin, non potrà essere presente, martedì prossimo, perché contemporaneamente al dibattito parlamentare si svolgerà la riunione europea delle Giunte per gli affari europei.

Grati alla Presidenza per l'incarico conferitoci, ci proponiamo di onorare il nostro impegno, per preparare un'attività fruttuosa, tra l'appuntamento di Biarritz e la successiva Conferenza intergovernativa di Nizza.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Migone. Prendiamo atto dell'insieme delle comunicazioni che ha voluto fornire all'Assemblea. Ritengo che il Ministro degli affari esteri terrà conto, nella sua esposizione, del corso degli eventi che si succederanno da ora fino al momento del suo intervento in questa sede.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Proccaccini ed altri)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4641, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 1, 263, 2840, 4305 e 4663.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4641.

Ricordo che nel corso nella odierna seduta antimeridiana hanno avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge.

Proseguono le votazioni, a partire dall'emendamento 6.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

TIRELLI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di votazioni con procedimento elettronico, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 16,28).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Procediamo con la votazione dell'emendamento 6.1.

Ricordo nuovamente che su tale emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

PERUZZOTTI. Insistiamo nel chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 16,50).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

**Per comunicazioni del Governo sui gravi avvenimenti
in Medio Oriente**

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi pare doveroso da parte mia intervenire, e penso che anche i colleghi di altri Gruppi faranno altrettanto. Le notizie di agenzia che arrivano e riferiscono ciò che sta avvenendo in Medio Oriente sono estremamente preoccupanti. Pare siano in corso attacchi di guerra tra Israele e i palestinesi, e le prime conseguenze sono state l'aumento del prezzo del petrolio e, naturalmente, il crollo delle borse.

Reputo opportuno, visto che sono interessati Paesi non molto distanti da noi e con i quali abbiamo rapporti bilaterali, che il Governo trovi il modo di venire a riferire in tempo reale su ciò che sta avvenendo e, soprattutto, sulle intenzioni del nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, come lei sa, il Governo, nella persona del Ministro degli esteri, ha già previsto di essere presente nella seduta di martedì, alle ore 10, per affrontare questioni inerenti alle relazioni internazionali. Si può assumere che in quella sede e in quella occasione il Governo vorrà e potrà estendere le proprie considerazioni anche alle questioni che lei ha richiamato.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi permetto di farle notare che forse martedì è troppo tardi.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, informeremo il Governo di questa sua preoccupazione, che ovviamente, in termini temporali, comprendiamo benissimo. Vedremo cosa il Governo risponderà.

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signor Presidente, anche da parte del Gruppo DS vi è una sollecitazione ad una comunicazione da parte del Governo sui drammatici eventi che stanno accadendo in queste ore in Cisgiordania, a Gerusalemme e a Ramallah, città che vengono bombardate. La situazione sta davvero

precipitando. Credo sarebbe opportuno che già nella mattinata di domani il Governo venisse a riferire.

PIANETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, la situazione è drammatica. Abbiamo sollecitato il Governo a riferire, in tema di politica estera, su questi avvenimenti. Credo che, in ragione dell'urgenza, sia fondamentale che il Governo venga a riferire oggi stesso, in modo tale che il Parlamento possa seguire un argomento così importante ed esprimersi su di esso. È fondamentale questa attenzione; quindi, il Governo – ripeto –riferisca immediatamente al riguardo.

ZANOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, i fatti che sono stati qui ricordati sono molto gravi di per sé e hanno già prodotto conseguenze estremamente negative, ma possono deteriorare la situazione in modo molto pesante; per cui mi associo, a nome del Centro Cristiano Democratico, alla richiesta che il Governo venga al più presto a riferire sugli avvenimenti in corso, ma anche a sentire l'opinione del Parlamento al riguardo.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del collega Falomi e degli altri colleghi.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, ci associamo alla richiesta del senatore Falomi. Le notizie sono quelle che sono: in pochi giorni più di cento morti e più di tremila feriti. Questi dati sono sufficienti di per sé a richiedere la presenza del Governo al più presto possibile.

MULAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, ci associamo alla richiesta avanzata dal senatore Peruzzotti e dai colleghi della Casa delle libertà. Riteniamo

che la presenza immediata del Governo in un'occasione come questa sia indispensabile.

CORTELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, anche noi dell'Udeur avremmo piacere che il Governo venisse a riferire sulla situazione attuale in Israele, in particolare a Gerusalemme.

CARELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, a nome del Gruppo dei Verdi mi associo alla richiesta fatta da altri colleghi affinché il Governo possa venire prima possibile a riferire in Aula.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch'io chiedo che il Governo venga a riferire in Aula. Però, sarebbe opportuno, a mio avviso, che lo facesse domattina, anche perché la situazione potrebbe essere più chiara e quindi il Governo sarebbe in grado di darci delle notizie più certe e più precise, in maniera che il Parlamento possa valutarle in modo più esatto.

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso atto di questa sollecitazione unanime. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento è già stato informato, quindi attendiamo che venga una risposta dal Governo.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663**

PRESIDENTE. Colleghi, passiamo nuovamente all'emendamento 6.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

PERUZZOTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'emendamento 6.38 è improcedibile.

Ricordo che sull'emendamento 6.39 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BONATESTA. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 6.102 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

RUSSO SPENA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento è improcedibile.

Ricordo che sull'emendamento 6.19 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

RUSSO SPENA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.107, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.109, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.110, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.112, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.113, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.115, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.116, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.123, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.124, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.127, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.129, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 7.100, che do per illustrato, e ritiro tutti gli altri.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che recano la firma mia e del senatore Tirelli.

GUBERT. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame assegna un ruolo molto marginale alle province. Se questa scelta può essere opportuna in alcune realtà, bisogna anche tener conto del fatto che in regioni molto ampie ed eterogenee la provincia potrebbe rappresentare un ambito territoriale utile per valorizzare la programmazione dei servizi. In tal senso, l'emendamento 7.105 tende a consentire il trasferimento o la delega alle province di competenze regionali.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.12.

BONATESTA. Signor Presidente, Alleanza Nazionale mantiene l'emendamento 7.19, che dà per illustrato, e ritira tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.20 è stato ritirato.

Invito il Ministro per la solidarietà sociale a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100, che propone la soppressione di un articolo importante, che attribuisce alle province un compito di concorso alla programmazione, sottraendo alle stesse compiti gestionali. Poiché mi sembra un articolo molto importante, ribadisco il mio parere contrario su questo emendamento.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Infine, vorrei chiedere al senatore Russo Spena se intende ritirare l'emendamento 7.12 e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, accoglie l'invito del Ministro?

RUSSO SPENA. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.12 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 850, presentato dal senatore Russo Spina, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.10 e 7.11 sono improcedibili stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 7.19 è improcedibile stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati e mi limito a considerarne uno solo, l'emendamento 8.1, sostitutivo dell'intero articolo.

Signor Presidente, il complesso delle nostre proposte alternative al testo presentato va nella direzione di limitare i danni per gli enti locali, i quali, se tale provvedimento fosse approvato (come lo sarà), dovrebbero sopportare un onere finanziario a nostro avviso pesantissimo ed insostenibile.

In effetti, si fa un gran parlare da ogni parte politica di federalismo ma le proposte di legge sulle quali ci troviamo a discutere hanno, al contrario, un altro filo conduttore: sono infatti caratterizzate da un tiepido decentramento che, invece, sovraccarica di incombenze i comuni senza che vengano attribuite le risorse finanziarie originarie e proprie né aumentati i trasferimenti erariali per coprire il fabbisogno finanziario necessario per sostenere le nuove competenze.

Per neutralizzare questo tentativo di alleggerire i conti dello Stato a discapito di regioni ed enti locali, nella nostra proposta e in quelle precedenti riferite ai comuni e alle province abbiamo previsto che i servizi sociali essenziali non riducibili debbano essere completamente finanziati dallo Stato centrale utilizzando la fiscalità generale, mentre regioni ed enti locali si adopereranno per integrarli con servizi aggiuntivi.

Abbiamo inoltre tentato di precisare, diversamente da quanto viene fatto dal testo governativo, quali siano da considerarsi i livelli essenziali non riducibili di servizi e prestazioni in modo tale che il diritto del cittadino sia realmente esigibile.

Assistiamo, infatti, da troppo tempo ad approvazioni di leggi piene di termini demagogici che, ingannando il cittadino, sembrerebbero garantire i suoi diritti, ma rimandano poi, per la loro reale definizione, a successivi provvedimenti che spesso si dimostrano a loro volta aleatori. Pensiamo

sia un esercizio doveroso di onestà precisare con dovizia in ogni legge quali siano i diritti esigibili del cittadino e prevederne l'effettiva copertura finanziaria.

GUBERT. Signor Presidente, mi soffermerò sugli emendamenti che riterrò maggiormente opportuno illustrare. Non mi dilungherò sul primo, essendo un tentativo di correzione linguistica. L'emendamento 8.106 è teso a sancire un maggiore rispetto per il principio di sussidiarietà: le regioni devono solo consultare, secondo il testo di legge, i soggetti di privato sociale; l'emendamento specifica invece che le scelte spettano primariamente ai soggetti della società e che le regioni agiscono secondo il principio di sussidiarietà.

Quanto all'emendamento 8.108, le parole «gestione unitaria» rimandano ad una organizzazione pubblica che deve gestire il tutto. L'emendamento propone invece di favorire un coordinamento dei soggetti.

Quanto all'emendamento 8.109, il testo di legge prevede degli ambiti territoriali: uno dei modi attraverso cui si limita la libertà di assistenza è vincolare il soggetto ad utilizzare i servizi prodotti nell'area di residenza. Poiché credo debba essere consentita la scelta dell'assistenza dei servizi anche fuori dell'area territoriale stabilita e attualmente la legge non dice alcunché nel merito, l'emendamento tende appunto a salvaguardare la libertà di scelta anche al di fuori degli ambiti territoriali.

L'emendamento 8.110 suggerisce che per le aree montane gli ambiti per la pianificazione dei servizi sociali siano fatti coincidere con quelli delle comunità montane: poiché non è produttivo continuare a moltiplicare le unità di pianificazione e per le aree montane già esiste questo ambito, fissato da un trentennio, credo torni utile farvi riferimento adesso. L'emendamento 8.116 tende a sopprimere quanto già suggerito per i comuni, vale a dire di autorizzare l'esercizio di attività di servizio e di intervento per il privato sociale. Non si capisce per quale ragione non sia possibile rendere un servizio nella propria comunità senza che la regione stabilisca criteri e conceda autorizzazioni ai comuni. Ne capisco il motivo se vi è un accreditamento o un rapporto finanziario, ma non se sussiste solamente lo svolgimento di questa attività. Credo che una tale disposizione sia la testimonianza di una visione statalista dell'assistenza e del ruolo degli enti pubblici nell'assistenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.118, devo sottolineare che il testo del disegno di legge prevede addirittura un registro delle organizzazioni di privato sociale. Credo che questo registro abbia senso se – ripeto – esiste un rapporto finanziario, altrimenti non ha alcun senso, proprio perché deve esistere la libertà di fare assistenza, che è garantita dalla Costituzione.

Stesso problema affronta l'emendamento 8.119, che sostituisce le parole: «autorizzati all'» con le seguenti: «accreditati per l'».

Con l'emendamento 8.121 si prevede la consultazione, la concertazione per i criteri di qualità, non solo del privato sociale, ma anche delle

forme più spontanee di solidarietà e di prestazioni di servizi all'interno di comunità come le famiglie, i gruppi spontanei e così via.

L'emendamento 8.122 fa sì che il requisito di qualità sia precisabile, sia esigibile soltanto se appunto vi è un rapporto finanziario tra ente pubblico e soggetto che presta il servizio, altrimenti ci deve essere la libertà assistenziale.

L'emendamento 8.124 tende a dare più spazio all'autonomia regionale, eliminando i criteri nazionali per quanto riguarda la sostituzione di trattamento economico con servizi.

Lo stesso dicasi per l'abbassamento del livello di potere comunale e regionale per quanto riguarda il concorso degli utenti ai servizi. Non si capisce per quale motivo un comune non possa stabilire cose diverse da un altro in relazione al concorso degli utenti. Per quanto concerne i piani di formazione e di aggiornamento, credo che anche in questo caso si possa lasciare più libertà alle forme spontanee di privato sociale di coordinarsi senza un ruolo decisivo dell'ente pubblico.

Infine, con l'emendamento 8.130 si tenta di dare più libertà e più autonomia ai comuni per quanto riguarda le tariffe.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.20, presentato dai senatori Costa e Pastore, si intende illustrato.

BONATESTA. Signor Presidente, ritiriamo tutti gli emendamenti presentati, tranne l'emendamento 8.53 che diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.133, 8.42, 8.52 e 8.41 sono stati ritirati dal senatore Zanoletti.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione

Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000».

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.5 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.22, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.23, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.24, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.25, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.26, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.27, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.29, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.32 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.33, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.34, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.35, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.36, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.37, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.38, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.39, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.40, 8.45, 8.46 e 8.47 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.48, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.50, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.56 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.109, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.110.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi risulta strano che il Governo non spenda una parola per dire che è contrario al fatto che le comunità montane siano gli ambiti di riferimento dei servizi sociali nelle aree montane. Almeno si dica che non si vuole cambiare questa legge per motivi pratici, come è stato affermato; dire che si è contrari e basta a me sembra una contraddizione con tutta la politica che questo Governo dice di fare per la montagna.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, l'articolo 8 richiama il decreto legislativo n. 112 del 1998, che menziona espressamente comuni singoli o associati e comunità montane. Non capisco perché occorra ribadire tale disposizione. Richiamando il decreto legislativo n. 112 si richiama anche il valore delle comunità montane. L'emendamento è superfluo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.110, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.116, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.118, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.119, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.120, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.121, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.122, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.124, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.126, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.128, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.130, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.9, 8.31 e 8.44 sono improcedibili.

L'emendamento 8.55 è improcedibile perché identico all'emendamento 8.134, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dai senatori Costa e Pastore.

Non è approvato.

L'emendamento 8.53 è improcedibile perché identico all'emendamento 8.134, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, eccetto gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.6, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9. Tali emendamenti affrontano, nell'ambito della normazione su interventi e servizi sociali, due grandi problemi.

L'emendamento 9.0.3, per garantire la tutela dei diritti alle prestazioni, seguendo un modello che è ormai già ampiamente presente nel nostro sistema normativo (basti considerare il ruolo delle organizzazioni dei consumatori, per quanto riguarda i rapporti con i soggetti fornitori di beni servizi e delle organizzazioni sindacali, per quanto concerne i rapporti di lavoro), riconosce alle associazioni di volontariato e alle ONLUS iscritte negli appositi registri regionali – oltre che, chiaramente, ai singoli utenti – la possibilità di presentare ricorso per il riconoscimento del diritto alle prestazioni obbligatorie nel caso in cui venisse negato a qualche cittadino.

Ritengo si tratti di una previsione estremamente significativa, perché in questa materia, in cui vi è un rapporto tra un soggetto forte (la pubblica amministrazione) e un soggetto debole (che non è semplicemente il cittadino, ma è il cittadino in condizioni di disagio), mi sembra importante che si consenta a quest'ultimo di essere affiancato da un soggetto più forte, anche se certamente non tanto quanto la pubblica amministrazione. In tal modo si manifesta non solo una concezione della tutela del diritto o dell'interesse legittimo del singolo quale consacrata nel testo costituzionale, ma anche la volontà di offrire una concreta opportunità per far valere i propri diritti a chi versa in condizioni di disuguaglianza sostanziale, se non formale.

Il comma 2 dello stesso emendamento agevola la proponibilità dei ricorsi, prevedendo la gratuità della procedura.

L'emendamento 9.0.6 si fa carico di un'altra preoccupazione. Come Forza Italia e come Casa delle Libertà, abbiamo condiviso l'impostazione del recente disegno di legge collegato sui servizi pubblici locali, nel quale si prevede, in linea di principio, che i servizi pubblici locali siano attribuiti a soggetti esterni: anche quelli non industriali devono essere affidati o per gara pubblica, o a società a partecipazione pubblica o ad istituzioni appositamente create e, solo in ultima analisi e come caso estremo, possono essere gestiti in economia.

Proprio in quest'ottica, che ci trova pienamente d'accordo, riteniamo che nel tipo di attività in discussione sia necessaria comunque la presenza

di un soggetto terzo ed imparziale, dotato di una veste pubblica, che valuti le condizioni che danno diritto al riconoscimento di provvidenze di natura pubblica.

Riteniamo pertanto che debba essere sancito il divieto di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria. Naturalmente, il privato potrà intervenire nella parte esecutiva: nessuno mette in dubbio tale possibilità. Crediamo che, pur in una visione liberale e sussidiaria del rapporto tra privato e pubblico, sia importante ribadire che in tali ipotesi deve aversi comunque una valutazione riferita ad un soggetto pubblico, perché si tratta di materia estremamente delicata che non si può sottrarre alla responsabilità della pubblica amministrazione.

STIFFONI. Signor Presidente, ritengo che il mio precedente intervento renda superflua una specifica illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

GUBERT. Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiederle se fosse possibile procedere alle votazioni secondo l'ordine in cui gli emendamenti sono stati inseriti nello stampato; se invece si vuole innovare, seguendo l'ordine dei proponenti, chiedo che gli emendamenti vengano ristampati in tale ordine.

È infatti impossibile seguire il corso delle votazioni, data anche la velocità a cui sta procedendo e capire quale argomento è in votazione.

Non credo che sia impossibile mantenere il nostro costume tradizionale.

Forse le costerà qualcosa di più in termini di velocità, ma ciò consentirebbe almeno a me di seguire quali emendamenti vengono votati.

Detto questo, signor Presidente, vorrei anche spendere una parola sul precedente intervento del Governo in merito alle comunità montane. L'emendamento non dice che esse sono escluse, ma prevede che nelle aree montane il riferimento sovracomunale siano le comunità montane al fine di non creare ulteriori frammentazioni e complicazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.103, esso tende a rendere più strette e più essenziali le funzioni dello Stato in termini di principi ed obiettivi; mi pare eccessivo che lo Stato debba assumersi come suo compito tutti i principi e tutti gli obiettivi. Mi sembra che sia soltanto lo Stato a decidere i principali obiettivi, criteri o principi.

L'altro tema rilevante viene evidenziato dall'emendamento 9.105. L'articolo 9 recita che lo Stato deve individuare dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni. Sono d'accordo per quanto riguarda i livelli essenziali, che si avvicinano al minimo. Tuttavia, l'uniformità significa che il servizio deve avere la stessa forma in tutto il territorio nazionale. La parola uniforme vuol dire esattamente la medesima forma. Allora, la mia proposta è di eliminare il criterio dell'uniformità perché contraddice la libertà assistenziale e la libertà di scelta delle regioni, dei comuni ed eventualmente delle comunità montane. Non so se fosse proprio questa

l'intenzione del proponente. Tuttavia, se non fosse questa, sarebbe bene che il Governo facesse una precisazione, perché altrimenti si entrerebbe in contraddizione con il principio dell'autonomia.

L'emendamento 9.107 tende ad eliminare il criterio dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per gli interventi ed i servizi che non siano residenziali. Attraverso questa via si potrebbero introdurre nel sistema dei servizi gestiti dalla comunità, dal privato, dal sociale; delle rigidità che ostacolano anziché agevolare il soddisfacimento dei bisogni da parte della gente. Quindi, l'emendamento ha il fine di eliminare questo tipo di requisito laddove è meno facile crearlo. Non è poi così facile creare tale requisito per i servizi non residenziali.

Con gli emendamenti 9.108 e 9.110 si intende esprimere delle preoccupazioni in merito al potere che il Ministero per la solidarietà sociale si assume circa i livelli di istruzione necessari per gli operatori sociali. Esiste un livello che è quello non universitario, per il quale la competenza nell'istruzione professionale è regionale. Quindi, non si capisce per quale motivo il Ministero centralmente debba stabilire dei requisiti che sono validi a livello regionale. In base alla mia esperienza maturata in Trentino posso affermare che la provincia e la regione si sono date dei criteri ed hanno realizzato delle scuole in piena autonomia, che funzionano molto bene. Perché il Ministro per la solidarietà sociale centralmente, da Roma, deve stabilire come debbano essere i criteri di accesso e di durata del percorso degli studi? Quali competenze ha se la competenza professionale è delle regioni? Lo stesso discorso vale per le università. Presidente, lei sa che l'università ha una propria autonomia e che vi è un Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che vigila, sollecita e accompagna tale autonomia. Mi sembra proprio un errore far stabilire al Ministero per la solidarietà sociale quali siano i criteri ed i percorsi di studio e via dicendo per le professioni sociali.

Con l'emendamento 9.114, in accordo anche con l'ordine del giorno presentato in questa sede, si vuole sostituire, qualora si definiscano i livelli essenziali dei servizi, la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con» la Conferenza unificata. Non si possono individuare i livelli minimi essenziali e poi scaricare sulle regioni in maniera indifferenziata i relativi oneri.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, per quanto riguarda l'ordine delle votazioni, le ricordo che è stato stabilito dalla Presidenza, che è stato annunciato già nel corso della seduta di questa mattina ed è stato finora seguito. Quindi, credo non sia un peso intollerabile per tutti noi fare insieme un minimo di ginnastica mentale in più.

BONATESTA. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 9.16, dandolo per illustrato, e ritiriamo il restante emendamento.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.0.100.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti concernenti la possibilità di ricorso al sindaco, faccio presente che già l'ordinamento prevede il ricorso al sindaco e alla giurisdizione e che risulta improprio, in tali emendamenti, il sovraccarico di responsabilità che deriva alla figura del sindaco; perché non ricorrere ad altre autorità, che sono responsabili dei servizi sociali?

Gli emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori Russo Spina e Pastore sono eccessivamente rigidi nell'accomunare al divieto del coinvolgimento dei privati compiti molto diversi, che vanno dalla misurazione della qualità dei servizi alla valutazione sullo stato di abbandono dei minori. Comprendendone però il senso, chiedo ai presentatori di trasformarli in un ordine del giorno. Rilevo, però, che non sono ascoltata.

Senatore Gubert, «essenziale» non è ripetitivo di «uniforme». Non voglio qui riaprire il dibattito che abbiamo svolto in sede di discussione generale. La necessità di una legge quadro per avere *standard* di riferimento essenziali e uniformi (con uniformi si intende una omogeneità di base) è dovuta al fatto che in questo Paese abbiamo pacchetti di diritti sociali estremamente differenziati da città a città e da regione a regione, e lei sa che questa è una delle ragioni che determinano l'esposizione al rischio di povertà.

Quindi, il senso di una legge quadro è proprio quello di fare in modo che su tutto il territorio nazionale ci sia, appunto, un livello essenziale di servizi, che non significa affatto ridurre la complessità o la differenziazione di quei servizi per quanto riguarda, poi, la qualità degli interventi e delle prestazioni.

Inoltre, per quanto riguarda le comunità, faccio presente che mi è molto chiaro che le strutture residenziali e semi-residenziali sono diverse dalle famiglie-comunità; però nel provvedimento abbiamo raccolto un'esigenza che ci è stata posta da tante associazioni, che chiedono di prestare attenzione al fatto che dietro le comunità e le piccole strutture non si nascondano poi, di fatto, degli istituti in piccolo. Quindi, introdurre *standard* di qualità anche per le famiglie-comunità è un'esigenza molto sentita, che penso sia importante.

La funzione di programmazione, per quanto riguarda le professioni sociali, è una richiesta molto forte che viene anche dalle regioni per evitare il proliferare di figure sociali, ed è ovvio che questa è d'intesa con le regioni stesse.

Sono in imbarazzo, perché bisogna procedere rapidamente; se lei, senatore Gubert, mi interpella in modo minuto su ogni emendamento senza tener conto di quanto è emerso in sede di discussione generale, questo diventa un po' imbarazzante. Le vorrei rispondere, ma nello stesso tempo

bisogna rispettare i tempi della discussione e della votazione. Se possibile, le chiedo di evitarmi questo imbarazzo.

PRESIDENTE. In buona sostanza, signora Ministro, se abbiamo capito bene, lei ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, tranne l'invito ai senatori Russo Spina e Pastore a trasformare i loro emendamenti 9.0.100, 9.0.3 e 9.0.6 in ordini del giorno.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esatto.

RUSSO SPINA. Sono d'accordo a trasformare l'emendamento 9.0.100 in un ordine del giorno.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. In questo caso, signor Presidente, accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 950 non viene posto in votazione.

L'emendamento 9.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.107, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.110, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.114, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dai senatori Bonatesta e Mulas.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

L'emendamento 9.0.3 è improcedibile.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, credo che il parere contrario della 5^a Commissione sull'emendamento 9.0.3 riguardi il comma 2, perché il comma 1 riguarda il diritto di adire il giudice e non certo la spesa. Al limite, potrei modificare l'emendamento eliminando il comma 2.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, il parere contrario in questione è espresso sulla globalità dell'emendamento.

PASTORE. Signor Presidente, che resti agli atti che lo ritengo incomprensibile se riferito anche al comma 1. Posso capire il parere contrario sul comma 2, che prevede la procedura giudiziaria gratuita, ma in quel caso, modificherei l'emendamento, eliminando quel comma e lasciando così in vita il solo comma 1. Che resti agli atti la mia meraviglia su questo parere contrario.

Comunque, non avevo intenzione di insistere per chiedere la votazione dell'emendamento 9.0.3. Ritiro pertanto gli emendamenti 9.0.3 e

9.0.6 facendoli confluire nell'ordine del giorno n. 950, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 9.0.100, del senatore Russo Spena.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, le ribadisco che il parere della 5^a Commissione, per quel che ci consta, riguardava l'intero emendamento.

Ricordo che gli emendamenti 9.0.4 e 9.0.5 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BONATESTA. Signor Presidente, sull'articolo 10 ci permetta di spendere qualche parola in più di quanto non abbiamo fatto finora, per il semplice motivo che su tale norma, come il Ministro e la maggioranza sanno, c'è stato uno dei momenti di maggior confronto alternativo tra maggioranza e opposizione: secondo noi, uno dei momenti più qualificanti da una parte e meno qualificanti dall'altra di tutto il disegno di legge.

Pertanto, vorremmo che rimanesse agli atti dell'Assemblea (e quindi che risultasse dal Resoconto di questa seduta) che rinunciamo ad illustrare gli emendamenti semplicemente perché ci rifacciamo all'illustrazione fatte nelle Commissioni riunite 1^a e 11^a. Ribadiamo quindi in quest'Aula i nostri motivi di opposizione a questo articolo, già ampiamente espressi e motivati in quella sede.

Fatta questa richiesta, così che ne risulti chiaramente la motivazione nel Resoconto, vorrei anticipare che manteniamo la proposta di stralcio dell'articolo 10 nonché gli emendamenti 10.2, 10.40 e 10.72, mentre ritiriamo tutti gli altri emendamenti presentati dai senatori di Alleanza Nazionale.

Ribadiamo poi, ancora una volta, che l'illustrazione degli emendamenti è già stata fatta nelle Commissioni riunite 1^a e 11^a.

PASTORE. Signor Presidente, esprimo le stesse valutazioni del collega Bonatesta e quindi mantengo solo alcuni emendamenti, però più numerosi del solito perché la questione ci ha appassionato – nel senso etimologico del termine – in Commissione e quindi credo sia doveroso – se mi consente il collega Bonatesta – non solo richiamarci al dibattito in Commissione, ma spendere due parole altresì in Aula, anche perché qui la comunicazione è diretta, solenne e c'è il supporto del resoconto stenografico.

Manterrò innanzitutto l'emendamento 10.100, che prevede la soppressione dell'articolo. La nostra richiesta di soppressione non è motivata dal fatto che riteniamo la legislazione sulle IPAB all'avanguardia: risale al 1890, ha retto più di un secolo, è una legislazione che indubbiamente deve essere profondamente rivista, anche alla luce delle nuove «mode», nuove tendenze dirette alla privatizzazione, cioè a creare schemi più elastici, più flessibili, meno oppressivi senza far venir meno il controllo doveroso sulla gestione di patrimoni destinati a fini sociali spesso molto rilevanti. Ricordo a tutti che le IPAB sono le antiche Opere Pie che rappresentavano, nella struttura della Chiesa, gli strumenti per intervenire in campo sociale (orfani, ciechi, ecc.). Allora era la Chiesa che provvedeva

a tutto questo e lo Stato, con l'Unità d'Italia, ha ritenuto, nel sommovimento generale che c'è stato, di rispettare queste istituzioni, pur laicizzandole. La legge Crispi del 1890 rispetta l'autonomia, le funzioni e la vocazione dei singoli istituti di pubblica assistenza e beneficenza.

Naturalmente, molta acqua è passata sotto i ponti. Occorre modificare l'organizzazione, ma anche non essere meno rispettosi di quanto è stato lo Stato liberale di oltre un secolo fa, giudicato anticlericale, e quindi valutare esattamente la portata di questi interventi. Poiché nell'articolo 10 non sono indicate soltanto delle disposizioni di principio, ma anche una norma di delega, consentendo al Governo di riscrivere tutta la legislazione in materia, a me sembra più che doveroso, in omaggio alla tradizione e alle funzioni meritorie che queste istituzioni hanno avuto e continuano ad avere, cercare di evitare che ci possano essere ricadute negative sia dalle norme di immediata applicazione, sia soprattutto dall'esercizio della delega. L'emendamento soppressivo, che manteniamo, vuole soprattutto sollevare il problema.

Un altro emendamento che manteniamo è il 10.20, in cui si ribadisce un concetto che sicuramente è espresso nel testo dell'articolo 10, ma che nella strutturazione generale del provvedimento – che prevede una serie di interventi pianificatori e programmatori a livello nazionale, regionale e poi locale – credo sia opportuno ribadire con forza: queste istituzioni debbono poter conservare i propri scopi. Le IPAB non possono essere inglobate e, in qualche modo, violate nella loro autonomia in quelle funzioni che alle stesse sono state attribuite, nel corso dei numerosi anni trascorsi dalla loro istituzione, da chi le fondò a suo tempo, da chi è poi intervenuto dal punto di vista legislativo e, quindi, da tutti coloro che hanno contribuito ad accrescerne il patrimonio e a cercare di mantenerne alta la vitalità.

Pertanto, ribadiamo la sacralità degli scopi statuari delle singole IPAB di fronte a questo vento riformatore che potrebbe, in qualche modo, calpestarle. Non intendiamo con ciò affermare che sia questa l'intenzione del Governo, ma come opposizione abbiamo il dovere di sottolineare questa preoccupazione e di evitare al massimo che si possa giungere a questi risultati.

Mantengo anche l'emendamento 10.118, che ribadisce la necessità di tenere separata la gestione dei servizi da quella dei patrimoni onde evitare un rischio che pure esiste. Non conosco i «volumi» di affari, cioè i volumi dei servizi in termini economici di queste istituzioni ma, in questi giorni di dibattito in Commissione e in Aula, è stato sottolineato che il patrimonio delle IPAB ammonterebbe a 7.000 miliardi di lire, se non vado errato, dei quali quasi la metà rivenienti, ad esempio, da IPAB che non hanno nulla o hanno molto poco a che fare con questo provvedimento legislativo; mi riferisco, in particolare, alle istituzioni che gestiscono il settore scolastico.

Vogliamo ribadire che questi patrimoni devono mantenere la loro consistenza proprio a garanzia dello scopo primario che le IPAB hanno avuto e che vogliamo sia mantenuto. Auspichiamo altresì che di tali patrimoni non si faccia un uso improprio, destinandoli, ad esempio, al ripiana-

mento dei bilanci di questo o di quell'ente o, peggio ancora, per «darsi a una finanza allegra». Poiché ciò vale, naturalmente, anche per un futuro che potrebbe essere più che decennale, è bene che il legislatore sia estremamente prudente e cauto in questo campo.

Mantengo ed illustro anche l'emendamento 10.54 che contiene un'indicazione riportata anche nell'ordine del giorno, predisposto e sottoscritto da noi dell'opposizione, condiviso dalla maggioranza e mi auguro anche dal Governo e sul quale auspico si potrà intervenire in dichiarazione di voto in un'Aula un po' più gremita e non così poco frequentata. Tale emendamento si concentra su un dato: le IPAB possono essere interessate da questa riforma in quanto svolgono funzioni socio-assistenziali. Se non svolgono tali funzioni – e in questa linea è stato presentato un successivo emendamento che *a contrario* ribadisce lo stesso principio – non c'è bisogno o necessità (anzi è estremamente opportuno) che siano incluse in questa riforma, che ha una funzione ben precisa.

Vogliamo assicurarci che il settore IPAB che non riguarda la riforma ne rimanga fuori. In proposito mi hanno fornito alcuni dati sostanziali: il patrimonio di quel settore ammonta a circa 15.000 miliardi di lire, quindi quasi la metà di tutti i patrimoni IPAB. Non so se si tratta di dati esatti, comunque sono cifre che il Governo potrà confermare o smentire; in ogni caso il principio resta al di là dell'importanza economica della questione.

Mantengo l'emendamento 10.47 che ribadisce il principio e gli scopi statutari di tali istituzioni e l'emendamento 10.53 con il quale si vuole sottolineare il concetto che dalla riforma debbano essere escluse le IPAB che gestiscono il settore scolastico.

Infine, l'emendamento 10.62, impone al legislatore, là dove si prevede una riorganizzazione delle IPAB, di accorpate, inglobare, fondere tra loro le IPAB che abbiano finalità comuni in modo da realizzare in ogni caso, con nuove strutture, gli scopi statutari originari.

Quelli appena citati sono gli emendamenti che mantengo mentre – ripeto – ritiro tutti gli altri presentati da me o da colleghi del mio Gruppo.

GUBERT. Signor Presidente, l'articolo 10, che conferisce una delega al Governo a fine legislatura, mette a disposizione dei voleri del Governo stesso un patrimonio enorme accumulatosi nei secoli di donazioni e di attività pro-sociale compiute dalle comunità locali nel nostro Paese.

Questo articolo è molto pericoloso ed è per questo motivo che l'emendamento 10.101 intende sopprimerlo, dando così spazio al Parlamento di decidere in merito in maniera più congrua anziché attraverso una legge delega o un articolo di delega.

L'intervento in questa materia è molto delicato e ritengo utile che il Parlamento sia attore in merito.

Fatta questa considerazione, vorrei rilevare che altri emendamenti tendono invece a limitare alcuni eccessi contenuti, a mio avviso, in questi criteri di delega.

L'emendamento 10.103 sottolinea il problema di individuare l'oggetto; bisogna cioè considerare tutte le IPAB o solo quelle che svolgono

esclusivamente attività assistenziale? Bisogna quindi considerare le IPAB che svolgono in via esclusiva attività assistenziale, quelle che la svolgono prevalentemente o, ancora, quelle che la svolgono solo in parte?

Credo sia opportuno precisare l'oggetto. È stato presentato un ordine del giorno che in qualche maniera rimedia a questa genericità del disposto legislativo e credo che se la legge non fa distinzione un Governo debba attivarsi per poterla applicare; se non lo fa viene a mancare agli obblighi che si è assunto. Pertanto, sarebbe opportuno correggere la legge.

Anche l'emendamento 10.105 tende a limitare i pericoli contenuti nell'articolo. L'emendamento prevede un riconoscimento dell'autonomia delle singole istituzioni nel decidere sul proprio futuro. La pretesa dello Stato di regolare tutto il pubblico è eccessiva. Esiste un pubblico anche al di fuori dello Stato e le IPAB ne sono un esempio. Perché ricondurre tutto alla disciplina che lo Stato vuole dare a questi enti? Il discorso poi non si limita solo alla disciplina perché assistiamo ad interventi anche molto più forti.

L'emendamento 10.107a prevede la possibilità e non l'obbligo della trasformazione delle IPAB, garantendo quindi loro una maggiore libertà. Lo stesso dicasi per l'emendamento 10.108 che si riferisce alla lettera c) del comma 1.

L'emendamento 10.109 agisce invece in direzione contraria alla libertà di trasformazione. Il testo prevede anche la possibilità di trasformare la forma giuridica della IPAB convertendole in associazioni. L'associazione è una forma fragile e spesso facilmente manovrabile da poche persone.

La consistenza giuridica dell'associazione è molto al di sotto di quella delle attuali IPAB. Se fossero fondazioni, si potrebbe ragionare perché potrebbero fungere da modello positivo; laddove, però, si parla di associazioni la privatizzazione può assumere forme molto più suscettibili di uso privatistico nel senso deteriore del termine. Ecco il motivo per eliminare la possibilità della trasformazione in associazioni.

L'emendamento 10.111 è teso a prevedere che vi sia la possibilità di verificare l'efficacia dell'uso del patrimonio, ma non di più.

L'emendamento 10.112 concerne l'obbligo di trasformare gli statuti di questi istituti secondo i principi dell'efficienza e dell'efficacia: a me consta che efficienza ed efficacia siano criteri che non appartengono agli statuti, ma al modello organizzativo. Occorre distinguere il livello organizzativo da quelli istituzionale e gestionale. Come si ripercuotono, allora, l'efficienza e l'efficacia sugli statuti? A me sembra un modo improprio di gestire il problema.

L'emendamento 10.113 concerne l'orientamento a vincolare il potenziamento dei servizi. Non è chiaro di quali servizi si tratta. Anche questo è un problema che lascerei risolvere in modo autonomo. Lo stesso discorso vale per l'incentivazione alla fusione e all'accorpamento delle IPAB: perché dobbiamo incentivare all'accorpamento e alla fusione? Potrebbe non essere la scelta più opportuna; gli statuti, gli interessi e la storia potreb-

bero essere diversi. Perché allora dovremmo incentivare? Perché dovremmo espropriare l'originalità che le IPAB riportano dalla loro storia?

Seguono poi gli emendamenti che si riferiscono alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10, che a mio avviso è quella più pericolosa poiché impone la separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni e che i servizi siano quelli del sistema integrato di servizi; è lo Stato, cioè, che alla fine stabilisce quali sono i servizi che le IPAB devono produrre in base alla catena di pianificazione precedentemente considerata. Questo viola la libertà statutaria e di chi ha dato quei patrimoni per certi fini. Possono pure esserci trasformazioni; però, non credo debbano essere decise per via politica dagli enti preposti all'amministrazione pubblica, ma autonomamente da queste istituzioni.

Ecco perché anche l'emendamento 10.120 prevede che il potenziamento dei servizi, eventualmente conseguente ad un riordino, sia rispettoso dei fini istituzionali previsti nelle tavole fondative e negli statuti, e non di quelli fissati in sede politica.

L'emendamento 10.121 è teso a sopprimere la finalizzazione dei patrimoni allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e di servizi sociali. Attraverso la norma del potenziamento e dello sviluppo del sistema integrato dei servizi sociali si arriva ad un esproprio generalizzato dell'autonomia di questi enti. Questo è a mio avviso un fatto assai pericoloso che viola la libertà del corpo sociale, così come si è espresso nella sua storia. Segue poi l'emendamento 10.124 riguardante le IPAB inattive. A me sembra che due anni di inattività siano troppo pochi per deciderne la soppressione o lo scioglimento; l'emendamento 10.125 prevede che una istituzione possa anche cambiare statuto. Possono esserci finalità non più attuali perché i bisogni sono cambiati. Allora, per quale motivo deve essere un ente esterno a definire quelle finalità e non invece l'IPAB stessa a ridefinire le proprie finalità negli statuti? Credo che la dinamica istituzionale sia un fatto normale e quindi vada garantita anche a questi enti.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti. Mi permetto di dire poche parole solo sull'emendamento 10.6, che è sostitutivo dell'articolo proposto dal Governo.

Nel nostro emendamento (lo dico soltanto affinché rimanga nel resoconto stenografico; so benissimo che sto facendo perdere tempo a tutti quanti) abbiamo delineato un percorso che consenta di inserire le IPAB nella rete integrata di interventi e servizi sociali, sgravandole di gran parte degli oneri amministrativo-burocratici e dotandole di grande autonomia, in modo che possano essere più efficienti. Abbiamo previsto che alle IPAB venga conservata una precipua configurazione basata sull'autonomia statutaria, che deve però rispettare i vincoli testamentari e una distinzione chiara rispetto all'ente locale, scartando l'ipotesi di una possibile trasformazione in istituzione, intesa come ente strumentale dell'ente locale stesso. Abbiamo previsto infine che vengano mantenute le vigenti possibilità di depubblicizzazione, con l'aggiunta di un'ipotesi di possibile depub-

blicizzazione nel caso in cui negli ultimi 5 anni di attività il finanziamento da parte del pubblico non abbia superato il 50 per cento del bilancio dell'IPAB.

Signor Presidente, vorrei dire qualche parola sull'ordine del giorno n. 900, che vede anche il sottoscritto come firmatario. Vorrei che venisse riportato nel resoconto stenografico che ho apposto la mia firma per obbedienza, anche perché – se mi permette, signor Presidente – mi sembra abbastanza difficile impegnare il Governo su certi principi, avendogli dato una specifica potestà delegata. Speriamo che i principi vengano rispettati. Vedremo che tipo di delega attuerà il Governo.

Infine, sempre in riferimento all'ordine del giorno, il Governo si è impegnato a proporre quel famoso emendamento alla finanziaria 2001, costituendo questo grande serbatoio, questo grande «salvadanaio», cui le regioni potranno attingere in un'unica soluzione appunto senza vincoli di destinazione. Così, invece di tanti salvadanai, ne abbiamo costituito uno. Però, in ogni caso, il tutto farà riferimento al testo unico sull'assistenza, su cui la Lega è assolutamente contraria.

ZANOLETTI. Signor Presidente, tra i pochissimi emendamenti che ho voluto mantenere c'è anche l'emendamento 10.44, sulle IPAB.

Delle IPAB si è parlato molto, credo giustamente, perché sono giuste le preoccupazioni, rispetto al mantenimento della destinazione, sulla separazione tra gestione e patrimonio e soprattutto sul destino delle cosiddette IPAB scolastiche.

Il Ministro ed il relatore di maggioranza in Commissione ci hanno dato parecchie garanzie su questo punto, però credo che la questione che abbiamo posto non sia peregrina, anche perché negli interventi del Ministro o di altri esponenti della maggioranza si è sempre parlato di 4.200 IPAB e di 37.000 miliardi.

Tutti sanno che, di queste 4.200 IPAB, circa 3.000 sono socio-assistenziali e circa 1.200 sono scolastiche. Se così è, il patrimonio delle IPAB scolastiche è di 15.000 miliardi circa, come ha stimato il senatore Pastore, o di 10.000 miliardi circa. Quando si parla di IPAB socio-assistenziali bisognerebbe quindi specificare che il patrimonio totale non è di 37.000 miliardi ma di 27.000 o di 25.000 miliardi. Poiché questa specificazione non è priva di fondamento, il nostro emendamento aveva senso, essendo volto a chiarire inequivocabilmente il destino delle IPAB scolastiche. Constatato l'atteggiamento della maggioranza, che non intende accogliere alcunché, abbiamo ripiegato su un ordine del giorno. Spero che il contesto in cui è nato l'atto di indirizzo e l'autorevolezza di chi ha offerto garanzie, che abbiamo ascoltato tutti, possano farci stare tranquilli rispetto ad una questione nodale.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti e colgo l'occasione per chiedere alla Presidenza se gentilmente può informarci se vi è una risposta del Governo in ordine al dibattito sulla Palestina? Mi hanno poc'anzi comunicato al telefono una notizia diramata

dall'ANSA: la situazione si aggrava di minuto in minuto, sono state uccise trenta persone.

PRESIDENTE. Abbiamo interpellato cinque minuti fa il Ministro per i rapporti con il Parlamento e siamo in attesa della risposta del Governo.

RUSSO SPENA. La ringrazio.

DIANA Lino. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno n. 20. Mi rivolgo a lei, alla signora Ministro e ai colleghi per aggiungere qualche parola in ordine a una tematica, sceverata in modo esplicito dai colleghi che hanno presentato appositi emendamenti in relazione alla interpretazione da dare al disposto della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 10 del disegno di legge al nostro esame. Condivido tutto ciò che hanno proposto i colleghi che mi hanno preceduto in ordine all'interpretazione da dare a questa disposizione che – lo ricordo a me stesso – non è di carattere finale bensì strumentale e delegatoria, perché conferisce una delega al Governo affinché disciplini la *subiecta* materia secondo i principi e i criteri direttivi che la Costituzione prevede debbano essere indicati nelle leggi di delegazione.

Non ho neppure i lievi dubbi che il senatore Zanoletti ha manifestato poc'anzi; se ciò che abbiamo ascoltato dal Governo sinora in Assemblea – e soprattutto nel corso dei lavori in Commissione – ha un senso, e se il Governo si accinge, come sembra, ad accogliere tali ordini del giorno, che pertanto non saranno posti in votazione, appare chiaro che in sede di esercizio della conferenza delega, *ex* articolo 10, il Governo escluderà dalla previsione della lettera *g*), comma 1, le IPAB che gestiscono servizi scolastici. Saranno ricomprese nella suddetta previsione soltanto le IPAB che gestiscono interventi e servizi sociali; quindi, il patrimonio degli Istituti di pubblica assistenza e beneficenza, che gestiscono attività e servizi scolastici, continuerà ad essere utilizzato in conformità dei compiti propri di tali istituti e non sarà toccato dal Governo nell'esercizio della delega che ci accingiamo a conferirgli.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 500 (Nuovo testo) mira ad una specificazione, del tutto coerente con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 10. L'ordine del giorno, infatti, individua alcune particolari situazioni di IPAB e le mette in evidenza, affinché si possa giungere a riconoscere loro personalità giuridica di diritto privato nel modo più semplice e lineare possibile.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro a pronunziarsi sulla proposta di stralcio, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario alla proposta di stralcio ed agli emendamenti che propongono la soppressione della delega al Governo.

Considero superflui gli altri emendamenti, in quanto il merito degli stessi è ampiamente presente nell'articolo 10. Mi si consenta di soffermarmi brevemente su tale aspetto, perché l'articolo in esame è una disposizione di fondo della legge. Gli emendamenti che sono stati efficacemente illustrati e quelli presentati dal senatore Russo Spena, propongono che il patrimonio delle IPAB (in merito al quale le cifre che sono state ricordate – ossia 4.200 come numero di IPAB e 37.000 come ammontare del patrimonio – sono da intendersi in modo approssimato) venga rivitalizzato e mantenuto nella rete dei servizi ed abbia esplicite destinazioni sociali, finalizzate all'aiuto dei più deboli ed alla qualificazione della rete dei servizi. Tutte queste previsioni, che vengono proposte dagli emendamenti (in particolare dagli emendamenti 10.118, 10.40, 10.119, 10.42 e 10.43), sono ampiamente contemplate nelle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 10.

Esprimo, dunque, parere contrario a tali emendamenti non perché disenta nel merito, ma perché le stesse previsioni sono già contenute nell'articolo 1 e soprattutto – lo ripeto – nelle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*). Mi viene la tentazione di leggere questi punti per dimostrare che sussiste una simmetria di vedute e che pertanto gli emendamenti sono superflui. La delega, infatti, mira a rivitalizzare la rete delle IPAB, destinandola ai soggetti deboli ed a finalità sociali.

Per quanto riguarda la questione delle IPAB educative, dalla lettera *a*) del comma 1 emerge chiaramente che il riferimento è alle IPAB che operano in campo socio-assistenziale, restando escluse, quindi, le IPAB a carattere educativo. Per tale ragione, sono favorevole agli ordini del giorno nn. 20 e 500 (Nuovo testo).

Mi sono soffermata sull'argomento perché mi sembrava utile esprimere con chiarezza l'opinione del Governo su questo punto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori, identico all'emendamento 10.100, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.20, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.118, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.54, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.47, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.53, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.62, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Gubert, è identico all'emendamento 10.2, precedentemente respinto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 10.107 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.109, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.111, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.112, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.113, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.115, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.116, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.117, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.120, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.121, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.123, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.124, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.125, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 10.6 è improcedibile, stante il parere contrario della 5^a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.18, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

L'emendamento 10.21 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.22, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

L'emendamento 10.23 è improcedibile, stante il parere contrario della 5^a Commissione, *ex* articolo 81 della Costituzione.

Metto ai voti l'emendamento 10.28, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.31, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.32, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.35, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.34, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.36, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.43, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

L'emendamento 10.49 è improcedibile, stante il parere contrario della 5^a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 10.48, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.52, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.61, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.68, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.69, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.75, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.80, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.44, presentato dai senatori Zanoletti e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.40, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.72, presentato dai senatori Bonatesta e Mulas.

Non è approvato.

L'emendamento 10.15 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.19, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

L'emendamento 10.76 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.24, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.119, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.42, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.56, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.126, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 20 e 500 (Nuovo testo) non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, compreso l'emendamento 11.2, di cui è primo firmatario il senatore Costa.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti.

GUBERT. Signor Presidente, devo dire che ammiro la sua capacità di registrare i voti senza alzare lo sguardo. La sua è una capacità veramente originale.

PRESIDENTE. Come fa a dire che non alzo lo sguardo?

GUBERT. L'ho guardata.

PRESIDENTE. Ho delle capacità mimiche straordinarie.

GUBERT. Gli emendamenti all'articolo 11 tendono ad ampliare, come già per altri ambiti, lo spazio di autonomia delle realtà sociali che si muovono nel settore dei servizi, anche per quelli innovativi che abbiamo in esame.

L'autorizzazione ha senso se c'è un accreditamento, un finanziamento pubblico; in caso contrario, non ha molto rilievo.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.107, i criteri per stabilire le modalità di autorizzazione sono addirittura nel testo in esame ricondotti alla regione. In sostanza, le regioni devono, secondo il Governo, dire quali sono le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale; non si tratta solo dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione, ma anche – ripeto – delle modalità.

Dal momento che l'esercizio avviene su base comunale, se questa è l'autonomia lasciata ai comuni, tanto vale che la regione stabilisca addirittura di svolgere essa stessa quel tipo di servizio.

Se i comuni diventano i terminali operativi di decisioni assunte altrove, c'è veramente una concezione molto riduttiva di questa autonomia: anche sulle modalità si deve stabilire il come, oltre che sulla sostanza.

Questo è il senso degli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Ha notato, senatore Gubert, con quanta attenzione l'ho guardata sempre? (*ilarità*).

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.1.

ZANOLETTI. Signor Presidente, confermo il ritiro dell'emendamento 11.18.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Pastore ha ritirato gli emendamenti a sua firma, nonché l'emendamento 11.2, che ha come primo firmatario il senatore Costa.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.10 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.13, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.14, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.15, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.17, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.107, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.18 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, intervengo per esplicitare il nostro voto contrario all'articolo 11 per semplici motivazioni.

Consideriamo intanto fondamentale, sulla base del principio di sussidiarietà, affidare la quasi totalità delle competenze agli enti locali, che consideriamo gli unici in grado di dare risposte sollecite e flessibili alle esigenze dei cittadini. Questo, tanto più nel nostro Paese, che ha al suo interno profonde differenze economiche, sociali e culturali. Deve essere attribuita ai comuni la quasi totalità delle risorse necessarie in questo settore, a nostro avviso, attraverso una corrispondente riduzione dei tributi statali e regionali, e l'introduzione di imposte sostitutive e comunali di scopo.

A livello centrale, devono essere mantenute solo le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di funzioni residuali e per la perequazione fra regioni.

Le regioni, a loro volta, dovrebbero provvedere a redistribuire in funzione di riequilibrio le risorse loro attribuite a questo scopo agli enti locali. L'individuazione dei centri di responsabilità, intesi come centri in cui coincidono i poteri impositivo e decisionale deve essere assolutamente certa, per consentire al cittadino una puntuale conoscenza della qualità di governo degli amministratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti che ho presentato all'articolo 12.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 12.

GUBERT. Signor Presidente, in parte sulla questione sono già intervenuto precedentemente con riferimento ai criteri.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* GUBERT). Comunque, mi sembra fuori luogo che le figure professionali di qualsiasi livello siano definite dal Ministro per la solidarietà sociale, non perché il ministro è l'onorevole Turco, non è questo il problema, ma perché è questione di ordinamento complessivo. È come se per tutte le professioni universitarie intervenisse nella formazione il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. (*Commenti del ministro Turco*). Ma qui si prevede solo il concerto, perché il primato è di un altro Ministero. È come se il Ministero dei lavori pubblici avesse in carico gli ingegneri e il Ministero della sanità decidesse come si formano i medici. Se arriviamo a questo tipo di disordine normativo, non andremo molto lontani. Ma la questione non riguarda solo le figure universitarie, bensì anche quelle di livello professionale non universitarie, che sono tipicamente di competenza regionale. Quindi, l'emendamento tende a mettere un po' di ordine.

Non sono contrario a che il Ministro per la solidarietà sociale possa dire qualcosa in merito alla formazione degli operatori sociali, però il primato deve rimanere per il livello universitario al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e all'autonomia delle singole università, mentre per il livello non universitario alle regioni. Quindi, gli emendamenti vanno in questa direzione. In particolare, vorrei evidenziare l'emendamento 12.111, che lo scrive in maniera molto chiara.

Anche per quanto riguarda la disciplina della dirigenza nei servizi sociali, se la competenza è prettamente regionale, perché non lasciarla alle regioni? Perché lo Stato deve dire come, quando e chi accede al ruolo di dirigenza? Se abbiamo fiducia nelle capacità di autogoverno delle regioni, lasciamo che siano esse a decidere in materia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Russo Spina si intendono illustrati.

MULAS. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti.

SCIVOLETTO. Senatore Gubert, lei ha ritirato i suoi emendamenti?

GUBERT. Il Ministro si irrita se...

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Senatore Gubert, se lei avesse seguito il dibattito in Commissione come i suoi colleghi, avremmo discusso ampiamente anche in quella sede.

Non mi irrita affatto, sorrido del fatto che lei ritiene che il Ministro della solidarietà sociale non abbia voce in capitolo sulle professioni sociali. Se lei lo chiede agli operatori sociali, le diranno i danni che questo ha provocato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.3 e 12.4 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.1 e 12.11 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.106, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.107.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Ministro, può darsi che il Ministro dell'università non sia in grado di svolgere il proprio ruolo, può darsi che le regioni non siano in grado di svolgere il proprio ruolo nel definire i percorsi formativi, ma questo non deve giustificare un sovvertimento dei principi dell'ordinamento normale: si dovrebbe rimediare alle inefficienze in qualche maniera, facendole evidenziare, anziché cambiando l'ordine delle competenze che in materia sono ovvie e naturali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.110, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.111, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.113, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.117, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 12.118 e 12.120 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, mi compiaccio veramente che all'interno di questo provvedimento, al contrario di quanto è stato detto, vi sia l'articolo 12, relativo alle figure professionali sociali.

Si tratta di figure indispensabili – e sempre più lo saranno in una società complessa come la nostra – che, purtroppo, hanno dovuto sostenere e soffrire per una disattenzione – diciamolo pure – nei decenni passati dei Ministri che avevano titolo per attribuire loro i corsi di laurea, che avevano titolo per l'equiparazione dei profili professionali e di quelli che avevano titolo, all'interno della funzione pubblica, dell'accesso alla dirigenza.

Sono, quindi, veramente felice che la Ministro per la solidarietà sociale si faccia promotrice, di concerto con i Ministri ai quali non viene tolta la competenza, per parificare e finalmente dare giustizia a molti di questi lavoratori che sono ancora poco riconosciuti, il cui valore del lavoro è ancora assai poco riconosciuto rispetto al merito che hanno.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, a me spiace, ho dovuto dichiarare decaduti i suoi due emendamenti perché ella non era presente.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, i Vice Presidenti possono alternarsi, i senatori no.

PRESIDENTE. Comunque, su entrambi la 5^a Commissione aveva espresso un parere contrario, perciò...

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia.

TIRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla Lega si illustrano da sé.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 13.102 è l'unico che ho presentato su questo articolo. È chiaro che è utile avere una disciplina dei diritti dell'utente, peraltro mi domando... la signora Ministro ride, perché insisto ad illustrare i miei emendamenti; mi sia consentito almeno questo.

Vede, signora Ministro, non sono un componente della Commissione, ho fatto un intervento in linea generale e l'unico luogo in cui dire la mia è l'Aula. Penso che sia un diritto, pur limitato, anche se non è accompagnato da una presenza ampia, anzi molto ridotta, di colleghi in Aula.

Mi chiedo se è utile che ciascun ente debba adottare un sistema di relazioni tra utenza e l'ente stesso, deciso dallo Stato. Perché?

Se questo ente fa parte di un sistema statale, parastatale, pubblico, parapubblico, così come si configura in questo disegno di legge va bene, è giusto.

In questo caso però si prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotta questo tipo di Carta. Poiché la libertà di autorganizzazione della società deve essere salvaguardata, la proposta è che solo in presenza di un diretto finanziamento pubblico vi sia il diritto del pubblico di imporre limiti e regole su come questi servizi assistenziali sono prodotti.

PRESIDENTE. Invito il Ministro per la solidarietà sociale a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sottolineando l'importanza dell'articolo 16 della Carta dei servizi, che rappresenta uno strumento importante nelle mani dei cittadini. Pertanto, credo sia giusto che il testo dell'articolo rimanga nella sua formulazione originaria.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.7 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti i nostri emendamenti.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti i nostri emendamenti.

GUBERT. Signor Presidente, sull'articolo 14 ho presentato solo l'emendamento 14.102 che riguarda la libertà di assistenza da garantire alle persone. Nel testo in esame si prevede che se una persona ha bisogno di un particolare tipo di assistenza ne faccia richiesta al comune che deve poi predisporre il relativo progetto. Ma con quale competenza un ente pubblico può predisporre un progetto di tal genere? È più logico che il comune garantisca la possibilità a questo soggetto di scegliere i responsabili della formulazione di un progetto di recupero. Non credo che l'ente pubblico debba entrare in tale ambito: o il soggetto presenta la richiesta al comune o non ha questo tipo di assistenza.

In proposito faccio presente che, a volte, in determinate realtà possono esistere problemi di rapporto politico o familiare. La Ministra – o il Ministro, non so come chiamarla – forse sa com'è la vita sociale nei piccoli comuni, a volte si creano vecchie ruggini, vecchi problemi sociali. In base a quanto previsto non si garantisce al soggetto la possibilità di farsi predisporre da un ente o un'associazione, un progetto ma gli si impone di rivolgersi all'ente comunale che magari è amministrato da persone con le quali ha problemi relazionali molto rognosi, difficili, eccetera. In tal senso, il mio emendamento tende a garantire una maggiore libertà di assistenza.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 14.3 e 14.4.

PRESIDENTE. Invito il Ministro per la solidarietà sociale a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti perché l'articolo 14 del disegno di legge prevede un'innovazione molto importante, che credo debba essere assolutamente salvaguardata così come prevista, in quanto si tratta di un sostegno individualizzato alle persone disabili.

Si parla, appunto, di progetti individuali per le persone disabili: senatore Gubert, cosa va incontro all'esigenza che lei pone se non la personalizzazione di interventi rispetto alla quale devono concorrere la pluralità di risorse presenti sul territorio? Ovviamente, si tratta di un'indicazione di metodo che è però molto importante.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.9 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.5 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.14, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.15, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.17, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati dal mio Gruppo.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

BONATESTA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 15.19, presentato dai senatori Zanoletti e Tarolli, è stato ritirato.

GUBERT. Signor Presidente, signora Ministro, come sempre le misure in parte sono positive; contengono una logica dirigistica che dà poco spazio alla libertà. Certo, è meglio questo che niente. Quindi, do atto delle innovazioni positive contenute nel provvedimento.

L'articolo 15 fa riferimento all'assistenza domiciliare agli anziani e mi consta che questa spetti alle regioni. L'emendamento 15.102 vorrebbe che i criteri per la definizione della non autosufficienza siano stabiliti almeno d'intesa con la regione senza limitarsi a sentire la Conferenza unificata Stato-regioni e gli enti locali.

L'emendamento 15.103, che fa riferimento al sostegno al nucleo familiare, intende contemplare anche altri soggetti di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 1 del disegno di legge nel quale si fa cenno anche a gruppi di auto-aiuto, quindi ad altre forme che non siano soltanto quelle familiari chiamate a fornire servizi di assistenza. Non si capisce perché il sostegno non possa essere contemplato anche per altre forme assistenziali. L'emendamento 15.104 specifica quali siano tali forme; si fa riferimento, ad esempio, a solidarietà per ragioni di parentela.

Quando si parla di nucleo familiare si intende il gruppo che coabita ma se un parente molto stretto o un vicino intende fornire la propria assistenza questo soggetto non può essere sostenuto perché non appartiene al nucleo familiare. Esistono rapporti di amicizia o di vicinato e credo che per favorire l'assistenza agli anziani debba essere utilizzata e favorita ogni forma di solidarietà, anche quella al di fuori dello stretto nucleo familiare.

L'emendamento 15.106 riguarda i criteri di ripartizione finanziaria da parte dello Stato. Nell'articolo 15 si indicano dei criteri ma non si fa riferimento alla diversità del costo della vita che può esistere fra le regioni del nostro Paese; infatti, in alcune regioni italiane il costo della vita è più alto che in altre.

Il fatto che in certe regioni il costo della vita sia più alto che in altre e che si adotti invece un uguale criterio tenendo conto soltanto del reddito o dell'entità dei non autosufficienti è, a mio avviso, una approssimazione che non considera in maniera universalistica ed egualitaria le condizioni di bisogno.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il parere sugli emendamenti in esame è contrario. Vorrei chiedere al senatore Russo Spina di ritirare l'emendamento 15.1, il cui contenuto era presente in alcuni emendamenti di altre parti politiche, poi ritirati, e spiegare i motivi di tale richiesta.

PRESIDENTE. Signora Ministro, l'emendamento 15.1 è improcedibile per effetto del parere contrario della 5ª Commissione.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Vorrei comunque che restasse agli atti questo aspetto, fondamentale per la discussione: poiché l'articolo 15 prevede che una quota parte del Fondo per le politiche sociali sia vincolata ad interventi sociali per anziani non autosufficienti, le risorse si devono intendere come aggiuntive rispetto a quelle previste dalla Sanità. Non capisco il motivo per cui voi insistiate perché sia il Fondo per le politiche sociali a cedere risorse al Fondo sanitario nazionale e non si debba invece condividere l'orientamento per cui il Fondo sanitario nazionale destina, attraverso l'integrazione socio-sanitaria, una parte di risorse per potenziare i servizi territoriali di base a sostegno dei malati cronici e dei malati non autosufficienti, chiarendo in modo netto e inequivoco che il Fondo per le politiche sociali aggiunge interventi e non sostituisce la responsabilità che spetta al Servizio sanitario nazionale. È un aspetto, questo, su cui insisto, essendo importante per la nostra discussione.

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, vorrei che il ministro Turco mi desse una spiegazione a proposito del comma 4 dell'articolo 15, ultimo capoverso, che recita testualmente: «qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto..., il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la sanità,..., provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.».

Vorrei sapere come tutto questo si concilia con l'emendamento proposto al disegno di legge finanziaria, che appunto prevede che siano assegnati alle regioni in una unica soluzione, senza vincolo di destinazione

specifica, i fondi di loro spettanza. Non le sembra, signora Ministro, che ciò entri in contrasto direttamente con quanto stabilito all'ultimo capoverso del comma 4 dell'articolo 15?

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. L'emendamento presentato, attualmente all'esame del Parlamento, che recepisce esattamente quanto richiesto dalle regioni, prevede il riferimento alle leggi di settore; d'altra parte, senatore Stiffoni, deve leggere quanto è scritto: l'emendamento è stato presentato nell'ambito della legge quadro di riforma dell'assistenza, che prevederà la definizione di un piano sociale. Quindi, verranno definiti degli obiettivi condivisi e il riparto delle risorse avverrà alle regioni, tenendo conto di questi obiettivi condivisi.

Pertanto, l'emendamento al nostro esame, va visto nell'ambito e nel meccanismo della legge nel suo complesso; quello cioè di superare la legge di settore, di predisporre il piano sociale nazionale, di trasferire risorse alle regioni e di mantenere una funzione di controllo rispetto all'utilizzo delle risorse stesse.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Vorrei aggiungere un'osservazione a quella del collega Stiffoni, pregando il Ministro di comprenderne il senso; non mettiamo in discussione l'emendamento, ma vorremmo soltanto essere sicuri, d'accordo con il Ministro, essendo questo un atto parlamentare precedente all'emendamento, che non ci siano problemi di coordinamento o di dissonanza da quanto è scritto nel provvedimento e quanto abbiamo concordato.

La signora Ministro ci garantisce che non c'è dissonanza. In effetti, anche a me, leggendo, era parso che ci fosse qualche differenza d'interpretazione rispetto all'emendamento presentato. Vista la dichiarazione della Ministro, prendiamo atto e ci auguriamo che ciò avvenga per il futuro.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, interverrò molto brevemente perché so di non avere tempo a disposizione. Però, ringraziando dell'attenzione, volevo sottolineare le nostre due preoccupazioni di fondo su questo punto. Ringraziando la Ministro per le sue osservazioni, volevo richiamare due osservazioni di fondo che ci portano ad una preoccupazione, conside-

rando che prendiamo atto della sua dichiarazione, ma che siamo anche in una fase transitoria di costruzione di un nuovo Stato sociale. Quindi, vogliamo chiarire il nostro punto di vista su alcuni principi di fondo, che qui non ho tempo di illustrare.

Il primo principio è che noi riteniamo che in questa fase – ripeto, in questa fase – la cancellazione di ogni differenza fra sanità ed assistenza sia pericolosa, perché può far ricadere di fatto dentro il campo dell'assistenza prestazioni che, essendo di tipo sanitario, dovrebbero essere fornite gratuitamente dallo Stato. Non siamo certi, appunto, che quella fase transitoria si possa concludere nei termini in cui noi prevediamo debba concludersi. Ci pare che la tendenza non sia questa.

Quindi, come ripeteremo nella breve dichiarazione di voto, quando avremo qualche minuto in più a disposizione, non vi è sfiducia o critica, preconcetto o pregiudiziale (in questo senso mi dolgo di qualche tono della replica della Ministro), ma un confronto basato su punti, su cui probabilmente saremo più pessimisti, ma vogliamo chiarezza.

Per quanto riguarda il secondo punto, mi dispiace anche personalmente, essendo stato uno dei costruttori – anche per ragioni di lavoro personale e familiare – del terzo settore quindici o venti anni fa, quando forse pochissimi se ne interessavano: figuriamoci se io ho sfiducia nel terzo settore o nel privato sociale.

Vi è un dibattito aperto. Parlando a livello personale, mi pare in qualche modo ingiusto ritenere che questa sia un'accusa di statalismo; al limite è ricostruzione di uno spazio pubblico, non lo chiamerei statalismo. Poi, quando la signora Ministro vorrà, potrò regalarle qualche testo universitario contro lo statalismo con cui addirittura ho vinto i concorsi universitari nel 1972. Non ho una visione statalista.

Il mio timore è che uno spazio pubblico venga distrutto nel momento in cui il privato sociale diventa, con un'applicazione estensiva, pervasiva e sbagliata del principio di sussidiarietà, in qualche modo la sostituzione di uno Stato sociale universalistico che si smantella, coniugando due effetti negativi: da un lato, lo smantellamento dello Stato sociale; dall'altro, una precarizzazione delle prestazioni di lavoro, con forme (lo constatiamo già in alcune cooperative sociali; tra l'altro, mio figlio e mia figlia lavorano in cooperative sociali) in qualche modo di precarizzazione, di auto-sfruttamento, di rapporti che si vanno deteriorando.

Questa è la preoccupazione, ossia che lo Stato, come spazio pubblico, continui ad avere una funzione di programmazione e di garanzia dei diritti universali e che il privato sociale aggiunga qualità, riqualifichi i servizi e non li sostituisca, come in qualche modello è anche accaduto, in senso deterioro. Era questa la preoccupazione di fondo.

Non voglio rubare altri minuti, ma siccome ci confrontiamo – credo – fra persone perbene, che hanno passione per certi argomenti, vorrei restasse agli atti che, pur nella diversità dei punti di vista, i confronti possono svolgersi fra persone che comunque attengono tutte ad una cultura democratica; all'interno di essa si possono dividere, ma vengono unite da una passione di fondo per questi temi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 15.11 e 15.12 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11a, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Ritiro gli emendamenti del Gruppo.

RUSSO SPENA. Mantengo l'emendamento 16.101, anche se la 5^a Commissione ha espresso parere contrario e non avrò l'appoggio di 15 senatori per chiederne la votazione.

GUBERT. Signor Presidente, anche gli emendamenti riferiti all'articolo 16 hanno un contenuto, forse più significativo di quelli precedenti.

L'articolo 16 si presenta bene nel suo complesso, tuttavia il veleno, se pur molto nascosto, c'è.

Quanto al primo elemento venefico, non vi è traccia della finalità di favorire l'unità e la stabilità della famiglia. Non si capisce perché una politica sociale non debba prendere atto che i problemi dei figli, e non solo dei figli, nascono in gran parte dalle separazioni, dai divorzi e da una mancata politica dell'unità della famiglia. Purtroppo, siamo vittime di una cultura che agiva e agisce tuttora in senso contrario.

Ritenendo che l'unità familiare sia un obiettivo fondamentale, signor Presidente, chiederò la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo affinché risulti chiaramente la posizione di ciascuno rispetto a questo argomento.

Il secondo elemento venefico riguarda la responsabilità genitoriale. Il testo non reca alcun cenno alla responsabilità coniugale. Se viene meno l'obbligo, che ciascuno assume con il matrimonio, di rimanere fedele al proprio coniuge, di assisterlo nel bisogno, dobbiamo poi lamentare un carico di problemi nella società che non agevola il benessere delle persone coinvolte, soprattutto dei figli.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce un residuo – anche se attenuato, per la verità – di vecchio femminismo affermando che occorre incentivare «la condivisione di responsabilità tra donne e uomini». Pare quasi che si abbia paura di dire che questi uomini e queste donne sono coloro che costituiscono una famiglia. Se uomini e donne hanno una responsabilità comune, ciò significa che c'è un nucleo familiare; qui non si vuole menzionare il nucleo familiare, si parla semplicemente di uomini e donne al fine di comprendere le famiglie di fatto. L'emendamento 16.106 tende a specificare che deve trattarsi di coniugi.

Anche per quanto riguarda l'autonomia dei soggetti nella famiglia, riaffiora un altro elemento di veterofemminismo: ci si preoccupa soltanto dell'autonomia reciproca di uomini e donne.

Oggi il problema è esattamente l'opposto: che uomini e donne, in un matrimonio, in una famiglia, devono stare attenti agli obblighi che hanno contratto gli uni verso gli altri. L'emendamento 16.107 tende a sottolineare questo obiettivo.

L'emendamento 16.109 fa riferimento ad un altro dei messaggi che circolano nell'articolo 16 e che sottintendono un'ideologia «antinatalista». La lettera a) del comma 3 prevede, infatti, interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile. Chi definisce cosa sia responsabile? Credo che si debba avere il pieno rispetto della libertà dei coniugi e che non debba accadere (come succede in altri Paesi e come propugnano agenzie internazionali) che si consideri irresponsabile chi genera più di uno o due figli. Ritengo opportuno che attribuzioni di responsabilità siano accompagnate dal rispetto delle libertà.

Analogamente, l'emendamento 16.111 mira ad evidenziare che uno dei principali modi di essere responsabili nella procreazione è procreare nell'ambito di una famiglia. Se non assumiamo il principio per cui chi

procrea al di fuori di una famiglia esercita male la sua responsabilità, sbagliamo nel procedere di conseguenza.

L'emendamento 16.115 tende ad integrare il dispositivo del comma 3, prevedendo l'aiuto ed il sostegno domiciliare alla famiglia nel periodo di puerperio della madre. Troppo spesso l'assistenza domiciliare degli enti locali è limitata agli anziani, mentre esiste un momento nel quale la famiglia ha particolarmente bisogno di questo tipo di sostegno: quello in cui la madre deve assentarsi da casa per andare a partorire; questa è dunque una delle integrazioni che vorremmo introdurre.

L'emendamento 16.119 è volto a sopprimere il riferimento alle giovani coppie per quanto riguarda le agevolazioni concesse. Esiste certamente un bisogno particolare delle giovani coppie, però non deve andare a detrimento delle altre, perché esistono coppie che quando sono state giovani non hanno ricevuto alcun aiuto e poi, diventate mature o anziane, non ottengono ancora niente perché i giovani sottraggono loro ulteriori risorse. Credo che se una coppia ha dei figli ed è in condizione di bisogno vada considerata con attenzione, sia nel caso in cui sia giovane, sia in quello in cui non lo sia più.

L'emendamento 16.121 richiama la necessità di agevolare le famiglie con più figli. Anche di questo non vi è traccia nell'articolo 16, nonostante sia un obbligo costituzionale che lo Stato disattende in maniera clamorosa, soprattutto nelle politiche fiscali. Credo allora che, almeno nelle politiche assistenziali, nel caso in cui il numero dei figli sia maggiore di quello modale, sia necessario un sostegno.

Con riferimento allo stesso principio, l'emendamento 16.122 prevede la possibilità per i comuni non solo di ridurre l'ICI, ma anche di stabilire tariffe ridotte per l'accesso ai servizi, senza limitarsi al caso, previsto dall'articolo 16, in cui una famiglia usi più servizi, ma contemplando anche quello in cui più componenti della stessa famiglia usino il medesimo servizio. Per esempio, la provincia di Trento, tra l'altro amministrata dal centro-sinistra, ha adottato un criterio molto innovativo sulle tariffe per i trasporti. Credo, dunque, che sarebbe utile prevedere un'agevolazione per il caso in cui più membri della stessa famiglia utilizzino il medesimo servizio.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Zanoletti ha ritirato il suo emendamento.

MULAS. Signor Presidente, in un momento in cui l'attenzione è focalizzata molto sui minori (e qualche televisione pubblica l'ha focalizzata un po' troppo, per la verità), con l'emendamento 16.13 abbiamo inteso valorizzare gli enti e le associazioni che hanno tra i propri scopi statuari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.

È questo un argomento serio del quale si parla molto, che però non trova mai nella realtà una soluzione. Quindi, volevamo inserirlo in una legge che si occupa di assistenza.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Il Governo esprime parere contrario, facendo rilevare che mai in una legge dello Stato c'è stata così tanta enfasi sul ruolo della famiglia ed indicazioni di politiche così concrete a sostegno della stessa, la quale viene considerata soggetto attivo e non soltanto utente delle politiche sociali.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.104.

GUBERT. Presidente, avevo già preannunciato la richiesta di procedere per questo emendamento con la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Vorrei far capire come certi accordi e certe assenze, non solo della maggioranza ma anche di chi della maggioranza non fa parte, in realtà abbiano un significato quando si devono valutare certi tipi di emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 16.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.106, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.107, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.109, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.111.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Intervengo per fare una breve dichiarazione di voto, che vale anche per tutti gli altri emendamenti che ho presentato.

Ho dato atto alla signora Ministro che in questa legge sono contenuti elementi positivi e, quindi, non esito ad accettare la sua valutazione che nel passato si è fatto molto meno. Vorrei però sottolineare che per alcuni aspetti ci sono dei veleni o delle mancanze all'interno del provvedimento, che ho cercato di evidenziare proprio con i miei emendamenti.

Capisco che il mio è un giudizio soggettivo che può non essere condiviso dalla signora Ministro; tuttavia, ella non può affermare semplicemente che tutto è gloria perché in passato si è fatto meno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.111, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.115, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.119, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.121, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.122, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 16.11 e 16.12 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 16.13, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, tenendo conto degli aspetti positivi contenuti in questo articolo, su di esso dichiaro il mio voto favorevole.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, siccome sarà poi difficile svolgere dichiarazioni di voto finali, data la fretta, voglio mettere in evidenza anch'io la grande modernità ed anche l'adesione ai bisogni effettivi di questa società in cui la genitorialità, che significa rapporto tra genitori e figli (e non fra coniugi), sta subendo veramente dei colpi notevoli, per fretta o per motivi vari di carattere sociale.

Trovo effettivamente efficaci e puntuali i provvedimenti ed i criteri relativi a quanto poi gli enti locali e i progetti-obiettivo dovranno fare in rapporto alla famiglia.

Quindi, il mio voto a favore di questo articolo sarà più che convinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Stiffoni si intendono illustrati.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo.

BONATESTA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 17.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Stiffoni, dichiaro decaduti gli emendamenti presentati a sua firma.

Ricordo che gli emendamenti presentati dal senatore Pastore, dal senatore Bonatesta e dal senatore Zanoletti sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 17.102 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati da componenti il Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Stiffoni si intendono illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, posso limitare l'illustrazione degli emendamenti, perché la questione delle rappresentanze sindacali l'ho già affrontata in precedenza.

L'emendamento 18.108 tende a limitare il ruolo dello Stato nel piano nazionale, perché forse sono presenti sul testo eccessive precisazioni. Infatti, la lettera *b*), del comma 3 dell'articolo 18 prevede «le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo», mentre la lettera *c*) prevede «le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»: in entrambi i casi lasciamo un minimo di autonomia a livello regionale. Voler regolare tutto dall'alto credo sia errato.

Gli emendamenti presentati, quindi, tendono a sottolineare come si debba attenuare o sopprimere certe caratteristiche del testo, riferendosi ad indirizzi, circa le modalità, non specificando in maniera troppo esplicita le modalità stesse.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.23.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 30, che invito i presentatori ad illustrare.

DIANA Lino. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno, mi riporto al precedente intervento sul contenuto dell'ordine del

giorno all'articolo 10. Attendo il parere del Governo, che spero sia favorevole.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, mentre accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 30 non verrà messo in votazione.

Il senatore Stiffoni non è presente...

MULAS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti di cui è firmatario il senatore Stiffoni.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.7, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 18.8 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.11, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.12, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.13, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.14, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.15 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.17 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.18, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.24, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.25, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.19 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.20, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.21, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.22, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.110, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.23, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma Tirelli ed altri si intendono illustrati.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti a mia firma.

GUBERT. L'emendamento 19.111 riguarda i piani di zona. Il meccanismo stabilito dalla legge prevede che ci sia un accordo di programma per realizzare questi piani. Mi domando se tale accordo richieda l'intervento dei vari enti, statali o locali. Forse sarebbe più opportuno lasciare questa programmazione ad un livello il più basso possibile. Laddove i comuni sono piccoli e si richiede un livello sovracomunale, ci sono le comunità montane oppure i comuni degli ambiti nelle altre aree, come previsto in precedenza. Laddove invece i comuni sono sufficientemente ampi o grandi, possono essere essi stessi a predisporre il proprio piano. Non si capisce perché ci debba essere l'accordo di programma.

L'autonomia si realizza attribuendo delle risorse, dando dei compiti e, eventualmente, degli indirizzi e dei criteri generali. Per il resto, tutto deve essere sviluppato a livello locale. L'emendamento tende a rendere più forte l'autonomia locale.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Tirelli, i suoi emendamenti sono decaduti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 19.102 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.111, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Tirelli si intendono illustrati.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, i miei emendamenti si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento del senatore Zanoletti è stato ritirato.

MULAS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.117.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Tirelli, i suoi emendamenti si intendono decaduti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.2 è improcedibile.

L'emendamento 20.3, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

L'emendamento 20.4 è improcedibile.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, siccome sull'articolo 20 c'era un problema di copertura finanziaria, vorrei conoscere il parere della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Poiché è presente in Aula il senatore Ferrante, estensore del parere, lo invito a leggerlo.

FERRANTE: «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere di nulla osta nel presupposto che nel disegno di

legge finanziaria per il 2001 restino confermati gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dell'onere relativo agli anni 2001 e 2002, richiamando altresì le ulteriori osservazioni di carattere finanziario formulate nel parere precedentemente espresso in data 18 luglio scorso».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 900.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, illustro brevemente l'ordine del giorno n. 900. La signora Ministro, nel respingere non solo i nostri emendamenti ma tutti quelli presentati, ha sempre sostenuto che, in realtà, molte delle nostre proposte sono contenute – noi diciamo almeno nello spirito che le anima – nel disegno di legge. Forse lo saranno anche, ma se così fosse per vederle chiaramente bisognerebbe estrarle con il forcipe, che è uno strumento di non facile uso.

Per l'esigenza di maggiore chiarezza abbiamo concordato questo ordine del giorno, che illustro brevemente e che è sottoscritto dai colleghi della Casa delle libertà e da tutte le parti politiche.

A nostro parere l'ordine del giorno n. 900 serve a portare chiarezza sia perché rafforza concetti che, a nostro giudizio, meritavano di essere precisati sia perché accoglie pienamente le esigenze prospettate dalle regioni, almeno l'ultima esigenza prospettata, visto che, a nostro parere, resta ancora imprecisato il ruolo della precedente lettera che le regioni ci avevano inviato.

In tutti i casi quest'ordine del giorno servirà a portare ulteriore chiarezza, se necessario, per il futuro delle benemerite IPAB, di cui tanto si è parlato ma che stanno ancora vivendo – nonostante la chiarezza che stiamo cercando di portare – momenti di tensione, viste le telefonate che riceviamo giornalmente.

Questo ordine del giorno produrrà anche una novità nei rapporti tra il Governo e le regioni in una materia delicata come l'assistenza, in quanto impegna il Governo ad attenersi ai seguenti principi.

Innanzitutto l'individuazione dei livelli minimi essenziali degli interventi e dei servizi sociali da adottare nelle situazioni di disagio già oggetto del comma 1 dell'articolo 38 della Costituzione: è vero, ma noi vogliamo ribadirlo e chiarirlo in una legge importante come quella al nostro esame.

Vi è poi l'applicazione del principio di sussidiarietà, in riferimento al quale probabilmente un domani molte associazioni di volontariato e molti enti *no profit* vorranno veder chiaro. Ed è per questo motivo che vogliamo ribadire che, con questo disegno di legge, ad esse sarà attribuito un compito molto importante e non secondario, un compito che le coinvolga realmente, senza comprimere e deprimere le numerose associazioni che già

vivono in una condizione di sofferenza. Tutti parlano di volontariato, molti sono disposti a dare aiuti finanziari, ma sono poche le associazioni che esercitano un volontariato serio e attivo.

L'ordine del giorno dovrebbe portare chiarezza per quanto riguarda il riconoscimento e l'applicazione del principio della concertazione con le regioni in tutte le materie che saranno oggetto di provvedimenti governativi.

Della chiarezza circa la nuova disciplina delle IPAB si è già parlato.

L'ordine del giorno, in fine, impegna «il Governo a far sì che venga introdotta una modifica alla legislazione vigente, con l'occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001, al fine di far confluire nel Fondo sociale unico tutti i finanziamenti previsti da specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali e ripartirne la somma complessiva alle regioni in un'unica soluzione, senza vincoli di destinazione specifica».

Con l'accoglimento di tale ordine del giorno sono sicuramente venuti meno molti dei dubbi che sorgevano in noi circa la validità della legge al nostro esame.

BATTAFARANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO. Signor Presidente, abbiamo contribuito a stendere questo ordine del giorno che abbiamo anche sottoscritto. Annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra per le seguenti ragioni.

L'ordine del giorno coglie lo spirito della legge di avviare un rapporto corretto tra le funzioni pubbliche, il ruolo del privato sociale e la sussidiarietà.

Si conferma il fatto che le IPAB non assistenziali non rientrano nel sistema integrato e, quindi, hanno un percorso autonomo.

Si coglie l'esigenza, posta dalle regioni, che il trasferimento del Fondo per le politiche sociali avvenga in un'unica soluzione, senza ovviamente che questo possa cancellare le leggi settoriali che sino ad ora sono state approvate dal Parlamento e attraverso le quali è confluito il finanziamento alle regioni.

Penso sia un ordine del giorno positivo che ha contribuito a distendere il clima all'interno di quest'Aula e a favorire un decorso positivo della legge. Ribadisco, pertanto, il nostro voto favorevole.

DIANA Lino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, le parole che ha testé pronunciato il collega Battafarano, con me corelatore nei lavori delle Commissioni riunite lavoro e affari costituzionali, mi consentono non solo di associarmi alle sue espressioni ma, in generale, di rimarcare anche che l'auspicio,

che è stato più volte manifestato in Commissione e in quest'Aula, con il contributo forte e dinamico del Ministro per la solidarietà sociale, che non ha mai abbandonato...

PERA. È un minuetto!

DIANA Lino. Sì, è un duetto perché siamo stati...

PERA. No, è un minuetto!

DIANA Lino. No, è un duetto, non un minuetto! Non m'intendo di queste figure musicali ma del duetto sì perché eravamo due relatori e, quindi, in due dobbiamo manifestare un analogo consenso sullo sviluppo di un'iniziativa parlamentare che è da giudicare favorevolmente, anche per l'atteggiamento che, alla fine, le forze di opposizione hanno ritenuto opportuno adottare e che credo sia positivo in sé e vada rimarcato come tale, come peraltro mi ero permesso di auspicare nell'intervento svolto in discussione generale.

L'ordine del giorno sottoposto alla nostra approvazione è una buona cosa. Naturalmente il Gruppo del Partito Popolare Italiano che ha contribuito alla redazione del testo e lo ha sottoscritto, perché il testo è stato *aliunde* costruito e concordato, esprime tutto il suo consenso e credo non ci sarà bisogno di una espressione formale di voto giacché è notorio che quest'ordine del giorno nasce con un consenso preventivo del Governo data la estrema impegnatività dei punti che lo compongono.

Signor Presidente, ho dimenticato di rivolgermi anche alla signora Ministro e chiedo scusa per questo.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, già nell'intervento di questa mattina ho sottolineato il ruolo rilevante svolto dal Presidente del Senato e dalle signore ministro Turco e Toia per ottenere un risultato che ha risparmiato all'Aula impegni per settimane mentre altri argomenti altrettanto importanti premono. Inoltre, ho già rilevato che dopo circa tre anni di lavoro presso la Camera dei deputati – questo provvedimento è stato seguito con attenzione in Commissione lavoro da me e dal collega Mundi – ci siamo resi conto che dovevamo rapportarci con la realtà di questi mesi.

Avevamo di fronte un provvedimento che è stato a lungo elaborato e che ha rappresentato anche motivo di riflessione per noi Capigruppo rispetto ad una gran parte di provvedimenti all'esame del Senato, dell'Aula e delle Commissioni, in seconda lettura.

Il sistema bicamerale talvolta costringe una delle due Camere ad accettare un provvedimento sapendo che nel caso dovesse apportare modifiche, queste potrebbero mettere in discussione l'intero disegno di legge.

Credo che quello sull'assistenza sia stato uno di quei provvedimenti sui quali indubbiamente abbiamo riflettuto in misura maggiore in quanto rappresenta una legge attesa – come dicevo questa mattina – dal mondo del volontariato, dai cittadini, da tutti coloro che si interessano di assistenza e – in qualità di presidente di un Gruppo moderato cattolico posso dirlo – di solidarietà.

Oggi si è introdotto il nuovo termine di sussidiarietà sul quale si è discusso anche in Commissione affari costituzionali del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge sul federalismo. Non c'è dubbio che con il termine «solo», sul quale insisteva la Lega, si riteneva di proporre che i servizi dovessero essere affidati ai privati, e che il pubblico venisse in soccorso solo nel momento in cui questi non fossero in grado di ottemperare a quanto richiesto.

Noi abbiamo una visione diversa della sussidiarietà. Riteniamo infatti ci debba essere un rapporto equilibrato tra pubblico e privato, nel reciproco rispetto dei due comparti ma il pubblico non deve essere considerato come supporto a un privato generalizzato che talvolta potrebbe anche non garantire in termini di qualità. È un argomento che torneremo ad esaminare sia in Commissione che in Aula quando discuteremo il provvedimento sul federalismo.

Credo sia questa la grande sfida su cui le forze politiche devono confrontarsi nei prossimi mesi, una sfida che riguarda comportamenti, funzioni, risorse finanziarie.

Nell'esaminare il provvedimento in esame c'è stato poi un momento d'incontro tra la richiesta della maggioranza di andare avanti e quella dell'opposizione di tener conto giustamente – come ricordava il collega Mulas – di un'indicazione proveniente dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che noi abbiamo attentamente esaminato e che certamente chiedeva una rivalutazione, nell'ambito di quel decentramento dei compiti e delle risorse, delle regioni relativamente alla disponibilità di risorse complessive del comparto economico di questo settore.

Al collega Mulas dico che questo sarà un altro motivo di confronto forte tra la maggioranza e l'opposizione. Non c'è dubbio, infatti, che una parte del Polo ritiene che nell'ambito della distribuzione delle risorse tra le regioni debba esistere un rapporto del 70 a 30, per cui le regioni forti rimarrebbero forti e quelle deboli rimarrebbero tali. Dico questo come momento di riflessione di scuola, avendo calcolato per le singole regioni del Sud l'ammontare delle risorse mancanti. Faccio ad esempio riferimento alla Campania, dove con questo sistema mancherebbero circa 30.000 miliardi, il che di fatto significa sottrarre risorse alle scuole, alle pensioni e a tutti coloro che operano in questa regione.

Svolgo questa riflessione con grande serenità; credo però che dobbiamo tornare su certe proposte che, se diventassero legge, potrebbero cambiare di fatto il rapporto tra i cittadini italiani, per cui vi sarebbero re-

gioni che necessitano di maggiori risorse e che ne avrebbero ancora di meno, mentre altre continuerebbero ad avere risorse rilevanti, come la Lombardia, con nove milioni di abitanti e circa un terzo del PIL di tutto il Paese.

Si è raggiunto questo punto di incontro ritenendo che le regioni potessero autonomamente decidere di queste risorse. Lo abbiamo condiviso, privilegiando l'interesse complessivo dell'approvazione della legge rispetto ad altri argomenti che credo debbano e possano essere affrontati anche in altri strumenti legislativi.

Per questo motivo, il Gruppo UDEUR ha aderito a questo momento di incontro e di dialogo fra l'opposizione e la maggioranza, in cui vi è stata peraltro la garanzia della massima istituzione del Senato, nella persona del Presidente Mancino, coadiuvata dai due Ministri.

Per questo motivo abbiamo sottoscritto e condiviso l'ordine del giorno, ma riteniamo anche che debba rimanere agli atti la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del provvedimento nonché l'esigenza – lo ripeto – di rivedere il meccanismo di un bicameralismo nel quale spesso alla Camera dei deputati, senza timore rispetto ad un eventuale terza lettura, vengono apportate delle modifiche anche su leggi importanti. Cito, fra le altre, la legge sull'Albo degli odontoiatri e sul riordino di tale importante professione; una modifica apportata alla Camera dei deputati ha bloccato l'*iter* di questo provvedimento e vi sono stati due richiami da parte della Corte di giustizia dell'Aja, rispetto ai quali non riusciamo a fornire ancora una risposta. Ho ritenuto necessario svolgere tale considerazione sul piano politico, perché credo che il comportamento di grande responsabilità del Senato debba essere assunto anche dalla Camera dei deputati.

Nell'auspicio che ciò avvenga, abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno in esame, esprimendo su di esso il nostro voto favorevole.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, mi chiedo se non sarebbe stato opportuno trattenerci brevemente sull'ordine del giorno in esame alla ripresa dei lavori dell'Assemblea nella giornata di martedì prossimo. Credo comunque che debba essere sottolineato in questa sede l'importanza dell'ordine del giorno sotto il profilo politico e contenutistico. Siamo certamente tutti convinti che vi sarebbe dovuto essere altro ordine del giorno e altro testo legislativo, però il documento al nostro esame – che tutte le forze politiche, su iniziativa dell'opposizione, hanno sottoscritto e che ritengo il Governo accetterà – è pur diverso dagli altri. Il Governo dispone in questa circostanza dei poteri da esercitare in materia di delega legislativa e regolamentare; con l'ordine del giorno in esame si indirizzano questi poteri verso scelte e soluzioni molto chiare e precise. Il Governo, quindi, non potrà trincerarsi dietro la motivazione che non dispone del potere di

dare seguito a quanto abbiamo indicato nell'ordine del giorno né tantomeno che si rende necessaria qualche iniziativa parlamentare di altra natura. Il Governo potrà, appunto utilizzando le potestà concesse da questo provvedimento, dare piena attuazione a quanto indicato nell'ordine del giorno.

Sulla seconda parte dell'ordine del giorno si è soffermato il collega Napoli: essa concerne l'impegno di presentare e sostenere in sede di esame di legge finanziaria l'emendamento relativo al Fondo sociale unico da conferire direttamente alle regioni senza limiti di destinazione specifica, superando cioè quel meccanismo di vincoli che non consente tuttora alle regioni di avere elasticità di programmazione e di gestione dei fondi; elasticità di cui noi tutti auspichiamo dispongano dovendo conferire agli enti intermedi, soprattutto agli enti locali una possibilità di manovra diversa da quella che finora hanno avuto.

Questo ordine del giorno è stato il frutto di un impegno, di una sollecitazione molto forte del Presidente del Senato, alla quale i senatori dell'opposizione non potevano sottrarsi. Ci siamo sentiti quasi in dovere di rispondere a questo appello forte che il Presidente del Senato ha rivolto a tutti per arrivare ad una soluzione che, senza modificare la nostra impostazione sul disegno di legge (che noi naturalmente chiariremo in sede di dichiarazione di voto finale), però ha consentito di alleggerire il clima del dibattito. Infatti, voglio ricordare che questo disegno di legge arrivato in Aula senza relatore, il che vuol dire che non ha concluso il suo *iter* in Commissione, dove quindi vi sono stati forti contrasti.

Riteniamo che questo ordine del giorno non sia un contentino, ma che rappresenti un grande risultato, e nei limiti in cui tale risultato può esserci consegnato e attribuito sulla base dei numeri esistenti tra maggioranza e opposizione, soprattutto nell'Aula del Senato, pensiamo che sia un risultato significativo. Sotto questo profilo, abbiamo perciò allentato la morsa sul provvedimento, senza rinunciare ad illustrare gli emendamenti che sono sembrati più significativi.

Auspichiamo che il Governo dia seguito a quanto qui detto e che naturalmente si possa dare esito definitivo alla legge, che sia più accettata anche nel prosieguo da tutte le forze politiche qui presenti.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ho sottoscritto anch'io, per i Democratici di Sinistra-l'Ulivo, l'ordine del giorno n. 900, che ha il compito di istituzionalizzare l'accordo intercorso qui in Senato, che però ha trovato rispondenza nell'altro ramo del Parlamento, ossia la Camera dei deputati.

Trovo molto importante che a tale accordo si sia addivenuti tra maggioranza ed opposizione su questo tema per due motivi. Il primo motivo è perché abbiamo dato un esempio, qui in Senato, dei nuovi rapporti che

devono esistere nell'ambito delle riforme istituzionali che hanno connotato e devono ancor più connotare questa legislatura. Mi riferisco, in particolare, alla riforma della presidenza delle regioni. Ciò impone dei rapporti diversi che la ministro Turco ha voluto onorare.

Il secondo motivo è che, proprio nel campo dell'assistenza, si è trovato un accordo; un campo, cioè, ove certamente le scelte possono e devono essere di carattere diverso, secondo i punti di vista, le storie, le filosofie, le ideologie, quello che volete, ma (in rapporto alle conclusioni, che sono oggettivamente più positive di quelle che abbiamo finora potuto utilizzare nel nostro Paese) il fatto che poi ci sia stata una presa d'atto e quindi un'adesione ad un testo credo fa e farà molto onore a questa legislatura che andrà ad approvarlo.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 900.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

Non vorrei dilungarmi visto che in parte avevo già anticipato questa disponibilità. Questa è la terza volta, perché l'ho fatto in sede di discussione generale, dando lettura della lettera che mi aveva inviato il presidente Ghigo, e ribadendolo prima ancora che si fosse addivenuti all'accordo. Ci tengo a dire che ho presentato ieri l'emendamento, non oggi, e questo ha un suo significato. Credo che ciò testimoni il livello di convinzioni con cui ho accolto questo ordine del giorno. Lo faccio anche alla luce della discussione che si è svolta all'interno delle Commissioni.

Vorrei rimanesse agli atti – non ci si scandalizzi – che io difendo strenuamente questo testo di legge, ma so benissimo che, come ogni testo di legge, può essere migliorato. Quindi, raggiungiamo un punto possibile in questa legislatura.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 900, esso potrebbe non essere messo in votazione.

MICELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Signor Presidente, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, svoltasi questa mattina, anche su indicazione del presidente Mancino, si era convenuto, proprio per dare più forza all'ordine del giorno, di porlo in votazione.

PRESIDENTE. Mi apprestavo a dirlo.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 900, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

È approvato. (*Applausi dal Gruppo DS*).

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Tirelli.

GUBERT. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Tirelli.

PASTORE. Ritiro gli emendamenti presentati da me o da senatori del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 21.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Tirelli.

GUBERT. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti del senatore Tirelli e li do per illustrati. Per evitare equivoci, anticipo sin d'ora che sottoscrivo tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Tirelli.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 22.62 è stato ritirato.

BONATESTA. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 22.56, 22.60, 22.59 e 22.61, che do per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Russo Spina si intendono illustrati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.38, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 22.7, 22.6 e 22.8 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.41, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.42, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.44, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.53, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.43, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.45, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.12, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.13, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.14, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.15, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.17, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.18, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.19, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.46, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.20, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.21, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.22, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.23, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.47, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.24, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.49, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.25, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.50, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.48, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.26, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.27, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.29, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.30, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.28, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.31, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.32, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.33, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.34, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 22.35 e 22.36 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.37, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.51, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 22.52 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 22.56, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.60, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.59, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.61, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 22.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Non essendo presente in Aula il senatore Ripamonti, l'emendamento 22.65 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Ritengo che, data l'ora, potremmo interrompere i nostri lavori, a meno che non vi siano obiezioni. *(I senatori Russo e Micele rivolgono cenni di dissenso alla Presidenza).*

VENTUCCI. Signor Presidente, se non avessimo perso tempo prima, avremmo già finito.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la conclusione della seduta era prevista per le ore 20; considerato che la mia proposta non incontra il favore dell'Assemblea, procediamo pure nell'esame del disegno di legge per i pochi minuti che ci separano da tale ora.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti dei senatori Tarolli, Mulas e Russo Spena si danno per illustrati.

Non vedo presenti in Aula i senatori Tirelli e Tarolli.

GUBERT. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Tirelli, nonché all'emendamento 23.13, del senatore Tarolli.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la signora Ministro a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TURCO, *ministro per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 23.

L'emendamento 23.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 23.7 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 23.8, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono improcedibili gli emendamenti 23.11, 23.12, 23.14 e 23.9.

Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.15, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.16, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.13, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, nonostante sia già stato votato l'emendamento 23.13, vorrei spendere almeno una parola a favore dell'ipotesi del minimo vitale, affinché non ci sia un respingimento senza alcun sostegno. È stato votato tutto di corsa pur trattandosi di una legge su un tema così importante. In Aula siamo forse in trenta persone, e credo che ciò non deponga a favore dell'interesse dimostrato dalla maggioranza e dalla minoranza all'esame di questo provvedimento.

Mi sembra che il minimo vitale sia importante e già il Governo si è orientato verso misure di questo genere. Peraltro, vorrei approfittare di questa occasione per dire che il minimo vitale significa una responsabilità collettiva nel fornire alle persone che non hanno un reddito adeguato, un sostentamento. Analogamente, si dovrebbe, in termini di politica fiscale per la famiglia, considerare non tassabile, non soggetto a imposizione fiscale il minimo vitale per ciascun figlio.

Oggi ci troviamo in una situazione peggiore, perché credo che si agiri intorno alle 1.000 lire, anzi meno, intorno alle 800 lire al giorno, quello che viene considerato il minimo vitale non tassato per ogni figlio a carico. Se fossimo coerenti, oltre alla politica di intervento attivo proposta in questo emendamento, che il Governo ha la delega per introdurre più in avanti, dovrebbe esserci anche un più deciso impegno a sostegno delle politiche fiscali per le famiglie.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, sono costretto a prendere la parola per contestare le affermazioni, testé svolte dal collega Gubert, circa lo scarso impegno o la dimostrazione di scarsa sensibilità da parte della maggioranza e dell'opposizione. Naturalmente parlo per il mio Partito e per la Casa delle libertà; se altri colleghi vorranno prendere la parola, potranno intervenire.

Se oggi ci troviamo in questa situazione, con il Governo e la maggioranza che hanno accettato una forma di collaborazione con l'opposizione tutto questo è stato possibile, grazie al ruolo che l'opposizione – metto in prima linea la Casa delle libertà, ma devo dire che tutti quanti siamo stati uguali – ha svolto durante tutto il lavoro delle Commissioni.

Quindi, mi dispiace sentir dire oggi che lo spettacolo a cui stiamo assistendo non va ad onore del Parlamento. Per quel che riguarda la mia parte politica e la Casa delle libertà, sono costretto a rifiutare in maniera categorica tali affermazioni. Rivendichiamo con orgoglio il ruolo che abbiamo svolto in tutta questa vicenda. (*Applausi del senatore Gubert*).

CARCARINO. Bravo!

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per associarmi a quanto ha affermato il collega Bonatesta.

Abbiamo lavorato con impegno e passione e credo che chiunque legga i Resoconti di Commissione e d'Aula possa rendersene conto.

Le parole del senatore Gubert sono ingenerose. Probabilmente la stanchezza l'ha portato un po' al di là dei limiti di un ragionamento che avrebbe dovuto essere più pacato.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 23.17 e 23.18 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 23.2 e 23.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Russo Spena.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Non metto in dubbio l'impegno profuso finora dalla maggioranza ed anche dall'opposizione, perché hanno sostenuto con forza questo disegno di legge.

Oggi l'opposizione è qui rappresentata da quattro o cinque senatori e la maggioranza forse da una ventina: il rilievo è solo questo. Peraltro, ciò può essere dovuto, alla fine della settimana, ad un momento particolare di stanchezza.

Quindi, mi scuso se la mia dichiarazione ha suonato come una valutazione negativa dell'insieme dell'operato, ma era solo una constatazione sul fatto che in questo momento, su un tema così importante – purtroppo – le presenze in Aula sono scarse.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ci vuole pazienza.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato. (*Applausi del senatore Carcarino.*)

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come richiesto da diversi Gruppi, il Governo riferirà nell'Aula del Senato, nel corso della seduta di domani, sui più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente.

La seduta inizierà alle ore 9, con l'esame della mozione sul Partito radicale transnazionale.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario*, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno per la seduta
di venerdì 13 ottobre 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione della mozione n. 590 sulla proposta di sospensione del Partito radicale transnazionale dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
- II. Comunicazioni del Governo sui più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente.

La seduta è tolta (*ore 20,04*).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3 DEL REGOLAMENTO

(*) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641)

Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1)

Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263)

Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840)

Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305)

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663)

(*) Testo preso a base dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

Approvato

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione

regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

EMENDAMENTI NON POSTI IN VOTAZIONE NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA

6.1

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Competenze dei comuni*). – 1. I comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi. Gli stessi esercitano la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Le funzioni di programmazione e amministrative sono esercitate dai comuni anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini, mediante associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5;

b) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei buoni servizio;

c) erogazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 18 e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dagli articoli 24 e 25 della presente legge e dei buoni servizio, nonché

delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

d) concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*.

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del modello di servizio a rete, risorse delle collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona e collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni in base alla programmazione di cui alla lettera *a)* del comma 2;

d) prevedere forme di consultazione dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di proposte per la predisposizione dei programmi comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione, funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *h)*.

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali, il comune ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica».

6.38

ZANOLETTI, TAROLLI

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti a soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni capoluogo di provincia esercitano inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni. Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere

garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.39

BONATESTA, MULAS

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozione nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domiciliare per le persone non autonome e non in grado di provvedere economicamente al proprio mantenimento;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti di assistenza sino alla loro sostituzione da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire l'anonimato delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni.

Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne che richiedono le prestazioni sopra indicate».

6.102

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere le e i propri nati e nate, assicurando altresì le necessarie prestazioni alle e ai neonati e neonate per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni. Le suddette attività sono rivolte su semplice richiesta della donna interessata indipendentemente dalla sua residenza e dal cui domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.104

GUBERT

Respinto

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni» con le altre: «in piena autonomia per quanto concerne l'uso di risorse proprie e secondo la disciplina adottata dalle regioni per quanto riguarda le risorse da esse trasferite».

6.105

GUBERT

Respinto

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole: «e secondo la disciplina adottata dalle regioni».

6.107

GUBERT

Respinto

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in concorso con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, primo e secondo periodo».

6.15

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «servizi sociali a rete» fino alla fine del periodo.

6.108

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera a) e al comma 3 lettera a), ovunque ricorrono sopprimere le parole: «a rete».

6.109 (Testo corretto)

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «indicazione delle priorità e dei settori di innovazione».

6.110

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali» con le seguenti: «la concertazione con i titolari di risorse umane e finanziarie locali».

6.112

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «erogazione dei servizi» inserire le parole seguenti: «qualora non sufficientemente offerti dai soggetti sociali di cui all'articolo 1, comma 5, primo e secondo periodo, nonostante l'azione di sostegno pubblico».

6.113

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22», inserire le parole seguenti: «ma con la possibilità di integrarle con fondi propri».

6.115

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «autorizzazione» e dopo le parole: «soggetti di cui all'articolo 1, comma 5» inserire le parole seguenti: «che fruiscono di finanziamento pubblico diretto».

6.116

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «comma 5, secondo» inserire le parole seguenti: «criteri definiti da deliberazioni consiliari, nel rispetto di»; conseguentemente all'articolo 8, comma 3, lettera f), dopo la parola: «criteri», inserire la parola: «generali».

6.19

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

6.123

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «coordinare» con le parole seguenti: «promuovere il coordinamento».

6.124

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «secondo le modalità fissate dalla regione».

6.127

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera d) premettere le parole seguenti: «favorire l'adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, primo e secondo periodo, di forme di autovalutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi nonché».

6.129

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «o altre modalità specificamente predisposte per i vari servizi».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato*(Funzioni delle province)*

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

EMENDAMENTI

7.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.1

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse presenti nell'ambito territoriale provinciale attraverso studi, ricerche, indagini per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali e del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale for-

nendo ai comuni e agli enti locali interessati, il supporto necessario per la programmazione, la realizzazione e il coordinamento degli interventi territoriali,

c) alla realizzazione di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione, alla definizione dell'attuazione dei piani di zona;

e) all'attività di supporto tecnico-professionale a favore dei comuni del territorio della provincia nella progettazione e nella realizzazione delle attività socio-assistenziali.

7.2

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Competenze delle province*). - 1. Le province concorrono alla programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dalla presente legge, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che disciplinano il ruolo delle province in ordine a:

a) autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi;

b) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, nonché analisi dell'offerta assistenziale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali e per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) la promozione e la gestione, d'intesa con i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dei piani di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale;

d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

7.3

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alla programmazione,» aggiungere la seguente: «regionale».

7.4

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 112» aggiungere le seguenti: «nonché dalla presente legge».

7.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.102

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.5

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla promozione» aggiungere le seguenti: «e alla gestione».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: «predisposizione» con la seguente: «coordinamento».

7.6

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «d'intesa con i comuni, di iniziative» con le seguenti: «e alla gestione, d'intesa con i comuni, dei piani.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: «predisposizione» con la seguente: «coordinamento».

7.7

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di iniziative» con le seguenti: «dei piani».

7.8

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di formazione,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1».

7.9

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale».

7.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.10

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 11, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dalle province».

7.11

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) alla promozione ed al coordinamento con i comuni di politiche integrate in materia di interventi socio-sanitari, scolastici, di avviamento e reinserimento lavorativo, interventi sul tempo libero, trasporti, comunicazioni, avendo cura, in particolare, delle fasce deboli».

7.105

GUBERT

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La regione può trasferire o delegare alle province con apposita legge sue competenze».

7.12

RUSSO SPENA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 850

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.14

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.15

BONATESTA, MULAS

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.20

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.19

BONATESTA, MULAS, FLORINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Improcedibile*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti e agli audiolesi».

7.13

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. Le province esercitano le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi».

7.16

BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi».

7.17

BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

ORDINE DEL GIORNO

9.4641.850

RUSSO SPENA

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo

a far sì che le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscano ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato*(Funzioni delle regioni)*

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

EMENDAMENTI

8.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.1

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Competenze delle regioni*) – 1. Le regioni esercitano le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo degli interventi sociali, di verifica e controllo della rispettiva attuazione a livello territoriale, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività sociosanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza. Disciplinano altresì l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 4 novembre 1998, n. 419.

2. Le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti, procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dar luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

3. Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite forme di concertazione con le comunità montane e gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali per la programmazione e attuazione dei servizi sociali e di quelli ad integrazione socio-sanitaria. Contestualmente sono stabilite le modalità e gli strumenti per la gestione integrata dei servizi in ambiti territoriali omogenei. Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie;

b) definizione delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche in materia di interventi nel settore sociale, sanitario, delle istituzioni scolastiche, dell'avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

c) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

d) adozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

e) definizione entro sessanta giorni dalla individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), dei criteri per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali;

f) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera e), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla lettera g);

g) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera e), degli indicatori oggettivi di qua-

lità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

h) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge;

i) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati;

l) coordinamento e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, riconosciuto ai sensi dell'articolo 12;

m) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime;

n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti;

o) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera *d)*, nonché gestione del medesimo servizio.

4. Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli articoli 6 e 7 le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni sociali, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge».

8.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

8.3

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «le funzioni di» aggiungere le seguenti: «legislazione.».

8.102

GUBERT

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «programmazione» inserire la seguente: «generale.».

8.4

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «coordinamento» fino a: «livello territoriale» con le seguenti: «di verifica e di controllo dell'attuazione a livello territoriale degli interventi sociali, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza.».

8.5

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «di verifica» aggiungere le seguenti: «e di controllo.».

8.2

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e disciplinano» fino alla fine del periodo.

8.103

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria» con le seguenti: «disciplinano l'integrazione degli interventi stessi con l'attività sanitaria e socio-sanitaria».

8.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

8.6

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le regioni,» aggiungere le seguenti: «le province autonome di Trento e Bolzano».

8.105

GUBERT

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «anche eventualmente conferendo apposita delega alle province,».

8.106

GUBERT

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le regioni esercitano le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, concertando le scelte con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, primo e secondo periodo, e all'articolo 10, nonché consultando i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6».

8.7

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «commi 5, 6, e 10» con le seguenti: «commi 4 e 5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10».

8.8

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 4 e 5».

8.10

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e 6».

8.11

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

8.107

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

8.12

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «centotanta» con la seguente: «centoventi».

8.13

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «concertazione con» aggiungere le seguenti: «le comunità montane e».

8.108

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete» con le seguenti: «per raggiungere un efficace coordinamento dell'offerta dei servizi sociali nella regione da parte dei diversi soggetti coinvolti».

8.14

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «unitaria» con la seguente: «integrata».

8.109

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La determinazione degli ambiti territoriali, nel rispetto del comma 4 dell'articolo 3 della presente legge, non è compromessa in alcun modo della facoltà del cittadino di scegliere con piena libertà i servizi sociali forniti in ambiti diversi della stessa regione o di altre, prevedendo al riguardo, se necessarie, apposite misure compensative tra enti».

8.15

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie».

8.110

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle aree montane gli ambiti di riferimento per tali misure di incentivazione coincidono con quelli delle comunità montane».

8.111

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.16

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di politiche integrate,» con le seguenti: «delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche».

8.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

8.17

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

8.113

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.114

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

8.18

TIRELLI, STIFFONI

Respinto*Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione».*

8.115

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

8.19

TIRELLI, STIFFONI

Respinto*Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «fissati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi requisiti minimi».*

8.20

COSTA, PASTORE

Respinto*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «dei criteri» fino a: «servizi», con le seguenti: «dei criteri per il diritto all'autorizzazione o all'accreditamento e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulle strutture e sui servizi».*

8.21

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «per l'autorizzazione», fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali».

8.116

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera f) sopprimere le parole: «l'autorizzazione».

8.117

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

8.118

GUBERT

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

8.22

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla successiva lettera h);

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera *f)*, degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8.23

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera *f)*, del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera *f)*, e sulla base di indicatori oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori oggettivi di qualità.

8.119

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera g) sostituire le parole: «autorizzati all'» con le seguenti: «accreditati per l'».

8.120

GUBERT

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

8.24

TIRELLI, STIFFONI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera *f)*, degli indicatori oggettivi di qualità e di ef-

ficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8.25

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: «definizione» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f)».

8.121

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera h) dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «previa concertazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e comma 5 secondo periodo,».

8.26

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «dei requisiti di qualità» con le seguenti: «degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza».

8.27

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi».

8.122

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «che fruisca di finanziamenti regionali».

8.123

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera i).*
_____**8.29**

TIRELLI, STIFFONI

Respinto*Al comma 3, sopprimere la lettera i).*
_____**8.124**

GUBERT

Respinto*Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «criteri» inserire la seguente: «generali» e sopprimere le parole: «secondo i criteri generali adottati in sede nazionale».*
_____**8.9**

RUSSO SPENA

Improcedibile*Al comma 3, sopprimere la lettera l).*
_____**8.125**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera l).*
_____**8.126**

GUBERT

Respinto*Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «definizione dei criteri» inserire la seguente: «generali» sostituire le parole: «base dei criteri» con le*

seguenti: «base dei princìpi»; conseguentemente all'articolo 18, comma 3, lettera g) sostituire la parola : «criteri» con l'altra: «princìpi».

8.30

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera l), dopo la parola: definizione, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

8.31

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «articolo 18, comma 3, lettera g)» con le parole: «articolo 25-bis».

8.32

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: sulla base dei criteri: fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

8.127

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera m).

8.33

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione: con la seguente: coordinamento.

8.34

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.

8.128

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e comma 5 secondo periodo o loro associazioni o federazioni».

8.129

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera n).

8.35

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime.

8.130

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera n), dopo la parola: «criteri» inserire la seguente: «generali».

8.131

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

8.36

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole: rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettera a), b) e c), e 19.

8.37

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 con le seguenti: alle competenze loro attribuite.

8.38

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3 lettera o), sopprimere le parole; comma 2, lettere a), b) e c).

8.39

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori e dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati, nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera f).

8.40

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera d), nonché gestione del medesimo servizio.

8.132

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

8.133

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Fermi restando i principi di cui la legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti le prestazioni sociali e i poteri d'intervento del difensore civico regionale a tutela degli utenti stessi».

8.45

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 4, dopo le parole: le regioni: aggiungere le seguenti: de-finiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi, nonché i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 e.

8.46

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 4, dopo le parole: prestazioni sociali: aggiungere le seguenti: prevedono misure per incentivare.

8.49

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 4, sopprimere la parola: «eventuale».

8.42

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» con le seguenti: «provvedono entro e non oltre sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;*
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;*
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.*

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra le tutele e le curatele da essi affidati a comuni, ASL,

enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.43

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra le tutele e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.44

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi assicurano adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le relative funzioni sono svolte dalle province. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra la tutela e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.51

BONATESTA

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori», con le seguenti: «provvedono entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;*
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;*
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.*

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di pubblica tutela le tutele e le curatele da essi affidate ai comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi.

L'ufficio di pubblica tutela è istituito altresì dalla Regione autonoma della Valle D'Aosta».

8.47

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 4, sostituire le parole: «e l'eventuale istituzione,» con le seguenti: «e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini».

8.48

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «uffici di tutela» aggiungere la seguente: «regionali».

8.50

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino alla fine del periodo.

8.134

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

8.52

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

8.53

BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

8.55

RUSSO SPENA

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

8.41

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«4. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o alle province delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 gennaio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-

legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e alle province delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse».

8.57

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni» aggiungere le seguenti: «capoluoghi di provincia, ovvero consorziati se con un numero inferiore a 30.000 abitanti».

8.58

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: «ai comuni», sopprimere le parole: «o agli enti locali».

8.56

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 5 sostituire le parole da: «per assicurare la copertura» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI

9.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

9.1

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

«Art. 9. - (*Competenze dello Stato*). – 1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i poteri di indirizzo e coordinamento e di regolamentazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18 della presente legge;

b) fissazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997 nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali;

c) determinazione dei profili professionali in materia di professioni sociali nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 12;

d) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 1.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettera a) e b), sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

9.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.*
_____**9.2**

TIRELLI, STIFFONI

Respinto*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «regolazione» con la seguente: «regolamentazione».*
_____**9.102**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
_____**9.103**

GUBERT

Respinto*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei principi e degli obiettivi» con le seguenti: «dei principali principi e degli obiettivi essenziali».*
_____**9.104**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
_____**9.3**

TIRELLI, STIFFONI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

9.105

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dei livelli essenziali ed uniformi» con le seguenti: «dei livelli minimi».

9.106

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.107

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) determinazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, differenziati per tipo di servizio, con specifica peculiarità per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».

9.4

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «fissazione» con la parola: «individuazione».

9.5

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

AL comma 1, lettera c), dopo la parola: «fissazione» aggiungere le seguenti: «,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.6

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

All'articolo 9, comma 1, lettera c) dopo le parole: «residenziali o semiresidenziali» aggiungere le seguenti: «in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997».

9.7

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: «, nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali».

9.8

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

All'articolo 9, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1».

9.9

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le comunità di tipo familiare di cui la periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale».

9.10

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1».

9.11

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali requisiti specifici devono prevedere, in particolare, opportune modalità di coordinamento e collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse».

9.12

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali requisiti specifici devono garantire, in particolare, il coordinamento e la collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse».

9.108

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.109

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.110

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: «Limitatamente alle figure professionali con formazione universitaria».

9.13

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «dei requisiti e».

9.14

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ai sensi dell'articolo 12».

9.111

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.113

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

9.15

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «lettere» aggiungere la seguente: «a),».

9.114

GUBERT

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

9.16

BONATESTA, MULAS

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 9.0.3 e 9.0.6, nell'odg n. 950

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, le persone che hanno la titolarità dei diritti, singole o associate, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione. Le persone che hanno la titolarità dei diritti, singole o associate e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

2. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle Comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.2

BONATESTA, MULAS

Ritirato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni.

L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.3

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 9.0.100 e 9.0.6, nell'odg n. 950

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.4

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni entro o non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita».

9.0.5

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...

1. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alla comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.6

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 9.0.100 e 9.0.3, nell'odg n. 950*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-...

1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

ORDINE DEL GIORNO

9.4641.950 (Già emm. 9.0.100, 9.0.3 e 9.0.6)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4641,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 9.0.100, 9.0.3 e 9.0.6.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

*(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera *b*):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

PROPOSTA DI STRALCIO

1

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Respinta

Stralciare l'articolo 10.

EMENDAMENTI

10.2

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Respinto*Sopprimere l'articolo 10.*
_____**10.100**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Id. em. 10.2*Sopprimere l'articolo.*
_____**10.101**

GUBERT

Id. em. 10.2*Sopprimere l'articolo.*
_____**10.6**

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10 - (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle IPAB quali enti dotati di un regime giuridico caratterizzato da autonomia statutaria che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia patrimoniale e imprenditoriale, negoziale e processuale, contabile, gestionale e tecnica. Il regime giuridico di tali soggetti dovrà, inoltre, assicurare la disciplina del personale secondo il diritto privato e l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera *a)*, secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, prevedendo anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni e la salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni patrimoniali degli scopi statutari e dei fini di sviluppo dell'azienda;

c) previsione di controlli degli atti dell'ente secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, per le spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, alienazioni, cessioni e permutate. Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione;

d) conferma nella nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, previste dalla vigente normativa sulle IPAB;

e) previsione, per le IPAB che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci, della libertà di opzione per la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, su semplice delibera dell'organo di gestione, purché assunta in conformità degli statuti e delle tavole di fondazione;

f) previsione per le IPAB che svolgono attività di mera amministrazione del proprio patrimonio di adeguare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, nel rispetto della volontà dei fondatori, i rispettivi statuti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza della gestione, istituendo appositi strumenti di verifica della stessa;

g) previsione di meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione dei soggetti di cui alla lettera *f)*, ai fini di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera *a)*;

h) mantenimento della possibilità di scioglimento delle IPAB che, dopo accurate verifiche da parte della regione e degli enti locali siano inattive da almeno un biennio o risultino esaurite le loro finalità istitutive, nonché delle IPAB che, trascorso il termine di cui alla lettera *f)*, non si siano adeguate a quanto disposto dalla medesima lettera *f)*;

i) salvaguardia, nel caso di scioglimento dell'IPAB, della effettiva e compiuta destinazione dei patrimoni alla stessa appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB stessa;

l) applicazione, agli enti di cui alle lettere *a)* e *d)* della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema medesimo alle suddette commissioni.

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.102

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

10.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «un anno».

10.7

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «centottanta» con le seguenti: «novanta».

10.103

GUBERT

Respinto

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «successive modificazioni», inserire le seguenti: «e limitatamente a quelle la cui attività rientra totalmente tra quelle proprie del sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinato dalla presente legge».

10.9

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.105

GUBERT

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in campo socio-assistenziale» inserire le seguenti: «e che deliberino positivamente al riguardo»

10.11

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22»
con la seguente: «obbligatori».*

10.12

BONATESTA, MULAS

Ritirato

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22»
con la seguente: «obbligatori».*

10.13

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22»
con la seguente: «obbligatori».*

10.15

RUSSO SPENA

Improcedibile

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22»
fino alla fine della lettera con la seguente: «obbligatori».*

10.14

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22»
con le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11».*

10.10

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.106

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.107

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riordino della disciplina, la» inserire le seguenti: «possibilità della».

10.19

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle IPAB» aggiungere le seguenti: «in quella delle istituzioni previste come enti strumentali dei comuni dalla legge 8 agosto 1990, n. 142,».

10.18

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «patrimoniale» aggiungere le seguenti: «e imprenditoriale, negoziale e processuale».

10.16

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica».

10.20

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli scopi statutari delle IPAB».

10.76

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le lettera c).

10.107a

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.108

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «della possibilità».

10.21

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.22

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «di controllo» aggiungere le seguenti: «, secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127».

10.23

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «, nonché di forme» fino alla fine del numero, con le seguenti: «Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione».

10.24

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.25

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.26

BONATESTA, MULAS

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.28

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trasformazione delle IPAB» aggiungere le seguenti: «, che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci».

10.109

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «in associazioni o»

10.27

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «oltre».

10.30

COSTA, PASTORE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «privatizzazione delle IPAB» inserire le parole: «prevedendo ulteriori ipotesi di privatizzazione in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b, della legge 17 marzo 1997, n. 59».

10.110

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

10.111

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «prevedere» fino a: «dei servizi»; dopo le parole: «statuti», inserire le seguenti: «delle IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio»

10.31

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

10.32

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

10.33

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «2 anni» con le parole: «3 anni».

10.112

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «efficienza, efficacia e»

10.113

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ai fini del potenziamento dei servizi».

10.35

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del potenziamento» con le seguenti: «di una corretta gestione».

10.34

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del potenziamento» con le seguenti: «della gestione e del potenziamento».

10.114

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.115

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.36

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) confermare la nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, prevista dalla

vigente normativa sulle IPAB, nonché prevedere meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB, al fine di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona.

10.116

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «che incentivino i» con le seguenti: «per l'eventuale».

10.117

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.37

PASTORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.38

BORNACIN, MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.118

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta

i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.40

BONATESTA, MULAS, BORNACIN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobili e immobili delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.119

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti ma devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori di cui alla presente legge. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalle regioni. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.42

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate

dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.43

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

La lettera g) del primo comma dell'articolo 10 è sostituita dalle seguenti parole: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.120

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni in modo da favorire la finalizzazione degli stessi al perseguimento dei fini istituzionali previsti nelle tavole fondative e negli statuti».

10.46

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Ritirato

All'articolo 10, comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti parole: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.51

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

All'articolo 10, comma 1, lettera g) dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti parole: «per le IPAB che operano in campo socio assistenziale».

10.54

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.49

TIRELLI, STIFFONI

Improcedibile

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti: «il trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera b), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché prevedere».

10.121

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

10.48

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Alla lettera g) sostituire le parole da: «la finalizzazione» alla fine del periodo con le parole: «che l'utilizzo delle risorse patrimoniali sia destinato alla finalità statuarie delle IPAB».

10.47

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «allo sviluppo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «agli scopi statutari previsti».

10.45

BORNACIN, MULAS, PASQUALI, FLORINO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che svolgono attività scolastica».

10.44

ZANOLETTI, TAROLLI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB scolastiche».

10.50

PASTORE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che operano in campo scolastico».

10.52

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1 lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che svolgono attività scolastica».

10.53

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Al comma 1, alla fine della lettera g), aggiungere le seguenti parole:
«escludendo da tale previsione le IPAB che gestiscono scuole».

10.55

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai Comuni e alle Province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.122

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

10.123

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni».

10.59

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «essere inattive» *sino a:* «ovvero risultino».

10.67

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».

10.124

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».

10.64

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «tre anni».

10.65

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «da almeno due anni» con le seguenti: «da almeno tre anni».

10.58

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «ovvero risultino esaurite» fino a: «negli statuti».

10.125

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «o negli statuti», inserire le seguenti: «salvo che l'ente non abbia provveduto a riconvertirle nel rispetto degli statuti medesimi secondo finalità affini».

10.56

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «nel rispetto degli interessi originali» fino a: «nelle stesse».

10.57

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Al comma 1 alla lettera h) sono soppresse le seguenti parole: «nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse».

10.60

BONATESTA

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse».

10.66

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «tavole di fondazione» aggiungere le seguenti: «a favore di altre IPAB della regione aventi finalità istituzionali analoghe».

10.62

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di altre IPAB presenti nel Comune, che abbiano finalità simili, allo scopo di proseguire gli scopi statutari previsti».

10.63

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti» con le seguenti: «delle IPAB della regione, aventi scopi statutari simili».

10.61

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» alla fine del periodo con le parole: «di altre IPAB della regione aventi le medesime finalità».

10.126

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.68

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «di altre IPAB» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB sottoposta a scioglimento».

10.69

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «allo scopo di promuovere e potenziare il» con le seguenti: «che rientrano nel».

10.127

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

10.70

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Sopprimere la lettera i).

10.72

BONATESTA, MULAS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.74

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.75

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) prevedere l'applicazione agli enti di cui alla lettera b) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge».

10.128

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il comma 2.

10.77

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di assegnazione».

10.79

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «novanta giorni».

10.78

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.129

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 3.***10.80**

TIRELLI, STIFFONI

Respinto*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *f*) e all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.81

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

ORDINI DEL GIORNO

9.4641.20

ANDREOLLI, DIANA Lino, ROBOL

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza, sulla base del principio di sussidiarietà esplicitamente affermato negli articoli 1, comma 3, e 5, comma 1, attraverso i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 4;

ricordato che l'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contiene il fondamentale principio secondo il quale tutti gli enti pubblici «per il cui funzionamento non è necessaria la personalità giuridica di diritto pubblico» sono trasformati in persone giuridiche private;

viste la sentenza n. 396 del 7 aprile 1988 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 6972 del 17 luglio 1990, «nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata» e le successive sentenze della Cassazione che hanno ritenuto semplicemente esemplificativa la casistica riportata nella motivazione della decisione della Corte costituzionale e compresa nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990,

impegna il Governo affinché, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 10:

preveda, nell'ambito dei criteri di attuazione della lettera *d*), ulteriori ipotesi di trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato in attuazione del principio generale sancito dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 17 marzo 1997, n. 59, e del disposto della sentenza n. 396 del 1987 della Corte costituzionale;

includa, tra tali criteri, l'esercizio di attività scolastica escludendo, comunque le IPAB che operano in campo scolastico dall'applicazione della lettera *g*) del comma 1, che è riferito alle sole IPAB che gestiscono interventi e servizi sociali.

(*) Accolto dal Governo.

9.4641.500 (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI, ELIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che la Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 1 della legge Crispi 17 luglio 1890, n. 6972, per la parte in cui non prevede che le IPAB possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora ne abbiano i requisiti;

che di conseguenza il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1990, n. 45) ha dato una direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle IPAB a carattere regionale

ed infraregionale e che la Corte di Cassazione ha ritenuto esemplificativa e non esaustiva l'esemplificazione contenuta nella parte motiva della citata sentenza;

che alle Confraternite con fini prevalenti di culto o di assistenza esistenti alla data del 7 giugno 1929 si applica la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, 6972, che il disegno di legge all'esame abroga;

considerato:

che tali confraternite hanno carattere associativo, sono promosse e amministrate da privati e, in ogni caso, sono di ispirazione religiosa;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di emanazione del decreto delegato di cui all'articolo 10, che le confraternite esistenti alla data del 7 giugno 1929 assumano, a domanda, la personalità giuridica di diritto privato.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

EMENDAMENTI

11.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

11.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Autorizzazione, accreditamento e verifica di qualità dei servizi e delle strutture sociali). - 1. I servizi, le strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati al funzionamento dalle province. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, le province provvedono ad autorizzazioni provvisorie, prevedendo altresì l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

3. Le province provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

4. Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministro per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

5. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali».

11.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

11.102

GUBERT

Respinto

Sopprimere il primo periodo.

11.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le strutture» aggiungere le seguenti: «sociali e socio-sanitarie».

11.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a gestione pubblica» aggiungere la seguente: «, privata».

11.2

COSTA, PASTORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «commi 4 e 5».

11.103

GUBERT

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «che abbiano presentato richiesta di accreditamento o di diretto finanziamento pubblico».

11.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «al funzionamento delle province».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «le province»; sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate».

11.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

11.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «le province».

11.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi».

11.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministero per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera

f), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni».

11.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

11.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto la presente legge. I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate».

11.106

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

11.1

RUSSO SPENA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

11.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono

ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «le province».

11.107

GUBERT

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinano le modalità» con le seguenti: «stabiliscono i criteri generali».

11.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei comuni» le seguenti: «delle province».

11.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «delle autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «alla realizzazione e».

11.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «alla erogazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per un tempo massimo di tre anni, alla realizzazione di strutture sociali e socio-sanitarie e all'erogazione di servizi che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona».

11.108

GUBERT

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sperimentali e innovativi» inserire le seguenti: e che fruiscano di diretto finanziamento pubblico».

11.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dette autorizzazioni possono essere confermate per una sola volta e per un massimo di tre anni».

11.18

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Aggiungere alla fine del comma 4 il seguente periodo: «La Regione può autorizzare, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, rispetto sia all'organizzazione del servizio sia alle figure professionali coinvolte. Alla fine del triennio la regione decide in merito all'autorizzazione a regime».

11.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali».

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali so-

ciali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI

12.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

12.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Professioni sociali*) – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi, che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione, anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni, dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate per le professioni sociali le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1, sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative nell'ambito della quota parte del fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo».

12.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.*

12.102

GUBERT

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

12.103

GUBERT

Respinto*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» con le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-*

logica» e le parole: «dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le parole: «per la solidarietà sociale».

12.104

GUBERT

Respinto

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «la cui formazione sia di livello universitario».

12.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sanitari».

12.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

12.106

GUBERT

Respinto

Sopprimere il comma 2

12.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281,» con le seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al comma precedente».

12.107

GUBERT

Respinto

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» con le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e le parole: «e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le parole: «per la solidarietà sociale».

12.14

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,».

12.12

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

12.16

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «i Ministri della sanità e» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

12.13

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «della pubblica istruzione».

12.108

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12.109

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12.110

GUBERT

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12.111

GUBERT

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b); conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La regione definisce le figure professionali rientranti in percorsi formativi a carattere non universitario, nonché i criteri riguardanti l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione professionale».

12.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «organizzati dalla regione».

12.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate».

12.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e la equiparazione» aggiungere le seguenti: «anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni».

12.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.15

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1».

12.113

GUBERT

Respinto

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i quali ai sensi della lettera a) del presente comma sia prevista la formazione universitaria».

12.114

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

12.115

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

12.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della formazione del personale sociosanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale».

12.116

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

12.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».

12.117

GUBERT

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «accesso alla dirigenza», inserire le seguenti: «statale».

12.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 5, in fine, sopprimere le seguenti parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.118

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Decaduto

Al comma 5, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.119

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

12.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 6, sostituire le parole da: «negli stanziamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'ambito della quota parte del Fondo

sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo».

12.120

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Decaduto

Al comma 6, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 13.****Approvato***(Carta dei servizi sociali)*

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

EMENDAMENTI

13.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Carta dei servizi sociali*) – 1. al fine di garantire il rispetto dei diritti soggettivi degli utenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti, in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi e i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta stessa».

13.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

13.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tutelare le posizioni soggettive» con le seguenti: «garantirne il rispetto dei diritti soggettivi».

13.3

COSTA, PASTORE

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli utenti» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle finalità delle istituzioni».

13.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «trenta».

13.8

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di intesa con i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

13.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «è adottato lo schema generale» con le seguenti: «sono emanate le linee guida».

13.102

GUBERT

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ente erogatore di servizi», inserire le seguenti: «che fruisca di diretto finanziamento pubblico».

13.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA, LAURO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a darne» aggiungere le seguenti: «, in forme accessibili anche ai portatori di handicap».

13.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

13.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti» con le seguenti: «nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e di servizi e i risarcimenti esigibili da parte degli utenti in caso di ritardata erogazione degli stessi oltre il limite indicato nella carta stessa».

13.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

Approvato

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

EMENDAMENTI

14.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

14.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - (*Progetti individuali integrati per le persone disabili*) – 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali predispongono, su richiesta dell'interessato o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali».

14.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

14.102

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale», con le altre: «i comuni garantiscono all'interessato e alla sua famiglia che lo richiedano la possibilità di predisporre o di far predisporre da uno dei soggetti di cui al comma 4 o 5 dell'articolo 1 della presente legge, sentite le aziende unità sanitarie locali, un progetto individuale».

14.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «predispongono» con le seguenti: «possono predisporre».

14.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interessato» aggiungere le seguenti: «o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari».

14.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interessato» aggiungere le seguenti: «o di un suo familiare».

14.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

14.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19».

14.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «diagnostico funzionale» aggiungere le seguenti: «, eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale,».

14.3

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma diretta accreditata».

14.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «misure economiche» aggiungere la seguente: «ove».

14.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare» con le seguenti: «del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo».

14.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È data facoltà ai comuni di prevedere strumenti idonei ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti le misure di cui al presente articolo».

14.4

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «le potenzialità e».

14.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I progetti individuali di cui al presente articolo si intendono integrativi rispetto agli esistenti Piani assistenziali approvati dai comuni».

14.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I progetti individuali di cui al presente articolo si applicano in deroga agli esistenti Piani assistenziali approvati dai comuni».

14.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale» con le seguenti: «per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità».

14.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «erogati dallo Stato».

14.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «a titolo gratuito dello Stato».

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei fi-

nanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

EMENDAMENTI

15.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

15.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti). - 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale, per le patologie acute o croniche, in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei soggetti anziani non autosufficienti, nel-

l'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ripartisce, annualmente, i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

3. Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete, con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare, secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1, trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità, in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione alle regioni e alle province autonome che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma dei finanziamenti, assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

15.1

RUSSO SPENA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti*).
– 1. Restano ferme le competenze del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una

quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari, con la finalità di assicurare la permanenza in famiglia, nella propria abitazione e nel territorio di abituale dimora delle persone dichiarate handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare di quelle totalmente e permanentemente prive di autonomia perché incapaci, neppure con ausili tecnici e protesi, di intendere e di volere, di alimentarsi, di motricità o di controllo sfinterico. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20 della presente legge».

15.17

BONATESTA, MULAS

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza: una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20 della presente legge».

15.19

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi

sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20».

15.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

15.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «particolarmente per i soggetti non autosufficienti» con le seguenti: «nei soggetti anziani».

15.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «i Ministri della sanità e per le pari opportunità» con le seguenti: «il Ministro della sanità».

15.102

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita», con le parole: «d'intesa con».

15.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 281,» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle persone» aggiungere la seguente: «disabili o».

15.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle persone» aggiungere la seguente: «disabili».

15.103

GUBERT

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il nucleo familiare», inserire le seguenti: «o altro soggetto di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 1 della presente legge».

15.104

GUBERT

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare», inserire le seguenti: «ovvero altri che per ragioni di parentela, amicizia, rapporto di vicinato, obbligazioni di riconoscenza si rendano disponibili».

15.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con pagamento di retta a favore della famiglia».

15.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

15.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «stabilisce annualmente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ripartisce annualmente i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza».

15.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli anziani» aggiungere le seguenti: «e del numero di disabili non autosufficienti».

15.106

GUBERT

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nazionali di non autosufficienza e di reddito», inserire le seguenti: «e che tengano conto delle diversità regionali di costo della vita».

15.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Detto stanziamento è cumulabile con eventuali erogazioni degli enti territoriali».

15.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Detto stanziamento è cumulabile con eventuali contributi regionali».

15.107

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

15.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata» con le seguenti: «Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti».

15.11a

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con le parole: «con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio».

15.108

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

15.18

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

15.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti alle regioni» con le seguenti: «alle regioni e alle province autonome, che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma, dei finanziamenti assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Art. 16.****Approvato**

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

EMENDAMENTI

16.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.101

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Improcedibile

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. – 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

«8. Le persone che assistono con continuità una persona adottata, affidata, congiunta o affine fino al terzo grado con *handicap* in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero () non autosufficiente perché colpita da malattia cronica e/o mentale, certificata dalle competenti strutture del servizio sanitario nazionale, hanno diritto ad usufruire su domanda, anche alternativamente e non continuativamente, di un periodo complessivamente non superiore a cinque anni di credito contributivo, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita attiva, con versamento della contribuzione a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di garantire la qualità della vita e delle relazioni e pertanto integra, non sostituisce, le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare integrata previsti dalla normativa vigente, nonché i servizi di aiuto personale previsti dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e le prestazioni e i servizi obbligatori previsti dalla presente legge.

9. Il governo provvede, con successivo Regolamento da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dettare le norme di coordinamento e di attuazione del presente articolo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 128, nonché sentiti i pareri dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6 della presente legge»».

16.102

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.*

16.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 2.*

16.104

GUBERT

Respinto*Al comma 2, dopo le parole: «esigenza di favorire», inserire le seguenti: «l'unità e la stabilità della famiglia».*

16.105

GUBERT

Respinto*Al comma 2, dopo la parola: «genitoriali», inserire le seguenti: «e coniugali».*

16.106

GUBERT

Respinto*Al comma 2, sostituire le parole: «la condivisione di responsabilità tra donne e uomini», con le seguenti: «la condivisione di responsabilità dei coniugi».*

16.107

GUBERT

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel pieno rispetto degli obblighi connessi al suo status nella famiglia».

16.108

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

16.109

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «responsabile», con le seguenti: «nel pieno rispetto della libertà dei coniugi».

16.110

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

16.111

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «responsabile», inserire le seguenti: «ossia esercitate nell'ambito della famiglia fondata sul matrimonio di uomo e donna, con libertà consapevole».

16.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

16.113

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*
_____**16.114**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
_____**16.115**

GUBERT

Respinto*Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:**d-bis). prestazione di aiuto e sostegno domiciliare alla famiglia nel periodo di puerperio della madre».*
_____**16.116**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*
_____**16.2**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto*Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «durante l'orario di lavoro».*
_____**16.117**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

16.7

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «famiglie interessate» aggiungere le seguenti: «valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.13

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Respinto

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «valorizzando, specie dove esistenti, enti ed associazioni che hanno tra i propri scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.14

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, valorizzando, dove esistenti, enti ed associazioni che hanno tra i propri scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro».

16.118

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

16.119

GUBERT

Respinto

Al comma 4, al primo periodo, dopo la parola: «coppie», sopprimere la parola: «giovani».

16.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, i comuni possono assegnare una quota parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a coppie giovani con figli, a gestanti in difficoltà, a famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave difficoltà economica secondo le esigenze abitative dagli stessi individuate sul proprio territorio».

16.120

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

16.121

GUBERT

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla famiglia con un numero dei figli maggiore di quello modale».

16.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

16.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché».

16.122

GUBERT

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di più componenti della famiglia al medesimo servizio in ragione o della molteplicità dei bisogni del singolo membro della famiglia o della numerosità del nucleo familiare».

16.123

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

16.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili» con le seguenti: «per prestazioni di tipo assistenziale, erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati».

16.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute, per i minori di tre anni, dai soggetti titolari della potestà ovvero da famiglie affidatarie».

16.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni».

16.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle medesime finalità, le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese di cui al periodo precedente».

16.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili e non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a se stante».

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato*(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dal-

l'articolo 24, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *i*), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

EMENDAMENTI

17.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

17.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Buoni servizio*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni possono concedere a soggetti che i servizi sociali del medesimo ente locale ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica, buoni servizio quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico, diverse da quelle previste dagli articoli 24 e 25, comma 1, lettera *a*) della presente legge.

2. I buoni servizio sono un sistema da privilegiare per l'interrogazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

17.102

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I comuni prevedono la concessione, su richiesta dell'interessato, di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per gli interventi e i servizi sociali obbligatori a favore delle persone di cui all'articolo 2, comma 3».

17.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «su richiesta dell'interessato» con le seguenti: «a soggetti che i servizi sociali del medesimo comune ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica».

17.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche» con le seguenti: «, quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico».

17.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)».

17.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 2.*
_____**17.1**

RUSSO SPENA

Respinto*Sopprimere il comma 2.*
_____**17.9**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

_____**17.10**

BONATESTA, MULAS

Ritirato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

_____**17.11**

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«3. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.12

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.3

RUSSO SPENA

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(titoli di esenzione dalla partecipazione alla spesa)».

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

Approvato

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispose ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano

nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabi-

lità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

EMENDAMENTI

18.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

18.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo predispone, ogni tre anni, il piano nazio-

nale degli interventi e dei servizi sociali in base alle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 20.

2. Il Piano nazionale è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentito il Ministro della sanità, ai fini dell'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari, e gli altri eventuali Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, maggiormente rappresentative, delle associazioni di rilievo per il settore dei servizi sociali e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

3. Il Piano nazionale indica:

a) i livelli essenziali non riducibili delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni, che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione e sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 22. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- 2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personali e familiari;
- 3) assistenza domiciliare;
- 4) strutture residenziali e semiresidenziali;
- 5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali;

b) le linee guida generali relative alle priorità di intervento tramite l'individuazione di progetti obiettivo di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo;

c) le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione con le politiche sanitarie, della scuola, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative e particolarmente per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di servizi sociali;

f) gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a

quelli previsti, nonché gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

g) le linee guida per gli interventi e i servizi a favore dei soggetti disabili e delle persone anziane non autosufficienti, in base a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 14 e 15;

h) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

i) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale, in coerenza con i livelli essenziali non riducibili di cui alla lettera a) e con quanto previsto ai sensi della lettera h), secondo parametri basati sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e del numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica, inoltre, i risultati conseguiti in ogni regione in attuazione dei piani regionali. D'intesa con i Ministri interessati, la relazione ricomprende anche i risultati conseguiti nei servizi sociali utilizzando i Fondi europei.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano nazionale stesso adottano, d'intesa con gli enti locali e con le comunità montane, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Le regioni predispongono il Piano regionale tenuto conto della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento, di cui al comma 5, le regioni, entro il 30 giugno di ogni anno redigono una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale».

18.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

18.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali» con le seguenti: «dell'articolo 20».

18.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa dagli enti locali».

18.102

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dagli» con le seguenti: «dall'insieme degli».

18.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

18.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nazionale che operano nel settore» con le seguenti: «per il settore».

18.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

18.23

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «organizzazioni sindacali firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

18.104

GUBERT

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali», inserire le seguenti: «, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle famiglia».

18.2

COSTA, PASTORE

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «e di rappresentanza delle istituzioni socio-assistenziali».

18.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

18.106

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera: a).

18.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i livelli essenziali, non riducibili, delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- 2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personale e familiare;
- 3) assistenza domiciliare;
- 4) strutture residenziali e semiresidenziali;
- 5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il comma 3.

18.107

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

18.108

GUBERT

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

18.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «le priorità» con le seguenti: «le linee guida generali relative alle priorità».

18.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «e di azioni programmate» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo».

18.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di valenza nazionale».

18.109

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

18.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «le modalità» fino a: «e coordinare» con le seguenti: «le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione».

18.110

GUBERT

Respinto

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «le modalità di attuazione» con le seguenti: «gli indirizzi circa le modalità di attuazione».

18.111

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

18.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

18.113

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

18.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «gli indicatori ed i» con le seguenti: «gli indirizzi per la determinazione degli indicatori e dei».

18.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «gli indicatori per la» con le seguenti: «gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la».

18.114

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.1

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.115

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

18.116

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

18.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

18.117

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera l).*

18.118

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera m).*

18.119

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera n).*

18.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile*Al comma 3, lettera n), dopo le parole: «livelli essenziali» aggiungere le seguenti: «non riducibili».*

18.18

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto*Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: «sulla struttura demografica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e del numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita».*

18.120

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 3, sopprimere la lettera o).*
_____**18.24**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto*Al comma 3, sopprimere la lettera o).*
_____**18.25**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto*Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole: «per l'integrazione degli immigrati».*
_____**18.121**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 4.*
_____**18.122**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 5.*
_____**18.123**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 6.*

18.19

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 6, sostituire le parole: «disponibili, ai sensi dell'articolo 4» con le seguenti: «del fondo nazionale per le politiche sociali».

18.20

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «n. 142» aggiungere le seguenti: «e con le comunità montane».

18.21

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «provvedendo in particolare» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto, in particolare, della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evitare sovrapposizioni e disconomie nell'allocazione delle risorse».

18.22

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento di cui al comma 5, le regioni redigono annualmente una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale».

ORDINE DEL GIORNO

9.4641.30

ANDREOLLI, DIANA Lino, ROBOL

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza attraverso la collaborazione dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 4;

considerato che organizzazione, articolazione e gestione del sistema si basano sul metodo della programmazione e della pianificazione ai livelli nazionale, regionale e zonale e della consultazione con le forze sociali e dell'area del terzo settore,

impegna il Governo:

ad acquisire, nella procedura per l'adozione del Piano nazionale, il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni socio-assistenziali che debbono quindi intendersi incluse tra i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato*(Piano di zona)*

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h*);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

EMENDAMENTI

19.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

19.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Piano di zona) – 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale, di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti, i mezzi e i tempi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative e gestionali dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali, umane e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera g);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella valutazione dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate anche da forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie, degli altri soggetti firmatari dell'accordo e degli utenti, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate anche a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. Per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, l'accordo di programma, di cui al comma 2, è stipulato d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della zona».

19.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

19.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «e con le amministrazioni provinciali».

19.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate».

19.102

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Improcedibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4».

19.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «disponibili, ai sensi dell'articolo 4» con le seguenti: «del fondo nazionale per le politiche sociali».

19.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «modalità organizzative» aggiungere le seguenti: «e gestionali».

19.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finanziarie, strutturali» aggiungere la seguente: «umane».

19.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.106

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*
_____**19.107**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*
_____**19.108**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*
_____**19.109**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*
_____**19.9**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale» con le seguenti: «di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima».*
_____**19.2**

RUSSO SPENA

Respinto*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azienda unità sanitaria locale» inserire le seguenti: «e di consultazione».*

19.110

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

19.111

GUBERT

Respinto

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni» con le seguenti: «adottato dalle Comunità montane nelle aree montane e dai comuni degli ambiti nelle altre aree»; conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «All'accordo di programma» con le seguenti: «alla predisposizione della proposta del piano di zona».

19.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19.113

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

19.114

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

19.115

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*
_____**19.11**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «finalizzate» aggiungere la seguente: «anche».*
_____**19.116**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 3.*
_____**19.1**

RUSSO SPENA

Respinto*Al comma 3, sostituire le parole: «che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di convenzione» con le seguenti: «convenzionate o trasformate in istituzioni ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 142».*
_____**19.12**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto*Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche con proprie risorse».*
_____**19.3**

RUSSO SPENA

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:**«3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 3 sono finalizzati alla realizzazione degli interventi e dei servizi obbligatori e, solo in via*

subordinata, alla realizzazione dei servizi facoltativi di cui alla presente legge. Del raggiungimento di tale finalità deve darsi esplicitamente atto negli accordi stessi».

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare

modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *a)*);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *n)*. In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *n)*. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale

per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

EMENDAMENTI

20.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

20.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20. - (*Fondo nazionale per le politiche sociali*) – 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità, secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 18.

3. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal Piano nazionale degli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 18.

4. Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*.

5. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tali prestazioni.

6. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale».

20.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

20.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «di politica sociale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» con le seguenti: «i livelli essenziali non riducibili».

20.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «ripartisce» aggiungere le seguenti: «alle regioni».

20.102

PICCIONI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni provvedono alla successiva ripartizione agli Enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti di settore richiamati».

20.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

20.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

20.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 4.*

20.106

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Improcedibile*Sopprimere il comma 4.*

20.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto*Al comma 4, sopprimere le parole: «tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali».*

20.107

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 5.*

20.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto*Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:*

«3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione può ricevere trasferi-

menti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale.

20.108

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

20.109

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

20.110

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

20.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 5, sopprimere la lettera e).*
_____**20.1**

RUSSO SPENA

Respinto*Al comma 5, sopprimere la lettera e).*
_____**20.20**

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato*Al comma 5 inserire il punto f): «individuare le modalità per la definizione del referente unico per l'utente in modo da superare la frammentazione degli interventi».*
_____**20.111**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*
_____**20.113**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 6.*
_____**20.11**

TIRELLI, STIFFONI

Decaduto*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:**«6-bis. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale,*

tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.114

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

20.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n).

Conseguentemente sostituire le parole: «all'articolo 18, comma 3, lettera n) con le seguenti: «al medesimo articolo» all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: livello essenziale» inserire le seguenti: «non riducibile».

20.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 7 secondo periodo sostituire le parole: «sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n) con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento, secondo parametri basati sul numero di abitanti per regioni nonché sulla percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento, tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni ragione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.115

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

20.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2002» con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge».

20.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non inferiore al 4 per cento del PIL nazionale».

20.116

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, NOVI, PICCIONI

Ritirato

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura non inferiore al 4 per cento del PIL nazionale».

20.117

MULAS, BONATESTA

Ritirato

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in misura non inferiore al 2 per cento del PIL nazionale».

20.2

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 8 aggiungere, a fine periodo, le seguenti parole: «e degli interventi e dei servizi obbligatori di cui alla presente legge».

20.118

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 9.

20.3

RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 9, sostituire la parola: «decreto» con la parola: «provvedimento».

20.119

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

20.120

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

20.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 11, dopo le parole: «provvede alla rideterminazione della riassegnazione delle risorse» aggiungere le seguenti «alle regioni che hanno provveduto all'impegno contabile della quota».

20.19

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7».

20.18

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7».

20.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Decaduto

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante».

20.4

RUSSO SPENA

Improcedibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il fondo nazionale per le politiche sociali è destinato a coprire i costi per garantire l'erogazione degli interventi e dei servizi obbligatori e, solo in via subordinata, di quelli facoltativi previsti dalla presente legge. La dotazione del fondo non deve comunque essere inferiore alla media della spesa pubblica per le politiche sociali dei paesi dell'Unione Europea».

20.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

ORDINE DEL GIORNO

9.4641.900

BONATESTA, LAURO, MULAS, PASTORE, STIFFONI, TAROLLI, TIRELLI, ZANOLETTI, DIANA Lino, RIPAMONTI, MUNDI, GUBERT, DE LUCA Michele, MAZZUCA POGGIOLINI, MONTAGNINO, MELONI, BATTAFARANO, PELELLA, PICCIONI

Approvato

Il Senato,

in riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4641 in materia di «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,

impegna il Governo, nell'esercizio della potestà legislativa delegata e di quella regolamentare, ad attenersi ai seguenti principi:

1) individuazione dei livelli minimi essenziali relativi ad interventi e servizi sociali adottati per le situazioni di disagio previste dall'articolo 38, primo comma, della Costituzione;

2) applicazione del principio di sussidiarietà, sia con riguardo al ruolo delle famiglie e delle formazioni sociali per le attività assistenziali da esse svolte, sia nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 117 della Costituzione. In particolare, secondo quanto indicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, occorrerà dare attuazione a quanto segue:

a) in linea con quanto affermato dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, si riconosca la funzione programmatica di coordinamento delle Regioni rispetto alle autonomie locali;

b) trovi riconoscimento ed applicazione il principio della concertazione con le Regioni in tutte le materie che saranno oggetto di provvedimenti governativi;

c) relativamente alla nuova disciplina delle IPAB, alle Regioni sia riconosciuta la possibilità di esercitare un intervento normativo in materia di programmazione;

3) Esclusione delle IPAB che non svolgano funzioni socio-assistenziali dalla riforma.

Impegna infine il Governo a far sì che venga introdotta una modifica alla legislazione vigente, con l'occasione della approvazione della legge finanziaria per il 2001, al fine di far confluire nel Fondo sociale unico tutti i finanziamenti previsti da specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali e ripartirne la somma complessiva alle Regioni in unica soluzione, senza vincoli di destinazione specifica.

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi so-

ciali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

EMENDAMENTI

21.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Sistema informativo dei servizi sociali*). - 1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, delle risorse e del sistema integrato degli interventi e dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. La commissione dura in carica 2 anni e ogni membro non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentita l'Autorità per l'in-

formatica nella pubblica amministrazione, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità, e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni, le comunità montane e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico degli oneri generali di bilancio per spese di funzionamento degli enti di competenza».

21.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

21.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei bisogni sociali,» aggiungere le seguenti: «delle risorse,»

21.102

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

21.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «designati dal Ministro per la solidarietà sociale» con le seguenti: «eletto all'interno della stessa».

21.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente: «La commissione dura in carico per 2 anni ed ogni membro non può essere rieletto per più di due volte consecutive».

21.103

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, NOVI, PICCIONI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

21.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

21.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «coordinamento tecnico con le regioni» aggiungere le seguenti: «le comunità montane».

21.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Sopprimere il comma 4.*ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.

Approvato*(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territo-

riale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a*) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b*) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c*) assistenza domiciliare;
- d*) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e*) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

EMENDAMENTI

22.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

22.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) – 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a*) realizzare misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) attuare misure, anche di tipo economico, idonee a favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) creare misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie e strutture residenziali o semiresidenziali;

d) realizzare misure di contrasto alla povertà, a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali;

e) creare servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) prevedere forme di accoglienza e socializzazione, presso strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di anziani e disabili non assistibili a domicilio o con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 16, comma 3;

g) fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) realizzare prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

i) attuare percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

3. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

22.101

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

22.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con eventuali misure economiche» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le misure fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, della presente legge».

22.102

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

22.38

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:».

22.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «gli interventi» fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: «il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi.».

22.62

ZANOLETTI, TAROLLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi seconda le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e locale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali» con le parole: «le prestazioni sociali obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

22.63

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi seconda le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e locale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali» *con le seguenti:* «le prestazioni sociali obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

22.54

BONATESTA, MULAS

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «il livello essenziale delle prestazioni erogabili» *sino a:* «nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali», *con le seguenti:* «le prestazioni sociali obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge».

22.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» *con le seguenti:* «i livelli essenziali non riducibili».

22.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» *con le seguenti:* «i livelli essenziali non riducibili».

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali possono fornire a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2».

22.1

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole da: «il livello essenziale delle prestazioni» a: «Fondo nazionale per le politiche sociali», con le seguenti: «gli interventi e i servizi sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della presente legge».

22.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale».

22.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale».

22.41

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «già».

22.103

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

22.42

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera a), premettere la parola: «realizzare».

22.44

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «misure di contrasto» con le seguenti: «realizzare misure di contrasto».

22.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in stato di povertà» con le seguenti: «impossibilitate a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali».

22.65

RIPAMONTI, LUBRANO di RICCO

Decaduto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «accompagnamento» con: «ospitalità e accoglimento».

22.57

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «servizi di accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e di accoglienza».

22.58

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «servizi di accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e di alloggio».

22.56

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la creazione di specifici centri di accoglienza».

22.53

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, tra le quali va ricompreso anche l'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

22.60

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prestazione di assistenza presso centri diurni per gli handicappati intellettivi che non possono essere avviati ai corsi di formazione professionale ed al lavoro;».

22.104

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.43

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera b), premettere la parola: «creare».

22.45

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «misure economiche per» con le seguenti: «attuare misure anche di tipo economico».

22.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di persone» aggiungere le seguenti: «anche solo temporaneamente, siano».

22.105

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «di tipo familiare».

22.106

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

22.107

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

22.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «per assicurare» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per problematiche connesse alla maternità».

22.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «per assicurare» fino alla fine della lettera.

22.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dalle seguenti leggi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e successive modificazioni e integrazioni».

22.108

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

22.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «interventi» aggiungere le seguenti: «attuati mediante l'erogazione di servizi e di misure economiche, nonché la realizzazione di percorsi integrati socio-sanitari».

22.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «interventi» aggiungere le seguenti: «attuati avvalendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4».

22.18

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «per la piena integrazione» aggiungere le seguenti: «sociale, scolastica, professionale e lavorativa».

22.19

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «per i soggetti» fino a: «n. 104 del 1992» con le seguenti: «per le persone disabili».

22.59

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole da: «delle comunità-alloggio» aggiungere le seguenti: «nonché di centri diurni assistenziali».

22.109

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

22.46

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), premettere la parola: «prevedere».

22.20

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interventi», aggiungere le seguenti: «attuati anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria».

22.21

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «le persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti, con disagio psico-sociale,»..

22.22

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «malate di Alzheimer».

22.23

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «e disabili» con le seguenti: «o disabili».

22.47

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «per l'accoglienza e la socializzazione» con le seguenti: «prevedere forme di accoglienza e socializzazione».

22.24

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione della autonomia».

22.110

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, lettera g) dopo le parole: «o di limitazione dell'autonomia» inserire le seguenti: «o non autosufficienza».

22.111

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

22.49

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prestazioni integrate» con le seguenti: «realizzare prestazioni integrate».

22.25

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «avvalendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4».

22.50

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1».

Conseguentemente, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1».

22.112

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

22.48

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per» con le seguenti: «fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di».

22.61

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ, CASTELLANI Carla

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano altresì confermate le competenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli anziani colpiti da malattie invalidanti e per quelli non autosufficienti».

22.26

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

22.113

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

22.27

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

22.29

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «15 febbraio 1996, n. 66» aggiungere le seguenti: «18 marzo 1993, n. 67».

22.30

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «15 febbraio 1996, n. 66» aggiungere le seguenti: «18 febbraio 1999, n. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

22.28

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «3 agosto 1998, n. 296».

22.31

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

22.32

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge n. 104 del 1992» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

22.33

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per i minori disabili».

22.34

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

22.35

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni possono prevedere incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare».

22.36

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni prevedono incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare».

22.37

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «accoglienza dei minori» aggiungere le seguenti: «, realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

22.51

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la

situazione di abbandono dei minori e la valutazione sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

22.52

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» con le seguenti: «i livelli essenziali non riducibili».

22.64

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

22.2

RUSSO SPENA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

22.55

BONATESTA, MULAS

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

22.118

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

22.119

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*
_____**22.120**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*
_____**22.121**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*
_____**22.122**

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*
_____**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4641 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI***Sezione II***MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DEGLI EMOLUMENTI
ECONOMICI ASSISTENZIALI****Art. 23.****Approvato***(Reddito minimo di inserimento)*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *(Estensione del reddito minimo di inserimento)*. – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni».

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della presente legge.

EMENDAMENTI

23.100

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

23.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Reddito minimo di inserimento*) – 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Valutazione ed estensione del reddito minimo di inserimento*) – 1. Il Governo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 riferisce al Parlamento, entro il 28 febbraio 2001 sull'attuazione della sperimentazione, sui risultati conseguiti, nonché sulla valutazione dei medesimi.

2. In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2001 con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione il reddito minimo di inserimento è adottato su tutto il territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà.

3. Il decreto di cui al comma 2, riconduce altresì all'istituto del reddito minimo di inserimento come misure di contrasto alla povertà, con l'inclusione dei requisiti di accesso, gli assegni e gli emolumenti erogati ai cittadini privi di reddito ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Nel medesimo decreto sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale».

23.13

TAROLLI, ZANOLETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - *I.* A decorrere dal 1 gennaio 2001 è istituito il minimo vitale quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito.

2. Beneficiari saranno i soggetti che si trovano in condizione di reddito insufficiente, indipendentemente dall'appartenenza alle varie categorie di lavoro.

3. L'erogazione di tale sussidio è subordinata:

a) alla verifica dei mezzi, anche patrimoniali, a disposizione dei potenziali beneficiari;

b) alla disponibilità degli stessi all'accettazione di opportunità di lavoro loro proposte;

c) alla frequenza a corsi di formazione professionale.

4. L'istituto del minimo vitale sarà costituito da una parte fissa e uguale per tutto il territorio nazionale di spettanza del Governo e da una quota variabile determinata dalle Regioni.

5. La gestione e l'erogazione dell'istituto sopra detto sarà di competenza dei Comuni o dei loro Consorzi al fine di perseguire l'obiettivo dell'efficacia dell'intervento.

6. Per far fronte alla quota di spettanza regionale è prevista la costituzione di un Fondo regionale obbligatorio e autofinanziato dai lavoratori attivi, dai pensionati, e da imprese con un contributo iniziale fornito dagli Enti territoriali.

7. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in un limite massimo di 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1001 si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti dispo-

bilità il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

23.17

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le altre: «organizzazioni sindacali firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

23.18

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 maggio 2001» con le altre: «entro il 30 settembre 2001».

23.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, alle parole: «Con successivo» premettere le seguenti: «In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al periodo precedente,»

23.2

RUSSO SPENA

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con successivo provvedimento legislativo, vengono individuati requisiti e criteri per la concessione di contributi economici a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, allo scopo di:

a) garantire il superamento della insufficienza di reddito alle persone ed ai nuclei familiari con cui convivono impossibilitati per qualsiasi motivo a procurarsi con il lavoro e con i redditi e i beni di cui dispongono il necessario economico per vivere;

b) superare contingenti difficoltà di ordine finanziario, che possono determinare situazioni di emarginazione sociale o il ricovero in istituto».

23.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «Con successivo provvedimento legislativo» con le seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

23.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «provvedimento legislativo» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro il 30 giugno 2001».

23.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e definisce le modalità» con le seguenti: «nonché sulla valutazione dei medesimi e, nel

caso di valutazione positiva e del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le modalità».

23.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e definisce le modalità» con le seguenti: «nonché sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le modalità».

23.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «e definisce» aggiungere le seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il decreto di cui al comma 1 ridefinisce, inoltre, i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale».

23.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «i termini e le risorse per l'estensione» con le seguenti: «e le risorse per l'adozione, su tutto il territorio nazionale, entro il 31 luglio 2001,».

23.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo provvedimento sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento, differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale».

23.101

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prestazioni economiche con finalità terapeutiche restano di competenza del comparto sanitario.

2-bis. Sono fatte salve le competenze dello Stato in materia di sussidio e di iniziative concernenti la disoccupazione, nonché le altre provvidenze in favore del singolo o del nucleo familiare, già previste dalle leggi vigenti».

23.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, premettere le parole: «Tra le misure di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge, è ricompreso».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «è definito» fino alla fine del comma.

23.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ma non esaurisce le medesime».

23.1

RUSSO SPENA

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Rimozione del bisogno economico)».

Allegato B

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di Regolamento di organizzazione del Ministero della Sanità (n. 773).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) che dovrà esprimere il proprio parere entro l'11 novembre 2000. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Michele Penta a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale).

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 9 ottobre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209:

una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (doc. 10605/00 peche 127).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 9^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (versione codificata) (doc. 9262/00 codif 16 mar 31 soc 215 codec 428).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00 fin 321 uem 105 europol 21 droipen 37);

una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni ed alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc. 10495/00 uem 103 ecofin 214).

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni (doc. 9964/00 soc 242).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 11^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Mozioni

SALVATO, CARCARINO, RUSSO SPENA, DE ZULUETA, MANZI, CORTIANA, CONTE, MARINO, MARCHETTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, RESCAGLIO, MONTICONE, IULIANO, VELTRI, CAPALDI. – Il Senato,

premessi che:

è in discussione presso la prima Commissione della 55^a Assemblea generale delle Nazioni Unite il seguente Progetto di risoluzione intitolato «Verso un mondo libero dalle armi nucleari: l'esigenza di una nuova Agenda»:

«L'Assemblea generale,

richiamando le proprie risoluzioni 53/77Y del 4 dicembre 1998 e 54/54G del 1° dicembre 1999;

esprimendo la più viva preoccupazione in merito al costante rischio per l'umanità rappresentato dalla possibilità dell'uso delle armi nucleari, (Art. VI pp. 8-12, § 2);

preoccupata dall'attuale stallo dei negoziati sulle riduzioni delle armi nucleari, (Ris. 54/54G, pp. 4);

richiamando il parere della Corte internazionale di giustizia sulla legalità della minaccia o dell'impiego di armi nucleari, emesso all'Aia l'8 luglio 1996, (Art. VI pp. 8-12, § 7);

preoccupata, per il mantenimento dell'opzione nucleare da parte dei tre Stati che utilizzano impianti nucleari non sicuri e che non hanno aderito al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, e preoccupata per la loro mancata rinuncia a tale opzione, (Ris. 54/54G pp. 3);

dichiarando che le esplosioni nucleari effettuate nel 1998 da due degli Stati che non hanno rinunciato all'opzione nucleare non conferiscono in alcun modo lo status di Stato detentore di armi nucleari o altro *status* speciale, (Art. I e II, pp. 1-3, § 9);

osservando che, nonostante i risultati ottenuti in materia di riduzioni bilaterali e unilaterali degli armamenti, il numero totale di armi nucleari dispiegate e immagazzinate ammonta tuttora a diverse migliaia, (Art. VI, pp. 8-12, § 2);

accogliendo favorevolmente i significativi progressi in materia di riduzioni degli armamenti nucleari effettuate unilateralmente o bilateralmente ai sensi del Trattato per la riduzione delle armi strategiche (START), come passi verso il disarmo nucleare, (Art. VI, pp. 8-12, § 9);

accogliendo positivamente la ratifica di START II da parte della Federazione Russa come passo importante nell'impegno per la riduzione delle armi di offensiva strategica e sottolineando che il completamento della ratifica di START II da parte degli Stati Uniti rimane una priorità, (Art. VI, paragrafi 8-12, § 9);

accogliendo favorevolmente le significative misure di riduzione unilaterale intraprese dagli Stati detentori di armi nucleari, inclusi la chiusura e lo smantellamento degli impianti relativi alle armi nucleari, (Art. VI, paragrafi 8-12, § 10);

accogliendo positivamente l'impegno di numerosi Stati per collaborare al fine di rendere irreversibili le misure in materia di disarmo nucleare, in particolare attraverso iniziative sulla verifica, la gestione e lo smaltimento di materiale fissile dichiarato in eccesso per fini militari, (Art. VI, paragrafi 8-12, § 11);

considerando la dichiarazione degli Stati detentori di armi nucleari in base alla quale nessuna delle loro armi nucleari è puntata verso un'altro Stato, (Art. VI, paragrafi 8-12, § 14);

sottolineando la necessità della stretta osservanza da parte di tutti i firmatari degli obblighi derivanti dal Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, (Art. IX, § 9);

ricordando la Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite, in cui i capi di Stato e di governo hanno deciso di impegnarsi per l'eliminazione delle armi di distruzione di massa, in particolare le armi nucleari, e di tenere aperte tutte le opzioni a tal fine, inclusa la possibilità di convocare una conferenza internazionale volta a individuare i metodi per l'eliminazione dei pericoli nucleari, (Dichiarazione del millennio, II. 9);

accogliendo con favore il Documento finale della sesta Conferenza di revisione dei firmatari del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, e sottolineando la necessità di un'azione urgente volta ad ottenere un mondo libero dalle armi nucleari, (nuovo);

sottolineando la fondamentale importanza dell'impegno incondizionato degli Stati detentori di armi nucleari a conseguire la totale eliminazione dei propri arsenali nucleari in vista del disarmo nucleare, verso cui tutti gli Stati firmatari del Trattato sulla non proliferazione nucleare si impegnano ai sensi dell'Articolo VI del Trattato, (Art. VI, paragrafi 8-12, § 15.6);

determinata a prendere misure concrete ai fini dell'impegno sistematico e progressivo di dare applicazione all'Articolo VI del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e ai paragrafi 3 e 4(c) della Decisione del 1995 su «Principi e obiettivi per la non proliferazione nucleare e il disarmo nucleare», (Art. VI, pp. 8-12, § 15).

1. Concorda sull'importanza e l'urgenza delle firme e delle ratifiche, senza ritardi e senza porre condizioni e in conformità con i processi costituzionali, volte a conseguire la subitanea entrata in vigore del Trattato di divieto mondiale delle sperimentazioni nucleari; (Art. VI, pp. 8-12, § 15);

2. Invoca l'approvazione di una moratoria sulle esplosioni di armi nucleari a titolo sperimentale o su altri tipi di esplosioni nucleari in attesa dell'entrata in vigore di tale Trattato; (Art. VI, pp. 8-12, § 15.2);

3. Concorda sulla necessità di condurre negoziati nell'ambito della Conferenza sul disarmo per un trattato non discriminatorio, multilaterale e verificabile efficacemente e internazionalmente che vieti la produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi in conformità con la dichiarazione del Coordinatore speciale del 1995 e con il mandato in essa contenuto, tenendo conto del duplice obiettivo del disarmo nucleare e della non proliferazione nucleare. La Conferenza sul disarmo è invitata ad approvare un programma di lavoro che includa l'immediato avvio di negoziati in merito a tale trattato, prevedendo la loro conclusione entro cinque anni; (Art. VI, pp. 8-12, § 15.3);

4. Concorda sulla necessità di istituire nell'ambito della Conferenza sul disarmo un idoneo organismo sussidiario preposto al disarmo nucleare. La Conferenza sul disarmo è invitata ad approvare un programma di lavoro che includa l'immediata istituzione di tale organismo; (Art. VI, pp. 8-12, § 15.4);

5. Invoca il principio di irreversibilità nei confronti del disarmo nucleare e delle misure di controllo e riduzione delle armi nucleari ed altri tipi collegati di armi; (Art. VI, pp. 8-12, § 15.5);

6. Richiede la subitanea entrata in vigore e la piena attuazione di START II e la conclusione di START III nel più breve tempo possibile, al contempo mantenendo e rafforzando il Trattato sulla limitazione dei sistemi anti missili balistici come pilastro della stabilità strategica e come base per ulteriori riduzioni delle armi di offensiva strategica, in conformità con le relative disposizioni; (Art. VI, pp. 8-12, § 15.7);

7. Invoca il completamento e l'attuazione dell'Iniziativa trilaterale tra Stati Uniti, Federazione Russa e Agenzia internazionale per l'energia atomica; (Art. VI, pp. 8-12, § 15.8);

8. Richiede misure da parte di tutti gli Stati detentori di armi nucleari che conducano al disarmo nucleare in modo da promuovere la stabilità internazionale e, sulla base del principio di completa sicurezza per tutti:

ulteriori sforzi da parte degli Stati detentori di armi nucleari al fine di ridurre unilateralmente i propri arsenali nucleari;

maggior trasparenza da parte degli Stati detentori di armi nucleari riguardo alla capacità in termini di armamenti nucleari e all'attuazione di accordi ai sensi dell'Articolo VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare e come misura volontaria di rafforzamento della fiducia volta a sostenere ulteriori progressi in vista del disarmo nucleare;

l'ulteriore riduzione delle armi nucleari non strategiche sulla base di iniziative unilaterali e come parte integrante del processo di disarmo e riduzione delle armi nucleari;

misure concordate concrete per ridurre ulteriormente lo stato operativo dei sistemi di armi nucleari;

una minore rilevanza delle armi nucleari nelle politiche di sicurezza, per minimizzare i rischi che queste armi possano essere utilizzate e per facilitare il processo della loro totale eliminazione;

l'impegno, da assumere appena possibile da parte di tutti gli Stati detentori di armi nucleari, nel processo che conduce alla totale eliminazione delle loro armi nucleari; (Art. VI e paragrafi 8-11, § 15:9);

9. Richiede che vengano assunte misure da parte di tutti gli Stati detentori di armi nucleari per porre appena possibile sotto il controllo dell'AIEA o di altri strumenti internazionali di verifica il materiale fissile da essi identificato come non più necessario per gli usi militari, nonché misure atte ad utilizzare tale materiale per fini pacifici e per garantire che esso resti per sempre al di fuori dei programmi nucleari; (Art. VI e paragrafi 8-11, § 15:10);

10. Ribadisce che il fine ultimo dell'impegno degli Stati nel processo di disarmo è il disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale; (Art. VI e paragrafi 8-11, § 15:11);

11. Richiede relazioni periodiche, nell'ambito del processo rafforzato di riesame del Trattato di non proliferazione, da parte di tutti gli Stati parte dell'applicazione dell'Articolo VI del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e del paragrafo 4(c) della Decisione del 1995 sui «Principi ed obiettivi per la non proliferazione e il disarmo nucleari» e il parere della Corte internazionale di giustizia dell'otto luglio 1996 (Art. VI e paragrafi 8-11, § 15:12);

12. Concorda di perseguire l'ulteriore sviluppo delle capacità di verifica che si renderanno necessarie per garantire il rispetto degli accordi sul disarmo nucleare, per il conseguimento e il mantenimento di un mondo sgombro di armi nucleari; (Art. VI e paragrafi 8-11, § 15:13);

13. Richiede a tutti gli Stati che non abbiano ancora firmato il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari di accedere al Trattato come Stati non detentori di armi nucleari, rapidamente e senza condizioni, soprattutto per quegli Stati che hanno impianti nucleari non sicuri, e richiede a tali Stati di far entrare in vigore gli accordi generali di sicurezza, insieme con i Protocolli aggiuntivi coerenti con il Modello contenuto in INFCIR/540, di invertire chiaramente ed urgentemente eventuali politiche di sviluppo o dispiegamento di armi nucleari e di astenersi da azioni che possano mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionali e l'impegno della comunità internazionale verso il disarmo nucleare e la prevenzione della proliferazione di armi nucleari; (Artt. I e II § 8, Art. III § 4 e Artt. I e II § 12);

14. Richiede agli Stati che ancora non lo abbiano fatto di concludere accordi di sicurezza generali con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e di concludere protocolli aggiuntivi ai loro accordi di sicurezza sulla base del Protocollo modello approvato dal Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia il 15 maggio 1997 (Res 54/54G op 8);

15. Osserva l'enorme importanza di una efficace protezione fisica di tutto il materiale nucleare e chiede a tutti gli Stati di mantenere il più alto livello possibile di sicurezza e di protezione fisica del materiale nucleare; (Art. III § 42);

16. Osserva che la sesta Conferenza di riesame degli Stati firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare richiedeva alla propria Commissione preparatoria di presentare raccomandazioni alla Conferenza di riesame del 2005 sulle garanzie di sicurezza legalmente vincolanti da parte dei cinque Stati detentori di armi nucleari agli Stati non detentori di armi nucleari firmatari del Trattato; (Art. VII § 2);

17. Ribadisce la convinzione che la costituzione di zone prive di armi nucleari internazionalmente riconosciute sulla base di accordi liberamente concordati fra gli Stati della regione migliori la pace e la sicurezza mondiale e regionale, rafforzi il regime di non proliferazione e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi di disarmo nucleare; appoggia le proposte di costituzione di zone prive di armi nucleari laddove ancora non ne esistono, come nel Medio Oriente e nell'Asia meridionale; (Art. VII § 6 e 7);

18. Afferma che un mondo privo di armi nucleari debba in ultima analisi basarsi su uno strumento giuridicamente vincolante universale e negoziato in modo pluralistico ovvero su un quadro di riferimento che comprenda una serie di strumenti in grado di rinforzarsi a vicenda, (Res. 54/54G op 20);

19. Prende atto della Relazione del Segretario generale sull'applicazione della risoluzione 54/54G (A/55/217) dell'Assemblea generale e richiede al Segretario generale di compilare, nell'ambito delle risorse disponibili, una relazione sull'applicazione della presente risoluzione;

20. Decide di iscrivere all'ordine del giorno della propria 56^a Sessione un punto intitolato «Verso un mondo privo di armi nucleari: necessità di una Nuova agenda» e di esaminare l'applicazione della presente risoluzione.»;

nel 1999 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata presentata analoga Risoluzione e l'Italia si è astenuta;

in occasione della finanziaria del 1999 la Commissione Affari esteri del Senato aveva già approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a sostenere una Risoluzione dall'analogo contenuto;

la messa al bando totale delle armi nucleari è presupposto essenziale per una reale politica di pace,

impegna il Governo a sostenere con voto favorevole alle Nazioni Unite la Risoluzione di cui in premessa.

(1-00595)

Interpellanze

DI PIETRO.- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*- Premesso che:

ha sede in Catanzaro una Ipab denominata «Istituto assistenziale femminile della stella»;

detto istituto, nato nel 1822, per volontà regia, aveva il precipuo scopo di aiutare l'infanzia abbandonata;

nel 1890 la struttura era ricaduta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, a cui lo Stato aveva affidato il compito di razionalizzare l'attività di pubblica assistenza;

nel 1937, quale Ipab, l'istituto era passato sotto la gestione ECA e controllato attraverso un altro ente pubblico, l'istituto Rossi, dal quale si era successivamente distaccato, nel 1951, con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951 che lo ha reso amministrativamente autonomo;

l'istituto che, per come sopra evidenziato, mai ha perso la sua essenza di ente pubblico, è andato, nel tempo, allontanandosi dalle sue finalità, rifiutando il ricovero dei bambini in difficoltà e privandosi del qualificante supporto delle suore di carità, ivi operanti in regime di convenzione e definitivamente allontanate dall'ente in data 25 giugno 1996;

gli amministratori dell'ente, negli ultimi anni, hanno perseguito, contro norma, la privatizzazione dell'Ipab, al fine di trasferire alla sfera del privato un ingente patrimonio pubblico; hanno coinvolto i pubblici poteri in una miriade di strumentali ricorsi per inibire il passaggio dell'ente al comune di Catanzaro, in forza all'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 1985; hanno impedito l'insediamento dei rappresentanti del comune in seno all'istituto e, con esso, la verifica degli atti amministrativi e dei bilanci; hanno inglobato risorse finanziarie senza attivazione dei servizi; hanno bandito appalti senza averne titolo; hanno utilizzato la struttura per attività estranee ai fini istituzionali, sublocandola più volte; hanno contratto debiti con le banche, distraendo ingenti risorse finanziarie dalla loro naturale destinazione assistenziale;

con decreto del 4 settembre 2000, la regione Calabria, dopo aver commissariato l'ente per le irregolarità riscontrate, ha attribuito all'istituto

lo *status* di ente di diritto privato, già a suo tempo diniegato, con la delibera di giunta del 31 gennaio 1994, n. 293, avallando di fatto, con questo ultimo atto, non solo l'impunità civile e penale dei responsabili, ma addirittura il vero e proprio furto di un ingente patrimonio pubblico di circa 20 miliardi,

si chiede di sapere:

se si intenda prendere dei seri provvedimenti;

quali provvedimenti si intenda adottare;

se non si ritenga allarmante la situazione Ipab sull'intero territorio nazionale.

(2-01154)

Interrogazioni

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sulle coste pugliesi continuano ad arrivare clandestini di diverse nazionalità;

che nella giornata di ieri, ad Otranto, sono sbarcati circa 500 clandestini per la maggior parte curdi iracheni provenienti da Smirne (Turchia);

che il grave fenomeno, che nei mesi scorsi ha riguardato anche le coste calabresi, investe in particolare il Salento anche con quotidiani continui arrivi per mezzo di gommoni;

che sulle coste pugliesi e salentine in particolare continuano ad arrivare, attraverso i clandestini, droga, armi e donne da destinare alla prostituzione;

che il fenomeno dell'immigrazione clandestina ha purtroppo fatto un salto in negativo, visto che ormai tutto viene gestito dalla criminalità organizzata albanese e turca, alleata con quella italiana;

rilevato:

che si avverte chiaramente la mancanza di una politica condivisa da parte dell'Unione europea sul grave fenomeno;

che risulta evidente il fallimento della politica adottata dal Governo italiano, così come fallimentari sono state fino ad oggi le intese raggiunte con l'Albania e la Turchia;

che invece è necessario adottare una politica più ferma che prevede anche il fermo degli aiuti all'Albania e la possibilità di sparare sui gommoni o sulle imbarcazioni una volta che sono posti in salvo gli immigrati, si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare.

(3-03991)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che ormai sembra che sulla Puglia si stia abbattendo la frenesia risparmiatrice delle compagnie aeree;

che con la cancellazione dei voli diretti Alitalia da Bari per Catania, Palermo, Firenze, Verona e Bologna diventerà sempre più difficile volare dalla Puglia;

che dal prossimo 1° novembre oltre alle difficoltà di trovare posto sui pochi voli in partenza da Bari per Milano o Roma (uniche destinazioni previste) occorrerà spendere cifre rilevanti in vista degli aumenti che oscilleranno dal 10 al 15 per cento;

che un biglietto da Bari a Milano e ritorno costerà più che andare da Bari a New York e ritorno;

che a tariffa piena il biglietto da Bari a Milano e ritorno costerà lire 880.000 (tasse comprese), mentre per andare da Bari a New York e ritorno (a partire dal prossimo 16 ottobre) la stessa compagnia farà pagare lire 800.000 (tasse comprese), in quanto tariffe promozionali per contrastare la concorrenza;

che per avere tariffe scontate per Milano occorrerà prenotare con un minimo di 14 giorni (lire 475.000) o di 21 giorni (lire 435.000) partendo un sabato o una domenica;

che la stessa compagnia non varierà di una sola lira le tariffe su altre tratte;

che è certo che le altre due compagnie aeree che operano sui due aeroporti di Bari e Brindisi aumenteranno le loro tariffe adeguandole a quelle dell'Alitalia in spregio al principio della concorrenza;

che questo stato di cose penalizza, boicotta ed isola la Puglia, che pure dimostra di saperci fare da sola senza chiedere elemosine al Governo centrale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda prendere le necessarie iniziative per porre fine a quello che sembra essere un «perverso» disegno teso ad emarginare la Puglia, statuito che da almeno un secolo questa continua a chiedere semplicemente ai Governi centrali che non le si frappongano ostacoli alla sua naturale propensione allo sviluppo ed alla sua importante funzione di cerniera tra l'Italia e le terre del Levante.

(3-03992)

D'ONOFRIO, BOSI, DANZI, LO CURZIO, PIREDDA, ZANOLLETTI, BIASCO, CALLEGARO, FAUSTI, NAPOLI Bruno, TAROLLI.
– Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
– Appresa la notizia dell'esclusione dell'Italia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

ritenuta la particolare rilevanza politica della decisione della Nazioni Unite;

considerata particolarmente grave per l'Italia l'esclusione dal massimo Organo politico delle Nazioni Unite,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato all'esclusione dell'Italia;

quali azioni politiche il Governo italiano abbia intrapreso dopo questa decisione.

(3-03993)

BONAVITA, CARPI, CAPALDI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il commercio con l'estero.* – Premesso:

che in data 4 ottobre 2000 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 4651 «Riordino del settore termale», attualmente in corso di promulgazione e di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

che l'articolo 5, comma 4, dello stesso provvedimento dispone che «al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni» a regioni, province e comuni, sulla scorta di quanto già avvenuto per le 13 società ex-Eagat con la legge di cui sopra;

che l'INPS, pur consapevole dell'*iter* parlamentare della legge, giunta oggi alla sua definitiva conclusione, ha costituito in data 12 luglio 1999 la GE.TI spa, richiamandosi all'articolo 15 della legge n. 412 del 1991, interamente posseduta dallo stesso Istituto, con l'eccezione di una azione del valore nominale di lire 100.000 concessa ai comuni di Salsomaggiore Terme, Bertinoro, San Giuliano Terme, conferendo alla stessa un diritto di usufrutto novennale che costituisce l'unica dotazione della GE.TI stessa;

che successivamente è stato conferito da parte dell'INPS alla GE.TI anche l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali di Viterbo e Battaglia Terme, senza che in questo caso sia stata concessa alcuna partecipazione a detti comuni ed alle rispettive regioni, disattendendo in tal modo lo stesso articolo 15 della legge n. 412 del 1991 che imponeva la partecipazione gratuita di regioni e comuni alla costituenda società;

che il consiglio di amministrazione dell'INPS ha nominato come amministratori della GE.TI spa alcuni degli stessi consiglieri, i quali si trovano nella condizione, anomala ed eticamente censurabile, di essere al tempo stesso controllori e controllati;

che dei cinque stabilimenti di proprietà dell'INPS, oggi in corso di trasferimento a regioni, province e comuni, il Tommasini di Salsomaggiore, il Mercuriali di Bertinoro ed il Barduzzi di San Giuliano Terme erano stati affidati dallo stesso INPS in gestione a società private e privato-pubbliche fin dal 9 e 10 giugno 1994, con un regolare bando nazionale ad evidenza pubblica e successiva gara;

che tale iniziativa era la conseguenza di una chiusura unilaterale degli stessi stabilimenti effettuata dall'INPS nel 1992, sia per gli scandalosi costi che la gestione diretta comportava che per la fatiscenza degli immobili, assolutamente inadeguati rispetto alle esigenze e che aveva determinato pesanti riflessi negativi sulle economie territoriali;

che l'affidamento alle società di gestione venne impropriamente definito «comodato quadriennale», dal momento che le aziende erano tenute contrattualmente ad eseguire importanti investimenti come vero e proprio corrispettivo;

che, nonostante la politica perseguita in questi anni dall'INPS nei confronti del termalismo, che ha visto precipitare da 110.000 persone del 1991 a 9.300 persone l'avviamento alle cure dei propri assistiti per cicli di prevenzione, le aziende di gestione hanno saputo, con i loro investimenti e la loro intraprendenza, rilanciare le attività, creando altresì a costo zero per lo Stato 173 posti di lavoro;

che la GE.TI, non appena costituita, ha messo in essere ogni iniziativa tesa a riportare sotto la gestione pubblica le aziende la cui gestione era, come sopra precisato, già privatizzata, mettendo in condizione le stesse di deliberare la propria messa in liquidazione ed il conseguente licenziamento di tutti i 173 dipendenti, comprese le Terme di San Giuliano che addirittura vedono quell'amministrazione comunale detenere con successo il 40 per cento del capitale sociale;

che la GE.TI, dalla sua costituzione, ha commissionato studi e consulenze riferiti alla sua asserita volontà di procedere alla gestione diretta, nonostante l'assoluta inesistenza del necessario *know-how* e da cui è comunque emerso che nessun progetto è attuabile nei nove mesi di usufrutto di cui 1,5 anni sono già trascorsi;

che, nonostante la formale diffida inviata al presidente dell'INPS ed al presidente della GE.TI da parte dei sindaci e nonostante l'avvenuta approvazione della legge di riordino del sistema termale, che trasferisce di fatto la proprietà degli stabilimenti a regioni, province e comuni, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha approvato una delibera di prolungamento dell'usufrutto degli stabilimenti termali alla GE.TI fino a 25 anni e che quest'ultima società ha convocato per il 26 ottobre 2000 un'assemblea straordinaria per approvare tale prolungamento;

che i sindaci, preoccupati per la sorte degli stabilimenti di cui sopra, rischiano di vedersi trasferita la proprietà senza poter disporre dei beni stessi e ciò in palese ed aperto contrasto con il percorso legislativo che prevede debbano essere i comuni entro 90 giorni a redigere i piani di rilancio e le loro modalità di attuazione;

che, nonostante i ripetuti appelli al presidente dell'INPS ed al presidente della GE.TI per trovare una soluzione transitoria che salvi le attuali società di gestione ed i 173 posti di lavoro, nulla è stato fatto e le società non si possono esimere dall'avviare le procedure imposte dalla GE.TI,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere codesto Ministero, sia per rispettare le volontà unanimemente espresse dal Parlamento che per rispondere alle legittime aspettative dei comuni di Salsomaggiore, Bertinoro, Battaglia Terme, Viterbo e San Giuliano Terme;

se non si ritenga di valutare l'opportunità di chiedere al presidente dell'INPS di mettere in liquidazione la GE.TI spa, dal momento che que-

sta società non ha dipendenti, non ha svolto alcuna attività, salvo le consulenze di cui alla premessa e ha rappresentato ad oggi pesanti oneri a carico dell'Ente.

L'immediata messa in liquidazione della GE.TI costituisce il presupposto fondamentale per l'attuazione di quanto il Parlamento con la «legge di riordino del sistema termale» ha unanimemente ritenuto di deliberare.

All'interrogante pare inoltre assurdo che l'INPS favorisca la cancellazione di 173 posti di lavoro, mentre lo sforzo di questo Governo con le linee guida della legge finanziaria, è improntato ad una forte crescita dell'occupazione.

(3-03994)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il quotidiano «Il Sole 24 Ore» ha pubblicato un articolo dal titolo «Atenei alleati per creare i nuovi esperti», con il quale si rende nota una iniziativa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – che ha come promotore il sottosegretario onorevole Vincenzo Sica – denominata «progetto E-form»;

che il suddetto progetto «... ormai ai nastri di partenza, punta sulla carta dell'alleanza tra aziende e atenei del Centro-Sud per formare i giovani, già nel 2001, alle figure professionali, nel campo delle nuove tecnologie»;

che la «regia» dell'intero progetto sarà affidata ad una società consortile a responsabilità limitata, chiamata anch'essa «E-form», costituita da capitale pubblico e privato, alla quale sarebbero già pervenute numerose adesioni (Università di Cassino, Molise, Genova, Firenze, Basilicata, Bari, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, consorzio universitario di Matera, consorzio Subgest per la parte pubblica e Federcomin, Assefor Camere, Al Forum, Consedin spa, Sago spa per la parte privata) e la cui creazione dovrebbe essere ufficializzata a Roma il prossimo 15 novembre;

che tale progetto, sempre secondo le suddette fonti giornalistiche, potrà attingere anche ai cospicui finanziamenti che arriveranno con i proventi derivanti dall'operazione Umts;

che esiste già un altro progetto di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri – di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato – denominato «Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale: qualificazione-riconversione di laureati nell'area delle tecnologie informatiche e della comunicazione», la cui stesura definitiva risale al 1° agosto 2000,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di rendere noti i contenuti del «progetto E-form» ed inoltre se si tratti di una ulteriore iniziativa del Ministero dell'università tesa ad una integrazione con il pro-

gramma straordinario del Governo o di un progetto a parte del Ministero, ovvero ancora di un'iniziativa personale ed estemporanea del sottosegretario onorevole Vincenzo Sica, docente autorevole dell'ateneo napoletano.

(3-03995)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la proprietà dell'ENAIP (l'ente di formazione professionale più importante della Liguria) composta dalle ACLI avrebbe posto in liquidazione volontaria lo stesso ente a causa del pesante indebitamento, circa 13 miliardi di lire accumulato nei confronti delle banche, dei fornitori e del personale negli ultimi anni;

che l'eventuale chiusura metterebbe in discussione i livelli occupazionali degli attuali dipendenti, circa 140, per i quali si profilerebbe l'ipotesi di licenziamento e a molti dei quali non sarebbero state versate ancora 7 mensilità e ben 15 mesi circa di contributi lavorativi;

che la messa in liquidazione dell'ENAIP, che rappresenta in Liguria circa un terzo dell'offerta di formazione potrebbe essere indice della crisi del settore formativo anche se sembrerebbe altrettanto ipotizzabile una corretta gestione patrimoniale, perpetrata negli anni, da parte dei livelli dirigenziali;

che nella sede ACLI di Vico Falamonica a Genova troverebbe inoltre sede l'ente di formazione Metropolis, in deciso contrasto con quanto sancito dallo statuto dell'ACLI stessa che riconosce l'ENAIP quale unico interlocutore per la formazione professionale;

che Metropolis risulterebbe pagata dall'ENAIP Liguria nonostante anch'essa, poiché ente di formazione, sviluppi corsi finanziati dalla provincia e quindi si ponga in decisa concorrenza;

che i rendiconti finanziari dell'attività svolta dall'ENAIP negli anni 1996, 1997 e 1998 non risulterebbero essere mai stati esibiti alle province in fede ai corsi sviluppati e alle spese relative,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda intervenire al fine di garantire ai 140 dipendenti dell'ENAIP il mantenimento dei livelli occupazionali oltretutto provvedere al versamento delle mensilità e dei contributi lavorativi arretrati;

come si intenda provvedere al fine di verificare l'attendibilità di quanto esposto in premessa ovvero di fare chiarezza sull'intera vicenda;

se non si reputi opportuno e doveroso vagliare scrupolosamente i rendiconti dell'attività svolta negli anni 1996, 1997 e 1998 nonché i bilanci dell'ente per meglio ricostruire le diverse fasi di crisi dell'ENAIP Liguria e come si sia giunti ad un passivo patrimoniale di 13 miliardi circa ed alla conseguente fase liquidatoria;

se non si reputi altresì doveroso chiarire la vicenda Metropolis e come la stessa possa essersi riflessa nella crisi dell'ENAIIP.

(4-20751)

MINARDO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

in queste ultime settimane tutte le aziende siciliane hanno subito gravissime perdite e disagi a causa del blocco dei trasporti;

molte aziende della provincia di Ragusa, beneficiarie della legge n. 488 del 1992, che hanno in corso i lavori finanziati dalla suddetta legge, stanno subendo notevoli ritardi derivanti dal mancato approvvigionamento dei materiali occorrenti al completamento delle opere;

per quanto sopra, le aziende corrono il rischio di non riuscire entro il 31 dicembre prossimo a completare definitivamente le opere e a collaudarle, quindi con il pericolo di perdere il contributo in conto capitale previsto con i rispettivi decreti d'impegno;

la precarietà della situazione comporta per numerose aziende della provincia di Ragusa la obiettiva difficoltà ad adempiere nei tempi consentiti dalle norme di legge in ordine alla erogazione del contributo,

si chiede di sapere se il Governo, accogliendo le legittime esigenze delle aziende della provincia di Ragusa, beneficiari dei contributi previsti dalla legge n. 488 del 1992, non ritenga opportuno adottare appositi provvedimenti di proroga di almeno sei mesi nei termini di scadenza, previsti al 31 dicembre 2000, per il completamento dei lavori e il collaudo definitivo dei progetti già appositamente finanziati dalla citata legge.

(4-20752)

BIANCO. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali.* – (Già 3-03610)

(4-20753)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 3-03944)

(4-20754)

CORTIANA.- *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*- Premesso che:

è stata recentemente dichiarata, tramite gli organi di informazione, l'intenzione di Max Mosley, presidente della Federazione internazionale di automobilismo (FIA), di richiedere ulteriori modifiche della pista e delle pertinenze dell'autodromo di Monza;

le suddette modifiche, motivate da ragioni di sicurezza e spettacolarizzazione della pista, potrebbero comportare, per ammissione dello stesso presidente Mosley, ulteriori abbattimenti di alberi, oltre alla cementificazione e all'asfaltatura di altre aree (*paddock, box*, interno curva parabolica);

considerato che le richieste di modifica della pista, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbero incontrato la disponibilità incondizionata degli amministratori locali, regionali ed anche del Ministro dell'interno;

dato che tutte le modifiche apportate negli ultimi anni, non solo non hanno reso più sicura la pista, ma hanno dimostrato ancora una volta l'incompatibilità tra il più grande parco storico urbano fluviale cintato d'Europa ed una pista motoristica,

si chiede di sapere:

se quanto sopra riportato risponda al vero;

se non sia il caso di conoscere in cosa consistano le modifiche che si vorrebbero apportare all'autodromo di Monza.

(4-20755)

MARRI.- *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*- Premesso:

che il CONI con delibera n. 1733 del 17 dicembre 1999 ha richiesto il comando presso l'ente del dottor Mario Risca, dirigente generale dell'amministrazione statale, conferendogli per la durata di quattro anni l'incarico di direzione dell'area direzionale delle risorse umane, strategie organizzative formazione;

che con delibera n. 1738 del 17 dicembre 1999 il CONI ha richiesto il comando presso l'ente di due dirigenti, due di VII e due di V qualifica funzionale, tutti dipendenti del Ministero dei trasporti, senza specificare nello stesso provvedimento deliberativo la durata;

che il primo provvedimento è motivato con la «necessità, al fine di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'ente ed in vista dell'imminente stipula dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, di ricorrere, per l'incarico di cui sopra, ad una specifica professionalità che abbia maturato esperienze significative nel settore dell'organizzazione, della gestione del personale e della contrattazione»;

che il secondo è motivato con la necessità di «dotare l'area direzionale risorse umane, strategie organizzative formazione di personale, dirigenziale e non, in possesso di particolare professionalità in materia d'organizzazione, gestione del personale e contrattazione e che l'attuale consistenza del personale dell'ente, in particolare dell'area direzionale, non consente di soddisfare – senza recare disagio allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente stesso – le predette esigenze con personale già in servizio»;

che detti comandi hanno creato, nel già «esiguo» bilancio del CONI, un aggravio ulteriore di spesa annua di circa un miliardo di lire;

che prima ancora di detti provvedimenti il CONI aveva posto in essere con l'approvazione e la registrazione dei vari organi governativi e di controllo competenti in materia i contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti, i dirigenti e professionisti dell'ente per il periodo 1994-97, nonché la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi della finanziaria del 1996, il nuovo ordinamento organico e il nuovo ordinamento servizi con il correlato regolamento d'organizzazione, oltre ad aver attuato i vari istituti cosiddetti della contrattazione decentrata;

che detta attività d'organizzazione, di gestione e di contrattazione è stata svolta da dirigenti e funzionari dell'ente, ancora in servizio, risultanti per tante professionalità tuttora reperibili;

che ai sensi della legge n. 138 del 1992 e dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni il CONI è stato riconosciuto come comparto autonomo di contrattazione in materia di rapporto di lavoro;

che secondo un ormai costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa il comando, come istituto, può essere utilizzato per sopperire ad una situazione contingente, determinata da eccezionali e temporanee esigenze, e non per assicurare in via ordinaria i servizi posti per legge a carico di un determinato ente,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo il CONI abbia posto in essere i succitati comandi, visto che, nel suo interno, disponeva delle adeguate professionalità per far fronte alle necessità evidenziate nei provvedimenti richiamati;

per quale motivo il collegio di revisori dei conti non abbia provveduto a segnalare, nella fattispecie in questione, l'illegittimo uso, da parte del CONI, dell'istituto del comando in quanto, come evidenziato nelle premesse, non può essere utilizzato per assicurare in via ordinaria « i servizi posti per legge a carico di un determinato ente» come è nella circostanza l'organizzazione del personale, la gestione del personale e la contrattazione collettiva in considerazione anche del fatto, non irrilevante, che il CONI è comparto autonomo dal 1993 e che negli anni ha adempiuto a tutte le incombenze nelle materie predette;

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per porre fine, nel suo ruolo di organo vigilante, a detta situazione di palese illegittimità che oltretutto, vista la grave crisi economico-finanziaria in cui versa il Comitato olimpico nazionale italiano e le carenti e false motivazioni degli atti amministrativi relativi ai richiamati comandi con il correlato cospicuo onere annuo di circa un miliardo di lire, viola il principio fondamentale dell'economicità a cui deve obbligatoriamente ispirarsi tutta l'attività, sia interna che esterna, della pubblica amministrazione.

(4-20756)

DI PIETRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

– Premesso che:

nel 1962 il CNR doveva insediarsi nella mostra d'Oltremare e che per tale progetto furono impegnati 100 milioni, sebbene ne fu abbandonata la realizzazione;

il progetto di sistemazione degli istituti del CNR nell'edificio REP di Fuorigrotta costò 1,5 miliardi di progetto esecutivo, pagati all'architetto Cennamo, sebbene ne fu abbandonata la realizzazione;

per la realizzazione del progetto ex Merrel, a tutt'oggi inattuato, queste sono le spese:

2 miliardi pagati all'architetto Capobianco quale compenso per il progetto esecutivo;

108 miliardi andati alla Italeco spa per la ristrutturazione di detto complesso e per l'area di ricerca di Milano, che avrebbero dovuto essere così suddivisi: 36 miliardi per Napoli e 72 miliardi per Milano, ma in realtà l'intera cifra fu impegnata su Milano;

14 miliardi furono impegnati nel 1996 per l'acquisto della ex Merrel;

25 miliardi, di cui 17,5 miliardi pervenute da fondi regionali (POP 1994-95) e 7,5 miliardi a carico del CNR, pagati alla Pizzarotti spa, per la ristrutturazione, a tutt'oggi in corso, del citato immobile;

nella citata cifra di 25 miliardi di lire sono compresi 4 miliardi per la ristrutturazione di un fabbricato che ospiterà temporaneamente alcuni istituti e sarà demolito al termine dei lavori;

la struttura ex Merrel, costata finora, salvo ulteriori aggravii, ben 149 miliardi di lire, è situata sulla volta di una caverna che, in conseguenza di eventi tellurici, potrebbe sprofondare;

in considerazione di ciò, i vigili del fuoco, durante un sopralluogo, prescissero dei lavori di consolidamento rimasti a tutt'oggi ineseguiti;

per l'acquisto, mai realizzato, della torre 7D del centro direzionale di Napoli, per un impegno di spesa di 100 miliardi di lire circa, questa è la situazione dei miliardi versati a fondo perduto:

10,8 miliardi per anticipo acquisizione;

7,2 miliardi per adeguamento dello stabile alle esigenze del CNR (in tutto vi è una perdita secca di 18 miliardi di lire);

nel 1997 il CNR e la società consortile per azioni, Olivetti ricerca, stipulavano un contratto di locazione per una durata di 9 anni, senza facoltà di recesso per il CNR, al fine di sistemare provvisoriamente, nelle more del trasferimento definitivo, presso la sede ex Italsider di Bagnoli, gli istituti del CNR attualmente ospitati in alcune palazzine situate in arco felice (Napoli);

attualmente i costi di tale immotivata decisione sono i seguenti:

canone annuo di locazione 1,8 miliardi + IVA + ISTAT;

492 milioni annue + IVA + ISTAT per servizi obbligatori forniti dalla società locatrice;

3,4 miliardi per l'adattamento dei capannoni all'attività svolta;

1,32 miliardi annue + IVA per l'utilizzo obbligatorio dell'impianto di climatizzazione;

1,5 miliardi per arredi scientifici (provvisori);

ulteriori spese, non quantificabili, per la realizzazione della rete di trasmissione, per ulteriori lavori di adattamento di detti capannoni, per il trasferimento delle apparecchiature di laboratorio e di ufficio da una sede all'altra;

per la durata della locazione (9 anni) si prevede un impegno di spesa superiore a 71 miliardi di lire;

la soluzione di trasferimento provvisorio degli istituti del CNR presso l'area ex Olivetti di Pozzuoli risulta incongruente e fallimentare anche sotto altri diversi aspetti:

i locali destinati al CNR sorgono all'interno di un'area ad elevato inquinamento elettromagnetico e ciò, oltre a nuocere gravemente alla salute dei lavoratori, rende problematico l'utilizzo di molte delle costose e sensibili apparecchiature in dotazione agli istituti del CNR;

i locali, pensati e progettati quali deposito materiali, non risulta siano forniti degli opportuni sistemi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa in relazione ad attività pericolose, quali l'utilizzo, propedeutico alla normale attività di ricerca svolta dal CNR, di materiali altamente infiammabili e sostanze chimiche pericolose;

la ristrutturazione dei locali (ex capannone industriale denominato «Padiglione 70» e «Edificio Galtarossa») per la quale è stata rilasciata, dal comune di Pozzuoli, concessione edilizia n. 8 del 20 agosto 1997, prevede un aumento della superficie utile con alterazione dello stato dei luoghi ed un aumento dei valori esistenti, che hanno di molto ridotto le cubature di luce e di aria richieste dalla legge ai fini della dichiarazione di abitabilità dei locali stessi;

nonostante le innumerevoli proteste, le iniziative politiche e giuridiche, intraprese dagli interessati, la questione, *ictu oculi* scandalosa, permane, *tam quam non esset*,

si chiede di sapere:

se si intenda prendere, urgentemente, provvedimenti idonei a fermare questa perversa spirale;

quali misure si intenda adottare.

(4-20757)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che:

l'associazione Gruppo verde San Siro è da anni impegnata nella lotta contro l'inquinamento acustico ed atmosferico provocato dai bus di tifosi e dai TIR-Fiera nel quartiere sportivo di San Siro;

l'area Tesio-Harar, utilizzata quale posteggio da TIR e bus, è un'area limitrofa a civili abitazioni e strutture sociali, quali la scuola materna di via Monte Baldo;

da un monitoraggio effettuato dal 24 gennaio 2000 all'8 marzo 2000, su 38 dati validi rilevati, la concentrazione media giornaliera del PM10, rilevata nel cortile della scuola materna di via Monte Baldo, risulta ben 33 volte superiore al livello di attenzione e ben 17 volte superiore al livello di allarme;

da documenti redatti a cura del PMIP sugli inquinanti atmosferici monitorati nel parcheggio Tesio-Harar, risultano presenti biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo e idrocarburi non metallici;

nel silenzio del comune di Milano, sebbene sollecitato a pronunciarsi *ex* articolo 22, comma 1, legge n. 241 del 1990, sull'esistenza o meno di apposita convenzione stipulata tra ente Fiera, comune di Milano

e posteggiatori, per l'utilizzo dell'area Tesio-Harar e vie limitrofe, come parcheggio TIR e altri mezzi pesanti in attesa di chiamata per carico e scarico merci in Fiera, sembrerebbe corretto ritenere che l'area in questione, solo provvisoriamente destinata a posteggio a servizio dello sport durante i mondiali del 1990, sia stata nel tempo e tuttora, abusivamente utilizzata quale posteggio di TIR e quant'altro,

si chiede di sapere:

se non si ritengano gravissimi i fatti esposti in premessa ed in modo particolare l'ingiustificabile silenzio del comune di Milano;

se non si ritenga doveroso imporre al comune di Milano l'utilizzo, a tali fini, dei posteggi appositamente costruiti, con pubblico danaro, durante i mondiali di calcio del 1990;

se si ritenga giusto abbreviare al massimo i tempi di risoluzione di questo gravissimo problema che si trascina, tra inefficienza ed omissioni, da ormai troppo tempo.

(4-20758)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

il 25 febbraio 2000 l'ENEL distribuzione spa annunciava l'avvio di una campagna pubblicitaria a favore di quella fascia di utenza che avesse optato per un aumento della potenza contrattualmente già definita da 3 chilowatt a 4,5 chilowatt;

in data 2 marzo 2000, interveniva l'autorità per l'energia elettrica, la quale chiariva che le promozioni annunziate potevano essere realizzate solo mediante definizione di apposito codice di condotta commerciale, in modo da assicurare ai consumatori-utenti adeguate modalità di offerte con primario riferimento alla trasparenza e completezza dell'informazione;

dopo vari alterchi sui quotidiani, diffide, richieste di chiarimento e quant'altro intercorso tra l'autorità citata, l'ENEL spa e l'ENEL distribuzione spa, si arriva, finalmente, a capire in cosa consista la tanto declamata convenienza per l'utenza che passerà da un impegno di 3 chilowatt a ben 4,5 chilowatt di potenza e che, da una stima ENEL, dovrebbe interessare ben 6,5 milioni di contratti;

l'offerta dell'ENEL, come chiarito dalla stessa azienda, non consiste in una nuova opzione tariffaria, bensì nell'abbuono del contributo di allacciamento relativo al passaggio dall'uno all'altro contratto e ciò in evidente dispregio della normativa vigente, la quale vieta ai distributori di offrire sconti sui contributi;

in tutta la complicata vicenda, però, l'ENEL ha dimenticato di rendere noto, a tutta l'utenza interessata, che, a parità di tariffa, il passaggio dalla nuova alla vecchia potenza impegnata, comporta un aumento della spesa bimestrale per erogazione energetica, pari circa al doppio dell'attuale,

si chiede di sapere:

se e quali controlli il Governo intenda attuare, al fine di garantire la vigenza della legalità ed il rispetto dei diritti dei consumatori-utenti, su-

gli atti della nuova classe manageriale di aziende erogatrici, come nel caso in questione, di beni e servizi di pubblica utilità;

se e come intenda sanzionare le palesi violazioni di legge poste in essere dai responsabili dell'azienda in questione.

(4-20759)

DI PIETRO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto-legge n. 545 del 1992, titolato «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria», veniva istituito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla cui natura giuridica è senz'altro legittimo discutere, ma che a nulla rileva per ciò che qui interessa;

attualmente, la Commissione finanze della Camera dei deputati si accinge ad esaminare un articolo del collegato della legge finanziaria del 1999 titolato «Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari», già approvato dal Senato, con il quale si «proroga» di quattordici mesi la durata dell'attuale Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

palese risulta l'illegittimità di tale «proroga» e ciò a prescindere dalla natura giuridica dell'organo di cui trattasi, in quanto, sia esso organo a rilevanza costituzionale, sia esso organo amministrativo, sussiste violazione di legge sia nell'uno che nell'altro caso;

oltremodo oscura risulta nella fattispecie la motivazione logica del ricorso a tale istituto, in quanto la *prorogatio* costituisce rimedio di tipo transitorio, per sopperire a circostanze eccezionali, rappresentando la permanenza in carica oltre i limiti prescritti una irregolarità nel corretto funzionamento delle pubbliche istituzioni;

è oltremodo inverosimile sperare che si possa ritenere «circostanza eccezionale» quella consistente nell'attuazione di due leggi ordinarie, approvate rispettivamente nel 1996 e nel 1997, cioè da quattro e tre anni, e addotta quale presupposto giuridico della richiesta di proroga di complessivi ventidue mesi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga la *prorogatio de quo*, oltre che giuridicamente infondata, un grave affronto, una vergogna ed un insanabile insulto all'intelligenza della Nazione intera;

se e quali misure si ritenga opportuno attuare in merito a quanto sin qui esposto.

(4-20760)

DI PIETRO.- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.*- Premesso che:

agli insegnanti andati in quiescenza nel periodo settembre-dicembre 1995 non sono stati corrisposti i ratei di pensione relativi al suddetto periodo;

con sentenza n. 347 del 1997 la Corte costituzionale riconosceva agli interessati il diritto al pagamento delle mensilità di pensione, non corrisposte, per il periodo citato;

le richieste di adempimento, *ex* sentenza citata, presentate dagli interessati al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato pensioni, non hanno ancora avuto attuazione e ciò in mancanza di stanziamenti all'uopo deputati,

si chiede di sapere:

se e quali determinazioni intendano prendere nei confronti della palese violazione di diritti dei cittadini;

se ed in quale considerazione si intenda tenere la citata sentenza n. 347 del 1997 della Corte costituzionale;

se e quando si intenda stanziare i fondi necessari a sanare questa incresciosa situazione.

(4-20761)

DI PIETRO.- *Al Ministro dell'ambiente.*- Premesso che:

Laterlite spa è una azienda, sita in Bojano, che sembra produca argilla espansa e che nel suo ciclo produttivo usi oli esausti, emulsioni ed altre sostanze tossiche e nocive;

per l'utilizzo di tali sostanze la Laterlite spa ha chiesto ed ottenuto, dalla regione Molise, apposite concessioni;

nel 1986, presso lo stabilimento Laterlite Sud, oggi Laterlite spa, sono stati termocombusti chilogrammi 13.852.717 di rifiuti industriali, tra i quali chilogrammi 3.820.770 di fanghi di raffineria e chilogrammi 8.372.915 di acque provenienti da industria chimico-farmaceutica;

nel dicembre del 1993 l'allora sindaco di Bojano ordinò la chiusura dell'azienda, la quale presentò, senza successo, ricorso al TAR, mentre non si conosce ancora l'esito del ricorso tuttora pendente dinanzi il Consiglio di Stato;

tutto ciò che nel frattempo è accaduto e sta accadendo è di difficile quantificazione; infatti, a fronte di proteste e di prove fotografiche degli abitanti della zona, l'ente preposto per il controllo delle immissioni nell'atmosfera, il PMIP, effettua controlli solo saltuari ed esclusivamente in orari ministeriali, mentre i presunti illeciti avvengono in orari notturni ed in giorni festivi;

appare poi oltremodo significativo che la pubblica amministrazione non abbia mai pensato ad installare nella zona una centralina fissa per il monitoraggio dei fumi mentre, paradossalmente, tale monitoraggio viene saltuariamente eseguito dalla società Arca di Novara, su incarico e per conto della stessa Laterlite spa,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno effettuare una verifica sui reflui di produzione della Laterlite spa;

se si ritenga doveroso effettuare un esame del terreno circostante l'impianto con carotaggi, al fine di verificare se sussistano ipotesi di inquinamento, in particolare da diossina;

se si ritenga che sia doveroso, oltre che atto legalmente dovuto, verificare se, in conformità con quanto prescritto nella determinazione dirigenziale n. 15 dello 3 marzo 1998, regione Molise, assessorato ambiente,

settore ecologia ed igiene ambientale, durante la fase di utilizzo degli oli esausti e delle emulsioni oleose, sono controllati, in continuo sulle emissioni, il tenore di ossigeno, del monossido di carbonio, nonché la temperatura dell'effluente.

(4-20762)

DI PIETRO.- *Al Ministro della sanità.*- Premesso che:

l'attività di informazione scientifica sui farmaci svolta dalle imprese farmaceutiche tramite gli informatori scientifici-farmacologi è regolamentata da leggi italiane ed europee quali legge n. 833 del 1978, decreto ministeriale 23 giugno 1981, decreto legislativo n. 541 del 1992, ed è finanziata dal Servizio sanitario nazionale attraverso una percentuale sul prezzo e i medicinali;

dette leggi stabiliscono l'obbligo di controlli da parte del Ministero della sanità;

recentemente è stata fatta luce sulle modalità con cui le aziende svolgono questa attività grazie ad alcuni arresti avvenuti in Toscana e grazie alla diffusione di un libro dal titolo: «La Malaricetta», edito dalla Fratelli Frilli editori di Genova;

grazie alla delicatezza del sistema informativo sui farmaci dovrebbe essere sotto controllo anche la tipologia contrattuale che lega gli informatori scientifici alle aziende;

consta all'interrogante che vengono proposti a laureati in materie scientifiche in cerca del primo lavoro molte e fantasiose tipologie contrattuali finalizzate a stimolare la promozione dei farmaci anziché una corretta informazione sulla loro reale efficacia, fra queste vi è il «contratto di formazione e lavoro»;

tale contratto, nato per agevolare l'inserimento di giovani disoccupati sprovvisti di qualsivoglia titolo o qualifiche professionali specifiche, consiste nello scambio tra lavoro retribuito ed apprendimento finalizzato all'acquisizione di una professione;

le aziende le quali intendono avvalersi del contratto di formazione lavoro (CFL) devono predisporre un progetto di formazione da sottoporre al vaglio della commissione regionale per l'impiego nel quale devono essere specificate le modalità dell'addestramento e della formazione, tenendo conto anche della nuova normativa sulla prevenzione degli infortuni (Cassazione sezione lavoro n. 7554 del 1998);

il contratto di formazione e lavoro è invalido quando si limiti ad assicurare solo un generico affinamento professionale senza il conseguimento della qualificazione prevista nel progetto di formazione (Cassazione lavoro n. 4015 del 1998);

il CFL garantisce alle aziende uno sgravio medio del 25 per cento;

il CFL è comunque illecito se applicato agli informatori scientifici perché questi, per poter svolgere informazione corretta devono già essere in possesso della qualificazione prevista dalla legge (laurea in materia scientifica e corsi di aggiornamento a carico dell'azienda). Infatti non è giustificabile a norma delle leggi vigenti che chi deve dialogare con i me-

dici al fine di informarli compiutamente non conosca gli elementi costitutivi della materia trattata;

l'aggiornamento permanente è già un obbligo connesso all'attività di informazione scientifica ed un presupposto giuridico al diritto – dovere da parte delle aziende a svolgere attività di informazione scientifica ai medici tramite i farmacologi. E quindi l'eventuale formazione non giustifica lo sgravio fiscale previsto invece per le imprese che realmente contribuiscono alla formazione dei giovani disoccupati;

la durata limitata dei CFL (biennale), creando nei giovani informatori l'illusione di poter ottenere un contratto a tempo indeterminato, consente alle aziende di pretendere non quanto previsto per legge, cioè correttezza e preparazione, ma fatturati nelle zone di pertinenza, in conclusione una attività promozionale contraria allo scopo dell'informazione scientifica come descritto nel decreto del Ministero della sanità 23 giugno 1981, articolo 1, per cui lo svantaggio fiscale dello Stato si traduce in un ulteriore svantaggio a causa dell'aumento incontrollato della spesa farmaceutica,

si chiede di sapere come intenda operare il Ministro che ha recentemente avviato una nuova politica ministeriale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

(4-20763)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

in data 9 maggio 2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale n. 110, recante «Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati», in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 133 del 1999;

detta legge aveva assegnato, al Ministro del tesoro, 60 giorni per l'emanazione del decreto, ma tale termine è stato superato, all'incirca, di ben 274 giorni;

l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 110 stabilisce che, a decorrere dal primo rateo di interesse successivo alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, il nuovo tasso deve essere inferiore a quello stabilito all'articolo 4 della legge n. 108 del 1996;

la prima sezione civile della Corte di cassazione, in data 22 aprile 2000, con sentenza n. 5286, ha peraltro ribadito il concetto che i tassi stabiliti all'articolo 4 della legge n. 108 del 1996 vanno applicati anche sui mutui stipulati prima di tale legge e che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge,

si chiede di sapere:

a cosa siano dovuti i notevoli ritardi riscontrati sia nell'emanazione che nell'attuazione del decreto ministeriale;

se si ritenga che i motivi di ricorso al TAR degli istituti di credito siano fondati o soltanto dilatori;

quali misure si intenda prendere per evitare che, ancora una volta, siano gli onesti cittadini a pagare le inefficienze ed i notevoli ritardi di una poco attenta burocrazia.

(4-20764)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

le Ferrovie dello Stato, con atto unilaterale e senza possibili alternative, hanno soppresso tutti i treni, della linea Napoli-Taranto, che effettuavano fermate nella stazione di Balvano-Ricigliano;

il treno rappresenta, per la comunità di Balvano, l'unico mezzo pubblico di locomozione che collega detto comune alla Campania ed in particolare alle città di Potenza e Salerno, che rappresentano, per motivi di lavoro o di studio, la meta quotidiana di moltissimi cittadini;

anche il consiglio provinciale, sulla base di un ordine del giorno, ha manifestato «la più ferma protesta» nei confronti delle Ferrovie dello Stato, ma ciò non è servito a risolvere il problema;

questo episodio, per quanto grave, nulla è rispetto alla logica di depauperamento e di spoliazione perseguita con efficienza e metodica scientifica dalla pubblica amministrazione nei confronti di questa regione che, in un brevissimo lasso di tempo, ha assistito, impotente, alla soppressione di diversi uffici di interesse pubblico quali l'Enel, la Telecom, il distretto militare e la polizia stradale,

si chiede di sapere:

se un tale trattamento sia compatibile con *standard* di sviluppo europei;

se non si ritenga di dover intervenire con idonei mezzi di sostegno all'economia di questa regione;

se non si ritenga che sia proprio il passaggio del treno uno dei fattori di maggior espansione economica di una regione;

se non si ritenga opportuno ripristinare non solo il passaggio del treno ma anche gli altri uffici di interesse pubblico soppressi.

(4-20765)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

sta riscuotendo un meritato successo un libro dal titolo «La Malaticetta» edito dalla Fratelli Frilli editori di Genova, con il quale un informatore scientifico del farmaco denuncia le pressioni alle quali sono sottoposti tanto gli informatori quanto i medici da parte dei reparti *marketing* delle aziende farmaceutiche per indurre la prescrizione di medicinali spesso inutili o pleonastici se non dannosi;

il problema è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica senza che da parte dell'apposito dipartimento del Ministero della sanità deputato per legge (legge n. 833 del 1978, articoli 29 e 31) al controllo dell'attività di informazione scientifica sui farmaci svolta dalle industrie farmaceutiche, che dovrebbe essere regolamentata anche dal decreto legislativo n. 541 del 1992 di recepimento della direttiva n. 92/28 CEE, si siano

prese misure idonee per fronteggiarlo, salvo qualche sporadico arresto in flagranza, come accaduto ad opera della Guardia di finanza lo scorso giugno;

il pacchetto di interventi proposti recentemente dal Ministero della sanità, con il quale si pretende di limitare la spesa farmaceutica, non è in grado di limitare l'impatto della promozione che incide soprattutto su prodotti innovativi o fatti passare come tali, ma ad alto prezzo;

è stata recentemente proposta da qualcuno l'istituzione di una ulteriore *Authority* che dovrebbe indagare e giudicare sulla correttezza dell'informazione scientifica sui farmaci, costituendo in tal modo un doppio del Ministero della sanità;

i costi di detta *Authority* non sarebbero inferiori ai 50 miliardi annui, con i quali si potrebbe invece incentivare una ricerca italiana autonoma, corsi di educazione sanitaria, peraltro previsti dalla legge n. 833 del 1978, corsi permanenti di aggiornamento per gli informatori scientifici - farmacologi, sganciati dall'indottrinamento cui oggi sono sottoposti da parte delle aziende da cui dipendono;

sarebbe possibile, al fine di attuare un controllo più appropriato, estendere le prerogative dell'*Antitrust* con un minimo aumento di spesa,

si chiede di conoscere come intenda il Ministro in indirizzo affrontare il problema del controllo dell'informazione scientifica, che non è ottenibile soltanto con la limitazione dei viaggi e delle gite all'estero con la scusa dei congressi, ma garantendo la correttezza dell'informazione svolta durante le 200.000 visite giornaliere che gli informatori scientifici svolgono oggi in Italia, nonché il controllo della corretta distribuzione dei campioni gratuiti di medicinali che costituiscono una spesa a carico della collettività nazionale.

(4-20766)

DI PIETRO.- *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*- Premesso che:

l'ente di sviluppo agricolo (ESA) della regione Sicilia è un ente pubblico non economico costituito negli anni sessanta per promuovere, nell'isola, lo sviluppo dell'agricoltura;

essendo pubblica la natura giuridica dell'ente, pubblici sono i dipendenti di detto ente e quindi assoggettati al trattamento riservato agli impiegati civili dello Stato anche per ciò che riguarda il reclutamento e l'avanzamento di carriera, mentre esso è sottoposto alla vigilanza e alla tutela dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con tutto ciò che ne consegue;

la gestione economica dell'ESA è interamente a carico del bilancio della regione, ciò che a maggior ragione giustifica l'ingerenza dell'organo tutorio sulle decisioni relative al visto di esecutività degli atti amministrativi di competenza dell'ente di cui trattasi;

l'attuale consiglio d'amministrazione sembrerebbe gestire il personale interno in modo arbitrario e palesemente clientelare, mentre, al di

fuori del rispetto di ogni norma di legge avviene il reclutamento esterno e l'assegnazione di consulenze;

il lato più inquietante di tutta l'oscura faccenda è però rappresentato dall'organo tutorio, il quale, senza alcun palese fondamento giuridico, appone il visto di esecutività ad atti amministrativi posti in essere dall'ESA, ovvero rende esecutivi, senza che nulla sia mutato, quelli verso i quali aveva in precedenza espresso parere negativo;

eclatanti esempi di quanto sin qui affermato sono le delibere ESA n. 116/CA del 30 giugno 2000, n. 65/CA del 24 maggio 2000, n. 80/CA del 29 giugno 2000 (eseguita nonostante il parere negativo del collegio dei revisori dei conti, verbale n. 400 del 17 luglio 2000), n. 76/CA del 31 maggio 2000 (reiterazione della delibera n. 162/CA dello 1° settembre 1999, respinta dall'organo tutorio su parere negativo dell'Avvocatura dello Stato, parere n. 2823 del 1985),

si chiede di sapere:

se non si ritenga grave quanto sopra esposto;

se non si ritenga sia atto dovuto dal Governo assicurare l'imparzialità di trattamento dinanzi alla pubblica amministrazione e a tutti i cittadini, diritto peraltro sancito dalla Costituzione;

se non si ritenga sia doveroso, almeno, dare inizio ad una indagine conoscitiva sull'intera vicenda.

(4-20767)

BOSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

l'Ente tabacchi italiani (ETI), ora società per azioni a capitale pubblico, avrebbe recentemente promosso una campagna pubblicitaria del marchio Monopoli di Stato per le sigarette MS in abbinamento con una nota casa motociclistica italiana;

le attività promozionali che pubblicizzano i prodotti da fumo sono vietate dalla legge italiana e non possono, quindi, essere condivise dal nostro Governo, che infatti investe risorse contro l'uso del tabacco per la difesa della salute pubblica;

la tutela dei minori e dei consumatori richiede la massima attenzione ed impone l'esigenza di evitare immagini e messaggi subliminali che possano indurre all'uso dei prodotti da fumo,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'ETI abbia promosso tale campagna pubblicitaria e di che entità sia tale sponsorizzazione;

quali iniziative si intenda adottare per impedire la prosecuzione di campagne pubblicitarie e promozionali dei prodotti da fumo;

quali azioni si intenda adottare nei confronti dei rappresentanti dell'ETI a seguito degli avvenimenti suddetti essendo questi nominati fiduciariamente dal Governo.

(4-20768)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il signor Gennaro Calenda, dopo aver svolto, per circa 30 anni, incarichi di primo piano all'interno di un istituto di credito, decideva, nel 1987, di trasferirsi ad Isernia, in Molise, e qui avviare un'attività manifatturiera avvalendosi della collaborazione di persone competenti che lo avevano incoraggiato ad intraprendere un'attività imprenditoriale;

nel volgere di un quinquennio, dopo un lusinghiero avvio di quell'attività, una serie di circostanze mai approfondite costringevano il Calenda a chiudere ogni sua attività;

avendo, però, egli rilevato alcuni comportamenti – non conformi alla norma – attuati a suo danno da parte di magistrati ed avvocati del circondario di Isernia (alcuni magistrati trasferitisi successivamente presso la corte d'appello di Campobasso), inoltrava una serie di esposti-denuncia agli organi istituzionali interessati;

dal novembre del 1997 al novembre del 1998 il signor Calenda avrebbe dovuto scontare una detenzione di un anno presso la casa circondariale di Isernia, ma, essendo stato riconosciuto – nel corso della detenzione e con lunghe degenze ospedaliere – il suo stato di salute «incompatibile col regime carcerario», nel giugno del 1998 usufruiva della «detenzione domiciliare»;

il 14 gennaio 1999 la corte d'appello di Campobasso confermava le condanne inflittegli dal tribunale e dalla pretura di Isernia (coinvolgendo alcuni componenti della famiglia) per una somma di 10 anni e 7 mesi di reclusione oltre alle pene accessorie; il dibattimento si svolgeva con la totale assenza del difensore di fiducia che aveva fatto pervenire, alla stessa corte, che la rigettava, richiesta di differimento perché impossibilitato a presenziare;

veniva incaricata la difesa di ufficio la quale, facendo rilevare la delicatezza e la complessità dei processi, principalmente a carico del Calenda (ben 11) chiedeva preliminarmente di astenersi, alternativamente: termine a difesa;

la corte sospendeva l'udienza per deliberare; dopo 10 minuti rigettava la richiesta della difesa d'ufficio e, senza concedere termine, pur se brevissimo, procedeva nel dibattimento;

la difesa, ribadite le motivazioni già illustrate prima della relazione (e cioè di trovarsi nella impossibilità di dispiegare un'effettiva difesa degli imputati per mancanza di concessione del termine a difesa e comunque per l'impossibilità di conoscere di fatto le carte processuali) chiedeva alla corte di dichiarare la prescrizione di alcuni reati (per i quali la prescrizione era già maturata), accogliere gli appelli degli imputati, riunire in subordine e per quanto possibile i reati sotto il vincolo della continuazione ed altro;

la corte di merito, senza esplicitamente pronunciarsi sulla richiesta dell'applicazione del concorso formale, procedendo oltre, confermava le sentenze emesse in primo grado;

veniva prodotto ricorso per Cassazione, chiedendo di correggere il disposto della Corte di merito in considerazione che essa «aveva applicato

in modo difforme le regole previste dal codice di rito, menomando vistosamente lo stesso diritto di difesa»;

la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, fissava l'udienza pubblica al 29 ottobre 1999 ed annotava – erroneamente – la prescrizione dei reati al 30 novembre 1999 mentre in realtà a quella data si sarebbero prescritti reati che comportavano pene di 15 giorni, un mese, due mesi di reclusione. I reati che, invece, comportavano le pene a circa 11 anni di reclusione si sarebbero prescritti negli anni 2005 e 2007;

poiché questa errata annotazione non consentiva «l'annullamento con o senza rinvio delle sentenze emesse dalla corte d'appello di Campobasso», così come richiesto col ricorso, esse venivano confermate anche dalla Corte di legittimità;

il Calenda non può essere considerato un «delinquente abituale», né la sua posizione può apparire di eccessivo allarme sociale, così come non può non essere «affidabile». A tale giudizio è pervenuto il tribunale di sorveglianza di Campobasso in concomitanza con alcuni permessi concessigli durante la restrizione presso la citata casa circondariale; nonché della «detenzione domiciliare»;

dal 29 ottobre 1999 il Calenda si è reso irreperibile;

i numerosi componenti della sua famiglia sono persone stimate per la loro operosità ed onestà; lo stesso Gennaro Calenda è stato nominato, tra l'altro, dal Presidente della Repubblica, nel 1982, cavaliere al merito della Repubblica italiana;

i congiunti hanno presentato domanda di grazia al Presidente della Repubblica e contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione al presidente del tribunale di sorveglianza di Campobasso – per effetto degli articoli 147 e 684 del codice di procedura penale, preoccupati soprattutto delle condizioni di salute del Calenda che necessita di frequenti controlli specialistici;

l'istanza di grazia è stata trasmessa seguendo l'iter burocratico della procura della Repubblica presso la corte d'appello di Campobasso, al competente Ministero in data 11 settembre 2000, mentre quella diretta al tribunale di sorveglianza è stata rigettata;

sulla famiglia Calenda pendono ancora procedimenti penali presso il tribunale di Isernia, con udienza al 25 ottobre 2000, nonché presso il tribunale di Salerno, con udienza al 19 febbraio 2001, per l'azione giudiziaria rigiratasi contro la predetta per il reato di calunnia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire nell'ambito delle sue competenze per accertare se l'iter giudiziario che ha portato alla incredibile condanna di Gennaro Calenda a 11 anni non sia stato viziato da errori materiali, se i vari procedimenti non siano stati condizionati da atti, compiuti dall'interessato, consistenti in denunce di anomali comportamenti da parte di magistrati inviate in talune istituzioni dello Stato.

BOSI.- *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*- Premesso che:

l'Ente tabacchi italiani (ETI), ha messo a disposizione del ruolo unico dei dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alcuni dirigenti dello Stato, già in servizio presso l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

l'ETI spa sarebbe intenzionato a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio un altro congruo numero di dirigenti nel prossimo futuro;

tale procedura, oltre ad aggravare il bilancio dello Stato, che dovrà accollarsi l'onere delle retribuzioni dei dirigenti messi a disposizione fino a quando gli stessi non saranno utilmente ricollocati presso altre pubbliche amministrazioni, depauperava l'ETI di specifiche professionalità nel particolare settore della fabbricazione del tabacco lavorato;

per sopperire alle carenze organiche l'ETI farebbe ricorso a nuove assunzioni, ovvero ricorre a consulenze esterne per la gestione degli uffici sprovvisti di dirigenti,

si chiede di sapere:

quali e quante siano le manifatture presso le quali sono stati sostituiti dei funzionari da collocare nel ruolo unico dei dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

quante e quali siano le consulenze affidate dall'ETI spa e a quanto ammonti l'onere a carico della pubblica amministrazione per la ricollocazione del personale ex Manifatture tabacchi;

a quanto ammonti l'onere dell'ETI per le collaborazioni esterne, dal momento della sua costituzione in società per azioni.

(4-20770)

RUSSO SPENA.- *Al Ministro dei lavori pubblici.*- Premesso che:

il comune di Atripalda (Avellino) con delibera consiliare n. 23 del 1998 adottava il nuovo Piano regolatore generale;

il Comitato tecnico regionale (CTR) della regione Campania, servizio provinciale di Avellino, in data 27 luglio 1999 con parere n. 5204 approvava, con modifiche e prescrizioni, il Piano regolatore generale di Atripalda adottato con delibera consiliare n. 23 del 1998, in conformità di parere del CTR n. 5204 del 27 luglio 1999;

il servizio urbanistica della provincia di Avellino con nota n. 31122 del 19 novembre 1999, firmata dal responsabile del procedimento, geometra Pellegrino, e dal dirigente di detto servizio, ingegnere Tedeschi, trasmetteva al comune di Atripalda la sopracitata delibera del consiglio provinciale di Avellino n. 59 del 1999, esercitava ai sensi di legge, con l'invito di adottare entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa, le controdeduzioni in merito, il tutto secondo quanto prescritto dal secondo comma, punto 4, titolo II, della legge regionale n. 14182;

le modifiche e le prescrizioni proposte dal CTR e approvate dal consiglio provinciale di Avellino non mutavano le caratteristiche essen-

ziali e quantitative, così come deliberato con atto del consiglio comunale n. 36 del 2000;

considerato che il comma 3, punto 4, titolo II, della legge regionale n. 14 del 1982 prescrive che, in caso di silenzio del comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano regolatore generale;

tenuto conto che il consiglio comunale di Atripalda ha stravolto le modifiche del CTR in quanto il tutto è avvenuto oltre i 60 giorni prescritti dalla legge regionale n. 14 del 1982,

si chiede di sapere i motivi per i quali non siano state introdotte d'ufficio le modifiche nel Piano regolatore generale, rendendolo definitivamente approvato;

se non si ritengano le inadempienze riguardo all'applicazione della legge regionale n. 14 del 1982 lesive degli interessi di coloro i quali sono proprietari d'immobili da ristrutturare ubicati nelle zone indicate dai punti 9 e 10 della prescrizione del CTR, che nel 1998, a seguito della delibera del consiglio provinciale n. 59 del 1999, erano stati posti nella condizione di ristrutturare mantenendo la volumetria esistente, ed ora sono obbligati a mantenere anche le superfici lordi esistenti;

se non si ritenga di annullare l'ultima delibera del consiglio comunale di Atripalda del 5 ottobre 2000, introducendo d'ufficio le modifiche del CTR: così come approvate dal consiglio provinciale di Avellino con delibera n. 59 del 2000.

(4-20771)

MONTELEONE.- Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.- Premesso che fin dall'inizio della scorsa estate la città di Messina, e particolarmente la zona Falcata, soffre per la presenza stabile di odori nauseabondi provenienti dalla zona degli ex cantieri Rodriguez;

considerato che come si evince da articoli apparsi sulla stampa locale il giorno 7 ottobre 2000, la relazione stilata dai tecnici del dipartimento ambiente della provincia di Messina e inviata agli assessori competenti, al prefetto e al sostituto procuratore della Repubblica titolare dell'inchiesta, riferisce che «il rischio c'è... e proviene dalla ex stazione di degassifica dei cantieri navali Smeb»;

la ASL 5 di Messina sta provvedendo ad effettuare le analisi per accertare il tipo di inquinante ed il grado della sua pericolosità nei confronti sia dell'aria respirabile che delle acque marine;

constatato che durante il sopralluogo i tecnici preposti hanno rilevato che:

le vasche esalanti i miasmi sono a cielo aperto, senza alcuna movimentazione ed il liquido contenuto è ricoperto di sostanze oleose;

in particolari condizioni meteorologiche le esalazioni che si sprigionano possono determinare alterazioni della qualità dell'aria respirabile;

il ciclo di lavorazione può determinare impatto sul mare, dove l'impianto immette lo scarico finale, anche considerando che non vi

sono in atto analizzatori né sistemi di allarme che possano impedire lo scarico in mare in base alla verifica delle acque di scarico;

sarebbero inoltre stati rinvenuti fusti contenenti rifiuti tossici e nocivi di natura solida e di provenienza ancora accertata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire immediatamente, ognuno per la parte di propria competenza, in considerazione sia dell'immediato grave rischio sanitario a carico dei cittadini costretti a respirare miasmi maleodoranti che stanno già procurando fastidiosi sintomi legati all'apparato respiratorio, sia del rischio a medio-lungo termine legato all'inquinamento ambientale in generale e delle acque marine in particolare.

(4-20772)

DANIELI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il signor Marsiglia è al centro di una brutta storia iniziata con la denuncia di un'aggressione sulla cui veridicità e dinamica si attendono i risultati delle indagini disposte dalla Magistratura;

la vicenda è proseguita con un'aggressione ben più grave alla città di Verona ed alla sua provincia da parte di certa stampa e con la scoperta che il sedicente professore non è tale in quanto non ha conseguito alcun diploma in scienze teologiche;

l'interrogante con altro atto ispettivo ha chiesto di verificare le responsabilità di aver permesso che una persona sprovvista dei necessari titoli e documenti insegnasse in più scuole pubbliche;

l'interrogante ricorda che qualche anno fa una persona che per alcuni anni aveva insegnato matematica pur non possedendone i titoli ha dovuto restituire allo Stato gli stipendi indebitamente percepiti,

l'interrogante chiede di sapere se alla luce dei fatti emersi il Ministro in indirizzo non intenda attivare le procedure per recuperare allo Stato quanto percepito indebitamente dal signor Marsiglia.

(4-20773)

LEONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

sulla tratta ferroviaria Milano-Luino-Bellinzona transitano circa 80 convogli al giorno e, tra breve, quando inizieranno i lavori per la riqualificazione della galleria del Sempione i treni in transito sul tratto Milano-Domodossola-Briga saranno dirottati sulla predetta linea;

detto fatto comporterà un incremento notevole del traffico ferroviario, con il risultato che, sulla Milano-Luino-Bellinzona transiteranno 120-130 convogli giornalieri;

di conseguenza, l'incremento della frequenza di chiusura del passaggio a livello che interessa l'incrocio di questa tratta ferroviaria con la strada n. 17 della provincia di Varese, determinerà la paralisi del traffico nella zona, già notevolmente congestionato allo stato attuale dal passaggio di circa 20.000 auto al giorno,

l'interrogante chiede di sapere quali soluzioni si intenda proporre, nell'ambito dei lavori che prossimamente interesseranno la galleria del Sempione per almeno tre o quattro anni, al fine di risolvere i problemi di traffico sulla strada n. 17 della provincia di Varese, e se, a tal proposito, non si ritenga opportuno attuare immediatamente il progetto di un sottopassaggio che consenta agli automobilisti di evitare lunghe permanenze al passaggio a livello.

(4-20774)

DI PIETRO.- *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.*- Premesso che: in data 5 novembre 1996, con protocollo n. 1810 della provincia di Napoli, settore territorio, ufficio piano territoriale di coordinamento, il commissario *ad acta*, dottor Parisi, rilasciava concessione edilizia alla società ENEL per la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione, con trasformatori 150/30/10, in località Fundera del comune di Lacco Ameno (Napoli);

secondo le circostanze allegate dagli interessati ciò avveniva attraverso un uso illegittimo del potere di surroga esercitato dallo stesso dottor Parisi nei confronti del comune di Lacco Ameno, legittimo titolare del potere concessorio;

oscuro appare anche l'*iter* con cui, a fronte di una prima richiesta di concessione presentata dall'ENEL al comune di Lacco Ameno in data 25 maggio 1992, protocollo n. 4693, per la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione, con trasformatori 150/20, si arrivi infine, passando per tortuose procedure, alla concessione del 1996, che autorizza trasformatori 150/30/10;

ciò che desta più preoccupazione, all'interno di questa poco chiara vicenda, è la totale mancanza di attuazione di sistemi e regole a tutela della salute pubblica;

l'elettrodo terrestre, 150.000 volt, nel comune di Lacco Ameno, percorre 460 metri sui quali insistono insediamenti abitativi, la struttura ospedaliera, la caserma dei carabinieri e la scuola media comunale;

i cavi da 10.000 volt, in uscita dalla cabina primaria che attraversano l'alveo del torrente la Rita, sono stati posizionati, in parte, rompendo il ponte dell'alveo naturale la Rita, lasciando quindi scoperta e visibile l'armatura metallica, in parte passando sotto detto ponte con tubi in PVC;

l'elettrodotto da 150.000 volt, nell'attraversamento terrestre, è posto in parte parallelamente ed a distanza inferiore al metro, in parte addirittura sottostante alla condotta primaria dell'acquedotto e ciò senza che la stessa sia stata sottoposta ad alcuna schermatura;

all'ingresso della centrale è anche presente un tombino in ghisa utilizzato per il passaggio di cavi da 10.000 volt, che, a causa di cortocircuito o di perdita di isolamento, potrebbero avere conseguenze fatali per i malcapitati;

orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, ha costantemente ritenuto che il limite massimo di tollerabilità all'esposizione ad onde elettromagnetiche è da considerarsi inferiore o pari a 0,2 microtelsa;

tale valore, nella zona di cui trattasi, è stato già superato in un raggio di 4,5 metri dalla mezzeria dei cavi al suolo ed a un metro dal suolo, con la conseguenza che, in caso di attivazione dell'impianto, la normativa vigente impone l'interdizione totale di detta zona e conseguentemente l'inutilizzabilità delle infrastrutture, a rilevanza sociale, in essa ricomprese,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti esposti;

se i fatti esposti corrispondano a vero;

quali misure si intenda adottare al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica.

(4-20775)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

il mondo delle professioni contabili è oggi rappresentato dagli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro e dall'associazione dei consulenti tributari italiani;

dal quarto rapporto di monitoraggio del CNEL risultano essere 25.200 i consulenti tributari, realtà quindi tutt'altro che marginale, organizzati in quattro associazioni professionali, ANCOT, ANCIT, INT, LAPET, che svolgono la propria attività professionale con il codice IVA 7412/c;

detti consulenti hanno l'obbligo di iscriversi presso la gestione speciale professionisti istituita presso l'INPS con legge n. 335 del 1995;

le quattro associazioni di consulenti tributari italiani, oltre ad essere state inserite, previa verifica di determinati requisiti, nella consulta delle professioni istituita presso il CNEL, hanno sottoscritto con l'INPS (ottobre 1999) una convenzione per la redazione dei RED dei pensionati italiani e un protocollo di intesa in base al quale i propri associati possono accedere a tutte le agenzie INPS d'Italia per rappresentare i propri clienti; hanno definito con la dirigenza dell'INAIL un protocollo di intesa che consente agli associati l'accesso a tutti gli uffici INAIL d'Italia al fine di rappresentare le proprie aziende;

i soggetti iscritti alla CCIAA al 30 settembre 1993 sono un'esigua minoranza (circa 1.500) rispetto alla totalità degli associati delle quattro associazioni dei consulenti tributari italiani;

i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti alla camera di commercio al 30 settembre 1993 in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o del diploma di ragioniere;

i consulenti tributari italiani stanno subendo una profonda ingiustizia in quanto non sono stati inseriti tra i soggetti abilitati a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ricondurre ad equità una tanto palese discriminazione;

se e quale soluzione il Ministro intenda adottare, in riferimento anche alla normativa vigente (articolo 3 del decreto direttoriale del 18 febbraio 1999 a firma del direttore generale Romano), nei confronti della richiesta sottoscritta dalle quattro associazioni già citate, per l'inserimento dei propri iscritti tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica.

(4-20776)

DI PIETRO.- *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*- Premesso che:

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 luglio 1996 veniva sottoposta a vincolo paesaggistico l'area di contorno del Palazzo Reale di Caserta e del Parco Reale, al fine di regolamentare, sebbene non vietare, l'attività edilizia nelle zone limitrofe al complesso vanvitelliano;

ciò comporta che, per ciò che concerne il rilascio di concessioni edilizie, è riconosciuto potere di veto, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento, alla soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Caserta;

tale potere era sempre stato esercitato, sino al passato più recente, dalla titolare soprintendenza, con grosso zelo, tant'è che il veto era stato esercitato anche nei confronti di situazioni di scarso o irrilevante impatto ambientale;

nel 1998, con provvedimento n. 27, il comune di Casagiove, dopo un primo documentato diniego, rilasciava ai richiedenti concessione edilizia per la costruzione di una villetta bifamiliare, provvedimento che, in virtù del silenzio-assenso dell'organo amministrativo di controllo, diveniva a tutti gli effetti esecutivo;

tale concessione veniva, però, impugnata per illegittimità procedurale, carenza di istruttoria e violazione di legge dinanzi la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che attualmente sta conducendo le relative indagini,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali misure si intenda prendere nei confronti dell'operato della soprintendenza di Caserta;

se si ritenga doveroso conservare, tutelare e ripristinare lo *status quo ante* di un luogo unico al mondo, rappresentato dalla Reggia di Caserta e dalle sue pertinenze.

(4-20777)

DI PIETRO.- *Al Ministro della difesa.*- Premesso che:

l'applicazione dell'istituto della omogeneizzazione stipendiale, riguardante la qualifica di maggiore delle Forze armate italiane, ha determinato tra maggiori del ruolo tecnico amministrativo (RTA), classe 1938-1939, e ufficiali di pari grado appartenenti ad altri ruoli una disparità retributiva enorme ed ingiustificata;

ex articolo 65, comma 2, della legge n. 490 del 1997, i maggiori in servizio permanente effettivo, che hanno maturato 15 anni di servizio, go-

dono dei benefici economici di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge n. 331 del 1990, traducendosi ciò in un aumento stipendiale di un importo pari a lire 1.200.000 mensili, in quanto beneficiari dell'omogeneizzazione stipendiale spettante ai colonnelli;

risultano esclusi da questo notevolissimo beneficio economico i maggiori del RTA della classe 1938 ed alcuni della classe del 1939, che, pur rimanendo in servizio fino all'età massima consentita, ovvero 63 anni, non riescono a maturare, sebbene per pochi mesi, i 15 anni previsti dalla legge n. 490 del 1997;

i maggiori RTA della classe 1938-39 sono, in tutto, 9 unità per l'esercito ed altrettante per marina ed aviazione, quindi il riconoscimento del diritto loro spettante si tradurrebbe per lo Stato in un aggravio economico di entità assolutamente sopportabile,

si chiede di sapere:

se si ritenga doveroso prendere atto delle legittime istanze presentate dagli interessati;

se si ritenga di dover intervenire sulla normativa vigente al fine di prevenire futuri meccanismi distorsivi ed eliminare, sanandoli, quelli già esistenti;

quali siano i tempi di realizzazione degli impegni in tal senso già assunti dal Governo.

(4-20778)

FIGURELLI, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, BESOSTRI, CALVI, DE ZULUETA, DIANA Lorenzo, DONISE, FASSONE, LAURICELLA, LOMBARDI SATRIANI, MARINO, MONTAGNINO, NIEDDU, PARDINI, RUSSO SPENA, SCIVOLETTO, VELTRI, VISERTA COSTANTINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e della difesa.* – Per sapere:

in quale conto la direttiva 559/442/2000 sui servizi di vigilanza fissa, di scorta e di tutela, abbia tenuto, e, comunque, in quale conto si intenda effettivamente tenere, la circostanza rivelata dal mafioso (diventato poi collaborante) Francesco Paolo Anzelmo: che la volontà di uccidere Paolo Borsellino si tradusse in organizzazione dell'attentato e fu messa in atto non appena venne rimosso dalla sua abitazione il presidio fisso;

se la memoria di tale varco logistico lasciato aperto all'attentato stragista contro Paolo Borsellino e la più generale lezione delle tragiche esperienze degli anni trascorsi devono certamente avere informato una scelta operata dalla direttiva, la scelta di far «restare ferme» le «modalità di protezione già in atto per le abitazioni delle autorità istituzionali tassativamente indicate nelle circolari 559/442/1195/96/r del 28/6/1996 e 559/442/1668/96/r del 18/9/1996», quali sono allora le ragioni e i criteri che dovrebbero indurre ad adottare per gli altri «obiettivi più a rischio» una considerazione e una tutela differenti, fino al punto che, per questi altri «obiettivi più a rischio», gli attuali «dispositivi di vigilanza fissa» dovrebbero e potrebbero essere convertiti in «vigilanza dinamica dedicata» con la conseguenza di diminuire la deterrenza e la sicurezza effettiva;

quali siano, per i «servizi di scorta e tutela», le ragioni e i criteri di un'analoga differenziazione da stabilire, tra le «autorità istituzionali espressamente elencate» nella circolare del 28/6/1996 e «tutte le altre persone ritenute a rischio»;

se, opportunamente, si afferma che «le misure di protezione devono essere adottate solamente in presenza di circostanziati elementi di pericolo concreto e attuale», per quali ragioni e in base a quali criteri ad un medesimo pericolo concreto e attuale dovrebbe farsi corrispondere una protezione differente da persona a persona, da persona esposta a persona altrettanto esposta;

se non si convenga che il grado, le forme di organizzazione, gli strumenti della tutela, debbano essere commisurati concretamente all'effettivo e accertato grado del pericolo prima e piuttosto che al grado delle persone esposte (un servitore dello Stato di «trincea» potrebbe di volta in volta trovarsi esposto ad un pericolo assai più grande di quello corso da un servitore dello Stato «del più alto grado»);

quali si ritengano i provvedimenti concretamente più coerenti con la giusta considerazione, espressa nella direttiva, della «esigenza di procedere ad una maggiore razionalizzazione dell'impiego delle forze di polizia nel territorio attraverso l'adozione di nuovi moduli operativi» e con il conseguente obiettivo di un «migliore utilizzo delle risorse umane»: un riesame dei dispositivi di vigilanza assunti al termine delle note operazioni «Vespri Siciliani» «Partenope» e «Riace», che ne riduca il livello sia della deterrenza sia della tutela, ovvero – così come gli interroganti ritengono – la sostituzione, nei presidi di tutela fissa, delle forze dell'ordine con apparati di vigilanza militari;

quali siano state le eventuali osservazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e in particolare dei capi degli uffici giudiziari e dei procuratori generali dei distretti siciliani, campani, calabresi, pugliesi, quali le iniziative e i provvedimenti da essi eventualmente adottati, e, infine, quali risposte il Ministero dell'interno abbia eventualmente dato o intenda dare;

contro ogni possibile contrapposizione tra sicurezza dei cittadini e sicurezza dei magistrati, nelle regioni più a rischio e là dove più forte continua ad essere il «controllo mafioso» del territorio, a fronte dei pericoli evidenti nella riorganizzazione e nei contrasti che attraversano gli instabili ed incerti equilibri interni ai comandi mafiosi, quali pubbliche chiarificazioni si intenda dare da un lato per garantire rassicurante risposta al diffuso allarme di cui si sono fatti portatori su Micromega 4 del 2000 Rita Borsellino, Maria Falcone, Giovanna Terranova, Antonino Caponnetto, Giorgio Bocca, Andrea Camilleri, Paolo Flores D'Arcais, Marco Traviglio, e, dall'altro lato, per disilludere quanti dal campo mafioso continuano a puntare su un «abbassamento della guardia» da parte dello Stato e a ricercare in ogni momento ogni possibile varco nei sistemi di sicurezza per potere colpire di nuovo.

(4-20779)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03995, dei senatori Bevilacqua ed altri, sul «progetto E- form»;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03994, dei senatori Bonavita ed altri, sul riordino del settore termale.

